GNU/Linux per giuristi e non solo

Tra pensiero libero e computer crimes

Letterio Bavastrelli

Vi Veri Veniversum Vivus Vici

INDICE

PREFAZIONE

La cultura in ogni sua forma deve essere libera. Come l'arte, la letteratura, la musica, anche il software può essere veicolo di un pensiero, di un ideale, che mai dovrebbe essere accantonato a vantaggio della speculazione economica. Il lavoro svolto in questo testo nasce dalla passione e dal forte interesse per una tematica sicuramente nuova e fortemente attuale. Il Free Software e l'Open Source non sono sicuramente una scoperta, ma è un'opportunità di crescita culturale e civile. Il diritto sembra a volte dimenticarsi di argomenti che meritano certamente più riguardo e questo è uno di quelli che potrebbe maggiormente fruttare. L'innovazione tecnologica cammina spesso più velocemente del diritto ed è compito inescusabile del potere legislativo di occuparsi delle innovazioni in maniera repentina e senza indugio. Come si ha modo di capire, lo scopo di questo testo è studiare, analizzare e comprendere il mondo del software a codice sorgente aperto dal punto di vista giuridico per meglio capirne le caratteristiche, l'applicabilità e compatibilità col nostro sistema giuridico. Il percorso si disloca tra il diritto anglo-americano, europeo e italiano, muovendosi sia su concetti che accomunano tutti questi sistemi giuridici, sia su principi etici su cui si basano le comunità informatiche dalle quali trae origine il Free Software e l'Open Source. Lo studio compara, inoltre, questi sistemi detti "aperti" ai c.d. sistemi "chiusi" (per esempio, i software Microsoft e Apple), soffermandosi sulle differenze non soltanto tecniche, ma esclusivamente giuridiche, instaurando un raffronto sugli strumenti di tutela tra i due sistemi. Inevitabilmente viene affrontata la questione della tutela dei diritti d'autore e si osserverà come tali diritti siano meno rigidi di quanto possa sembrare, mostrando una grande duttilità svelata dall'inalienabilità dei c.d. diritti concessi dall'autore, nonché l'analisi e l'utilizzo sia degli strumenti istituzionali (la Legge sui Diritti d'Autore e SIAE, su tutti) che degli strumenti di natura privatistica, quali appunto le diverse licenze d'uso dei software aperti, di cui anche le organizzazioni

internazioni si sono occupate e si osserveranno le misure poste dalla WIPO e dall'Unione Europea. Soprattutto le licenze americane sono quelle che influenzano il diritto internazionale in materia di tutela dei diritti d'autore, affrontando e sovvertendo il copyright stesso in un nuovo e innovativo modello: quello del Copyleft. Il Copyleft rappresenta una rivoluzione non soltanto in tema di software, ma anche in tema di libera condivisione di opere multimediali (Opencontent) come video, musica, immagini e testi. A tale proposito, la Creative Commons si fa portavoce dei principi di condivisione, ponendosi come strumento intermedio tra il copyright e il copyleft. Il lavoro si muoverà anche nell'ambito della PA italiana, l'unico in cui il legislatore italiano si sia posto la questione dell'uso dell'Open Source, sebbene per motivi prevalentemente opportunistici. In Italia, i lavori iniziano nel 2002 per essere svolti dalla Commissione Meo e inseriti nel Codice dell'amministrazione digitale dalla Direttiva Stanca. Ancora una volta, si noterà come il nostro ordinamento sia comunque indietro rispetto a tutti gli altri ordinamenti dei Paesi dell'Unione, su tutti la Francia. Il Paese Transalpino ha rinnovato l'intera rete informatica della propria PA con l'emanazione della Licenza CeCILL, un enorme passo avanti verso il futuro. Infine, si pone l'attenzione su un problema attuale e strettamente collegato ai software liberi: ossia il problema degli Hackers. Anche se verrà chiarito nel testo, l'attività vera e propria dell'hacker non è la medesima del c.d. pirata informatico, prendendo in esamina testi che trattano l'argomento dell'etica hacker. Si discuterà dei diversi crimini informatici (Computer Crimes), gli strumenti di tutela internazionali e le riforme attuate in Italia. Il discorso, tuttavia, è molto delicato e complesso, poiché ancora una volta ci si muove sulla sottile linea che delimita il diritto e l'etica.

CAPITOLO 1 – SOFTWARE LIBERI, SOFTWARE PROPRIETARI. ESAME TECNICO DEI DUE MODELLI

§1.1 – *Origine dei sistemi operativi liberi*

È necessario comprendere a fondo le origini di tale fenomeno, per poter così apprendere in pieno lo sviluppo giuridico e, prima ancora, sociale di tale fenomeno. Nonostante appaiano di recente sviluppo, i sistemi Free Software ed Open Source pongono le loro origini già nella nascita e nello sviluppo dei primi software. Per tutta la durata degli anni Sessanta, la componente primaria di un computer era, senza dubbio, l'hardware, ma sostanzialmente inutilizzabile se con coadiuvata dal software. La scelta dei produttori fu allora quella di vendere l'hardware insieme ad un software che garantisse la piena e facile funzionalità del componente. Il limite funzionale di questi software fu ben presto identificabile dall'assenza di duttilità degli stessi e dalla impossibilità di essere utilizzabili e impiegabili su altre macchine, diverse da quelle per le quali erano state progettate. Da qui, nacque l'esigenza di creare i primi Sistemi Operativi, utilizzabili su macchine di diversa produzione. La tipologia di maggior utilizzo si basa su sistema Unix (realizzato dai laboratori AT&T e Bell Laboratories, ideato da Ken Thompson e Dennis Ritchie), lo stesso utilizzato dal gigante informatico Microsoft. Il sistema Unix si caratterizza per le funzioni di multiutenza (interattività tra diversi utenti in possesso di diversi terminali), multitasking (il Sistema Operativo esegue in contemporanea diversi processi) e lo sviluppo di programmi scritti in "C:\". Il grande sviluppo che si ebbe nel campo informatico negli anni '80, spinse gelosamente le imprese informatiche statunitensi a custodire i loro prodotti, ricorrendo spesso alle tutele che il diritto industriale prevede (brevetti, licenze e copyright)[1]. Nel 1983 Richard Stallman è il primo ad indignarsi della nuova situazione,

[1] S. Aliprandi, *Copyleft & OpenContent – L'altra faccia del copyright,* PrimaOra, Lodi, 2005, p.18

poiché si rese conto che gli innumerevoli progetti sviluppati dagli informatici del MIT e gli ideali di collaborazione, che permettevano ai diversi studiosi di condividere la conoscenza e perfezionare il software, venivano venduti dalle multinazionali del software che, a loro volta, celavano gelosamente il codice sorgente degli stessi programmi, al fine di tutelare i loro prodotti dalla concorrenza. Quale esperto programmatore e primo vero filosofo del mondo informatico, Stallman, resosi conto che la situazione avrebbe solo portato alla fine di quel progetto libero di condivisione, abbandonò il MIT (Massachussets Institute of Technologies) e nel 1985 fondò la Free Software Foundation (FSF), un'organizzazione no-profit. Il grande progetto della FSF era quello di creare un Sistema Operativo multilingue, multiutente e multipiattaforma che fosse concorrente ai sistemi Unix e accessibile per l'intera comunità informatica. Il progetto, denominano GNU (Gnu's Not Unix, un tipico esempio di slang da informatico), non rappresentava solo l'alternativa libera e non commerciale del software, ma descriveva l'ideologia di Stallman. Il sistema operativo GNU era quasi completo, ciò nonostante necessitava di un kernel (la struttura centrale di ogni sistema operativo) in grado di coordinare le funzioni del sistema operativo. Fino a quel momento la FSF aveva lavorato già per realizzare il suo kernel nel progetto GNU Hurd. GNU Hurd, un'idea di Michael Bushnell, era un gruppo di server o "Herd Of Gnu" (Mandria di Gnu) che svolgeva le funzioni di un kernel Unix, tuttavia si dimostro molto complesso da gestire e la sua ultimazione si faceva sempre più lunga. Nel 1991, la FSF terminò la realizzazione del un nuovo sistema operativo libero e non commerciale, anche grazie all'apporto del finlandese Linus Torvalds. Il nuovo software fu chiamato GNU/Linux (oggi maldestramente conosciuto anche solo come Linux), nome derivato appunto dal kernel ideato da Torvalds (Linux) e dal sistema creato da Stallman (GNU), che divenne in breve tempo la risposta libera e aperta ai sistemi operativi commerciali.

§1.2 – *I Software Liberi e le loro caratteristiche*

Come accennato prima, la FSF (Free Software Foundation) si è posta l'obiettivo di realizzare un sistema alternativo e pienamente funzionante rispetto ai sistemi operativi commerciali, i quali vanno contro ai concetti cardine indicati dalla stessa organizzazione. Le condizioni che un software libero deve possedere, secondo lo stesso Stallman, sono:

- La libertà di utilizzare il programma, per qualunque scopo
- La libertà di studiarne il funzionamento e di adattarlo ai propri bisogni
- La libertà di ridistribuirne copie, in modo tale da poter aiutare il prossimo
- La libertà di migliorare il programma e di distribuire tali migliorie al pubblico, in modo tale che l'intera comunità ne tragga beneficio.[2]

Ciò che si evince da detti presupposti è la volontà di rendere il software liberamente accessibile a chiunque, evitando i limiti posti dagli stessi sistemi cosiddetti proprietari. Effettuando un'attente analisi, riscontriamo che la licenza del software libero garantisce una libera ridistribuzione, non impedendo ad alcuno di copiarlo o cederlo e soprattutto non dovendo pagare alcun distributore; tutto ciò è dovuto all'idea di garantire l'assoluta accessibilità al *codice sorgente* del software (il nucleo centrale del programma stesso, per essere più chiari), assicurando all'utente la possibilità di modificare, migliorare e riparare in assoluta libertà il proprio programma, ove per modifiche si intende la piena libertà di stravolgere anche l'intera struttura, creando anche una versione "derivata" che però

---

[2] L. Caretti e D. Laniado, *Etica Hacker: L'imperativo è hands-on*, GNU Documentation License, Version 1.2, 2005, p.23

garantisca una libera condivisione di quest’ultima al pari del software originario. In breve, la licenza delle distribuzioni liberi garantisce una serie quasi illimitata di possibilità all’utente. Specificato ciò, l’argomento sulle licenze verrà approfondito in seguito.

§1.3 – *Differenza tra Software Proprietari, Free Software e Open Source*

In base a quanto è stato precedentemente affermato, è già possibile inquadrare le differenze esistenti tra i Sistemi Proprietari e i Sistemi Liberi e Open. È bene già anticipare in questa fase che esiste una sostanziale differenza, anche se a volte non ben definita, tra i software Open Source e il Free Software. L’anticipazione è importante poiché fin ora si è parlato dei due progetti software riferendosi solo allo sviluppo di GNU/Linux, anche perché entrambi i software si sono sviluppati ed evoluti attorno a GNU/Linux e le differenzazioni si sono sviluppate nel corso del tempo, seppur dal medesimo progetto, richiedendo sempre più attenzione nel definire codesta diversità sia in ambito tecnico, etico e giuridico. Occorre, infine, evidenziare l’origine puramente etica e concettualistica del Free Software ponendo l’attenzione su come la Free Software Foundation realizzi alcuni strumenti di tutela dei propri prodotti su licenze (la General Public License su tutte) che, pur basandosi su principi di diritto, fondano la loro struttura portante su questi presupposti etici.

§1.3.1 – *Software Proprietari*

Tornado ora a discutere sui Sistemi Proprietari, in un’analisi intuitiva, la commercialità e la rigidità dei Sistemi Proprietari rappresenta la prima netta differenza con gli altri sistemi. Sebbene ciò appaia già alquanto esaustivo per definirne la diversità, è bene esaminare nel dettaglio. Muovendoci su due piani (uno tecnico e uno giuridico), si coglie notevolmente la particolarità di tali sistemi. Sotto l’aspetto tecnico, si nota che il primo contrasto con i sistemi “aperti” appare nella disponibilità del Codice

Sorgente. La struttura portante del software è nascosto all'utente dietro ad un sistema a codice binario, rendendo estremamente complesso la modifica del software anche a chi possiede spiccate doti informatiche. Il secondo aspetto è quello che invece riguarda maggiormente la tesi; si tratta dei limiti posti dalla *licenza*, dal *copyright* e dai *brevetti*. Tali limiti sono particolarmente visibili in alcuni prodotti di uso comune. Ad es.: i sistemi Microsoft, in particolar modo software come l'Office, richiedono all'utente di acquistare la licenza d'uso del software. Nel nostro ordinamento il software è considerato opera d'ingegno e per questo tutelato dalla legge. Si tratta della Legge n.633/41 sul Diritto d'Autore (L.d.A. da adesso), nata originariamente solo per la tutela delle «opere d'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione»[3], modificata poi dalla Direttiva 91/250/CEE, recepita dal D.lgs. n.518/'92. In particolare, l'Art. 2 comma 8 della suddetta L.d.A. dispone la protezione de «i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso». Oltre al suddetto articolo, il D.lgs. n.518/'92 introdusse anche altri articoli ad hoc per il software nel Capitolo IV, Sezione VI, intitolata "Programmi per elaboratore". Il software viene quindi equiparato a norma dell'Art. 1 L.d.A. che al secondo comma recita: «Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale

---

[3] Art.1 Legge 22 Aprile 1941 n.633

costituiscono una creazione intellettuale dell'autore». L’assimilazione non appare del tutto forzata, in quanto il codice del linguaggio informatico, con cui è sviluppato il software, può essere accomunato all’opera letteraria, per l’esistenza dei requisiti di originalità e creatività presenti nel codice sorgente. Sempre all’interno della L.d.A. ex Art. 12 troviamo il riferimento ai diritto patrimoniali facenti capo al software. Proprio l’Art. 12 sancisce che «L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione». Altresì è rinnovato il concetto di diritto esclusivo dell’autore negli Art. 13 (Diritto esclusivo di riproduzione) e 17 (Diritto esclusivo di distribuzione). Proprio a tali riferimenti, occorre notare come il software proprietario utilizzi molteplici vie di distribuzione. La prima è l’acquisizione della licenza d’uso del prodotto tramite supporto rigido, appunto CD-Rom o Floppy Disk (questi ultimi ormai in disuso), o tramite le versioni Trial o Demo, detto più facilmente “versioni di prova”. Mentre le prime presentano un funzionamento completo e duraturo nel tempo, le versioni di prova posso essere incomplete o avere un utilizzo limitato nel tempo, dopo il quale sarà necessario acquistare pacchetti dati o chiavi di registrazione che permettano di accedere alle parti criptate del software. Questa categoria di distribuzione prende il nome di *Shareware,* cioè “merce parziale”. A questa categoria di software proprietari, si affiancano altre due categorie:

- *Freeware*: è un software proprietario gratuito, completo e di uso illimitato nel tempo che viene concesso gratuitamente per ragioni promozionali.

- *AD-Ware*: la dicitura AD (dall'inglese "Advertising") definisce la sua peculiarità. Il software è proprietario ma reso gratuito dell'inserimento al suo interno di banner pubblicitari. Le aziende inserzioniste pagano indirettamente la licenza del software e permettono una libera e gratuita distribuzione. Un esempio è il software *Windows Live Messenger*, più comunemente chiamato MSN Messenger, di proprietà Microsoft, distribuito gratuitamente grazie ai banner pubblicitari al suo interno.

Fin ora, trattando del diritto d'autore, non abbiamo potuto non accennare alle licenze software. Tale termine nasce dalla natura autorizzativa del contratto che si stipula tra il licenziante e il licenziatario, con il quale si concede di utilizzare e usufruire del prodotto. L'EULA (End User License Agreement) è la licenza software più conosciuta ed utilizzata per i software proprietari, infatti «La EULA in generale comprende la concessione di licenza, le limitazioni d'uso, la limitazione di garanzia, la limitazione di responsabilità, le restrizioni all'esportazione e, eventualmente, le condizioni per il Volume Licensing»[4]. Il contratto di licenza EULA può presentarsi o in forma cartacea, contenuta all'interno della confezione, o il forma digitale all'interno delle fasi di installazione del software. Proprio perché non visibile all'utente prima dell'acquisto del prodotto, la licenza EULA apre non poche polemiche. Ancora più polemiche sono nate nel caso di OEM (Original Equipment Manufacturer), vale a dire prodotti legati ai produttori di Personal Computer che utilizzando prodotti di terze parti (Sistemi Operativi e altri software) per realizzare un prodotto finito da immettere sul mercato. In Italia, il Dott. Lo Tufo, Giudice di Pace di Firenze, nell'emanazione della sentenza nella causa civile n.3065/06 R.G. che vede protagonisti un acquirente privato e l'HP ITALIA, ha creato un precedente di non poco interesse. Poiché la mancata accettazione del contratto EULA

[4] http://it.wikipedia.org/wiki/EULA

del Sistema Operativo Microsoft Windows imponeva all’utente la restituzione della macchina, con il solo rimborso delle spese d’acquisto, il giudice nella sua sentenza ha disposto che: «Riconosciuta in causa dalla Hewlett Packard la scindibilità tecnica tra struttura del computer (hardware) e sistema operativo presente su di esso (software), […]Tale software contiene il cosiddetto contratto di licenza d’uso (EULA) con le condizioni per il suo utilizzo da parte del compratore. Il testo prodotto […] dichiara preliminarmente che tale contratto intercorre tra l’utente e il “produttore del computer o di un suo componente” presso il quale l’utente ha acquistato il prodotto, precisando anche che il termine computer viene utilizzato per indicare l’hardware. Aggiunge che qualora l’utente non accetti le condizioni del contratto “dovrà contattare prontamente il produttore per ottenere informazioni sulla restituzione del prodotto o dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in conformità alle disposizioni stabilite dal produttore stesso”. Afferma la convenuta che tali clausole sono state stabilite unilateralmente da Microsoft. […]Del resto il rimborso appare dovuto, sussistendo per l’utilizzo del software un contratto separato (con condizioni oltretutto molto particolari) che il compratore non ha possibilità di conoscere prima di aver comprato il prodotto (né è certo sufficiente a tal fine che gli opuscoli indichino che il computer è equipaggiato con un “certo” software) e che, se non accettato, impone appunto di restituire quella parte dell’acquisto lasciando il compratore con un prodotto comunque diverso e di minor valore rispetto a quello pagato […] Per quanto detto si ritiene che la convenuta società debba essere condannata a rimborsare […] il valore dei due indicati programmi Microsoft, previa loro restituzione». Questa sentenza, in definitiva, costituisce un palese riconoscimento della responsabilità contrattuale.

§1.3.2 – *Free Software*

Il Free Software indica un software la cui licenza soddisfa i requisiti che sia ha avuto modo di osservare nell'analisi del c.d. Software Aperto. Occorre ricordare che tali punti, di natura prettamente etica, trattano la possibilità di utilizzare liberamente il software, di studiarne il funzionamento, di ridistribuirlo e di modificarlo, seppure entro determinati limiti. Il termine inglese "Free" possiede una doppia valenza, ossia "Libero" e "Gratuito", tuttavia, va sottolineato come con il termine Free Software voglia prevalentemente intendersi come Software Libero, e non come "Software non-commerciale", proprio a rafforzare i concetti sui quali si sviluppa la filosofia e l'etica del Free Software e, di fatti, la Libertà di utilizzo, studio e modifica, e non la gratuità nel reperire e ridistribuire il software, rappresentano a pieno le finalità del Free Software. Per comprende a meglio il significato del termine "Free" si fa riferimento all'esempio di Stallman, quando parla di *Free speech* (libertà di parola) e *Free beer* (birra gratis). Il Free Software è libero indipendentemente dal prezzo, anche se spesso è gratuitamente distribuito. Pertanto, appare possibile che un Software Libero possa essere altresì commerciale, poiché pare corretto che il lavoro del programmatore debba comunque essere retribuito, a condizione che il codice sorgente del software sia sempre disponibile e garantisca di perseguire le quattro libertà citate nella FSD. Difatti, commercializzare software libero significa vendere per ottenere un guadagno. Nella nostra società, troppo spesso, la parola vendere è sinonimo di speculazione, ecco perché è preferibile parlare di compenso sul software libero, anziché guadagno. Un programmatore ha senz'altro il diritto di ottenere un compenso sul proprio lavoro di programmazione e la GNU GPL (la licenza più nota per la distribuzione di software libero) non rilutta tale possibilità, ma nemmeno la disciplina. È il programmatore che può chiedere, quindi, o non chiedere un compenso, o richiedere solo il prezzo per la distribuzione del software. Parallelamente al tema del software libero, si muove anche

un’altra questione, del tutto legittima, legata alla necessità di avere dei manuali. La maggior parte dei manuali sono proprietari, perciò vincolati dal divieto di modificare il testo. Il problema maggiore si colloca sulla possibilità di apportare migliorie al testo nei casi di risoluzione di problemi legati al funzionamento del software e non, come si pensa, a quella parte del manuale legata maggiormente alla persona dell’autore. Si tratta, appunto, di quei capitoli o paragrafi in cui l’autore espone il proprio pensiero. Per ovviare a questo problema, il movimento per il Free Software si concentra anche sull’opportunità di produrre, sia in cartaceo che in sorgente, testi e manuali utili agli utenti, così da rendere possibile le modifiche e la ridistribuzione del manuale nelle sue parti tecniche, con la possibilità di commercializzarli o meno. Nonostante appaia quasi evidente una decisa rassomiglianza tra il Free software e il Software Open Source, i due concetti si diversificano sotto diversi aspetti. Sotto un’analisi esclusivamente etica, i sostenitori del Free Software affermano che questo sia preferibile all’Open Source in quanto pone le necessarie attenzioni sulle questioni etiche che stanno alla base del concetto stesso di Free Software e condannano l’Open Source poiché, non solo creerebbe fraintendimenti a livelli concettuali, ma si lascerebbe influenzare dall’ aziende. Dal canto loro, i sostenitori dell’Open Source ritengono che l’uso del Free Software sia esclusivamente limitato a gli ambiti universitari e hobbistici e si basi su ideologie troppo rigide e poco condivisibili che porterebbero ad uno scarso interesse nei loro confronti. Da qui si desume come i sostenitori Open Source pongano l’accento sui vantaggi della diffusione del software e condivisione del codice sorgente, nonché sullo sviluppo cooperativo dell’Open Source, sacrificando l’aspetto prettamente etico e concettualistico. Non è insolito che lo sviluppo di alcuni Sistemi Open Source sia il frutto di una collaborazione anche con aziende produttrici di Software Proprietario. Tuttavia, anche se esiste una disponibilità maggiore nell’Open Source di sacrificare l’ideologia a favore dello sviluppo pratico, il fine ultimo rimane

comunque quello di creare una nuova immagine di software libero che si possa sempre contrapporre al software proprietario. Ed è in tema di contrapposizione al software proprietario che si delineano le differenza giuridiche tra il Software Libero e quello Open Source. Quest'ultimo non gode sempre della tutela garantita dal Copyleft, che invece sempre tutela i software liberi. Il termine Copyleft [permesso d'autore]indica un meccanismo di tutela che impone il divieto di ridistribuire un software libero come software proprietario, interferendo con il procedimento creativo per la realizzazione del software e impedire alle aziende di lucrare e speculare ingiustamente. La Free Software Foundation ha sempre sostenuto le libertà sulle quali si basa il Software Libero ed è anche stata il primo baluardo che si è opposto alla forte preponderanza del Software Proprietario, nonché il palesamento dell'ideologia del suo fondatore, Stallman. La FSF usa come manifesto la licenza GNU GPL (General Public License), in grado di definire le quattro libertà sulle quali si basa il pensiero della FSF[5]:

- La libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo (libertà 0)
- Libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo in modo da adattarlo alle proprie necessità (libertà 1)
- Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo (libertà 2)
- Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti da voi apportati (e le vostre versioni modificate in genere), in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (libertà 3)

[5] Definizione di Software Libero - http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html

Queste libertà, non solo definiscono il concetto di software libero, ma ne descrivono le finalità e le modalità di uso, i limiti a cui esso è sottoposto. Nel documento realizzato dalla FSF, la Free Software Definition (FSD), il medesimo documento che contiene le predette Libertà, si definisce "Software Libero" come libertà intesa allo stesso modo della libertà di parole e di espressione, ed è seguendo questa ideologia che la FSF non condivide la scelta di registrare un marchio di certificazione, manifestando l'incertezza di dover definire giuridicamente un concetto così ampio e discusso come quello della libertà. Palese appare la disapprovazione di Stallman in uno dei suoi libri (Software libero, pensiero libero) che critica sia le scelte effettuate dalla Open Source Initiative nel registrare come marchio l'Open Source, sia da come facilmente alcune aziende abbiamo proposto come Open Source software non compatibili con la OSD, senza comunque utilizzare mai l'espressione Open Source e finendo per creare ancora più confusione tra gli utenti. Quindi, la scelta della FSF è di conferire alle licenze quel potere di tutela e di garanzia giuridiche che la registrazione del marchio non sembra essere sufficiente a conferire. Sul sito internet della FSF è visibile una lista di licenze, suddivisa in Licenze di software non libero e Licenze di software libero, quest'ultima a sua volta suddivisa in due sottocategorie, cioè Licenze compatibili con la GPL e Licenze non compatibili GPL. La compatibilità di questi software con la GPL non è comunque solo da intendersi con la coincidenza dei principi esposti nella FSD, ma dalla possibilità di combinare il codice del software tutelato con quello licenziato GPL. Ritornando sul tema della libertà, utilizzare un Software Libero significa poter godere delle quattro libertà senza dover pagare qualcuno, ovverosia utilizzare e modificare un programma anche privatamente e ridistribuirlo senza essere tenuti a comunicarlo a qualcuno. Usare un Software Libero «significa libertà per qualsiasi tipo di persona od organizzazione di utilizzarlo su qualsiasi tipo di

sistema informatico, per qualsiasi tipo di attività»[6], ridistribuendolo con il codice sorgente (prerequisito essenziale) per consentirne la modificabilità e lo studio, al fine di migliorare il programma e favorire la pubblicazione delle nuove versioni che resteranno sempre accessibili a tutti gli utenti e che godranno dei medesimi diritti di cui precedentemente godeva il software originario. Un software che non rispetti queste libertà non è un software libero. Pertanto, la scelta compiuta da chi licenzia un programma come Free Software (sia egli l'autore del software o l'azienda produttrice, poco conta) si basa nel pieno rispetto, non solo etico, dei diritti, che Stallman stesso definisce "naturali", che stanno in capo all'autore stesso. Tali diritti, si vedrà più avanti, sono i Diritti Morali e i Diritti Concessi.

§1.3.3 – *Software Open Source*

Il termine Open Source si riferisce a particolari tipi di software i cui autori permettono la libera circolazione, riproduzione e piena disponibilità del codice sorgente agli utilizzatori. Si crea così un sistema in cui l'utente stesso si preoccupa di collaborare spontaneamente e liberamente al miglioramento del software. L'Open Source, comunque non si identifica solo come un software, ma nasce prima ancora come filosofia. La Open Source Initiative (OSI) è un'organizzazione no-profit fondata nel 1998 da Bruce Perens e Eric S. Raymond. L'idea dei due programmatori era di realizzare una tipologia di software che fosse più aperta alle realtà commerciali ed economiche, distinguendosi dall'etica troppo rigida della Free Software Foundation. La filosofia dell'Open Source nasce direttamente dalla stesura della guida di una delle maggiori distribuzioni di software libero, ossia il progetto Debian. La Guida Debian, nata per identificare facilmente quale software fosse libero e quale no, ebbe così successo che Raymond e Perens idearono il concetto di *Software a sorgente aperto*,

---

[6] R. Stallman, *Software Libero - Pensiero Libero Vol.1*, Stampa Alternativa, Viterbo, 2003, p.60

appunto Open Source, e applicarono numerosi contenuti della Guida Debian per redigere il documento guida della Open Source Initiative, documento che si fa promotore della filosofia Open e ne definisci i 10 criteri essenziali per riconoscere come tale un software. Tali criteri costituiscono la Open Source Definition [7]:

I. Ridistribuzione Libera: La licenza non può limitare alcuno dal vendere o donare il software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere diritti o altri pagamenti per tale vendita.

Motivazione: *Vincolando la licenza per la libera redistribuzione, si elimina la tentazione di rinunciare a importanti guadagni a lungo termine in cambio di un guadagno materiale a breve termine, ottenuto con il controllo delle vendite. Se non vi fosse questa imposizione, i collaboratori esterni sarebbero tentati di abbandonare il progetto, invece che di farlo crescere.*

II. Codice Sorgente: Il programma deve includere il codice sorgente, e deve consentire la distribuzione sia del codice sorgente sia nella forma compilata. Nei casi in cui una qualche forma di un prodotto non viene distribuito con il codice sorgente, ci deve essere un chiaro modo per ottenerne il codice sorgente a non più di un costo ragionevole per la riproduzione, preferibilmente con il download via Internet senza spese. Il codice sorgente deve essere la forma preferita in cui un programmatore modificherebbe il programma. Il codice sorgente deliberatamente nascosto non è permesso. Forme intermedie come l'output di un preprocessore o traduttore non sono ammessi.

---

[7] The Open Source Definition - http://www.opensource.org/docs/osd

Motivazione: *Si richiede l'accesso al codice sorgente non nascosto poiché non si può far evolvere un programma senza poterlo modificare. Il nostro obiettivo è rendere facile l'evoluzione del software, pertanto richiediamo che ne sia resa facile la modifica.*

III. Prodotti Derivati: La licenza deve permettere modifiche e prodotti derivati e deve permettere la loro distribuzione sotto gli stessi termini della licenza del software originale.

Motivazione: *La sola possibilità di leggere il sorgente non è sufficiente a permettere la indipendente revisione inter partes del software ed una rapida selezione evolutiva. Per garantire una rapida evoluzione, deve essere possibile sperimentare modifiche al software e ridistribuirle.*

IV. Integrità del codice sorgente dell'autore: La licenza può impedire che il codice sorgente venga distribuito in forma modificata solo se la licenza permette la distribuzione di "patch files" con il codice sorgente, con lo scopo di modificare il programma durante la compilazione. La licenza deve esplicitamente permettere la distribuzione del software costruito dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i lavori derivati abbiano un nome o un numero di versione diverso del software originale.

Motivazione: *Incoraggiare il miglioramento è bene, ma gli utenti hanno diritto di sapere chi è responsabile del software che stanno usando. Gli autori e i manutentori hanno diritto reciproco di sapere cosa è loro chiesto di supportare e di proteggersi la reputazione. Perciò, una licenza open source deve garantire che il codice sorgente sia facilmente disponibile, ma può eventualmente richiedere che esso sia ridistribuito solo in forma originale più file*

patch. In questo modo le modifiche "non ufficiali" possono essere messe a disposizione pur rimanendo distinte dal sorgente base.

V. Nessuna discriminazione di persone o gruppi: La licenza non deve discriminare alcuna persona o gruppi di persone.

Motivazione: *Per ottenere il massimo beneficio dal processo, il massimo numero di persone e gruppi deve avere eguale possibilità di contribuire allo sviluppo del software. Perciò sono proibite tutte le licenza open source che escludono qualcuno dal processo. Alcuni paesi, inclusi gli Stati Uniti, hanno restrizioni all'esportazione di certi tipi di software. Una licenza conforme all'OSD può avvertire gli utenti di possibili restrizioni e ricordare loro che sono obbligati a rispettare la legge; in ogni caso non può incorporare tali restrizioni essa stessa.*

VI. Nessuna discriminazione nei campi d'applicazione: La licenza non deve impedire ad alcuno di fare uso del programma in uno specifico campo di attività. Per esempio, non può impedire che il programma venga utilizzato in un business, o di essere utilizzati per la ricerca genetica.

Motivazione: *L'intenzione principale di questa clausola è di proibire trappole nelle licenze che impediscano al software open source di essere usato commercialmente. Vogliamo che le aziende si uniscano alla nostra comunità, non che se ne sentano escluse.*

VII. Distribuzione della licenza: I diritti allegati al programma devono applicarsi a tutti coloro a cui il programma è ridistribuito senza la necessità di esecuzione di una licenza supplementare per queste parti.

Motivazione: *Questa clausola intende proibire la chiusura del software per mezzi indiretti, come richiede un accordo di non divulgazione.*

VIII. La licenza non deve essere specifica per un prodotto: I diritti allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma sia di una particolare distribuzione di software. Se il programma è estratto da quella distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma, tutte le parti a cui il programma è ridistribuito dovrebbero avere gli stessi diritti che vengono concessi in concomitanza con la distribuzione del software originale.

Motivazione: *Questa clausola preclude un'altra classe di licenze-trappola.*

IX. La licenza non deve limitare altro software: La licenza non deve porre restrizioni su altro software che viene distribuito insieme al software concesso in licenza. Per esempio, la licenza non deve insistere sul fatto che tutti gli altri programmi distribuiti sullo stesso supporto devono essere software Open Source.

Motivazione: *I distributori di software open-source hanno il diritto di fare le proprie scelte circa il proprio software. Sì, la GPL v2 e v3 è conforme a questo requisito. Il software collegato a librerie GPL eredita la GPL solo se forma una singola opera, non ogni software con cui sono meramente distribuiti.*

X. La licenza deve essere Tecnologicamente Neutrale: Nessuna clausola della licenza può essere basata su qualsiasi tecnologia o stile di interfaccia.

Motivazione: *Questa clausola è destinata in particolar modo a quelle licenze che richiedano un gesto esplicito di approvazione da parte dell'utente, al fine di stabilire un contratto tra licenziate e*

licenziatario. Clausole che richiedano un "click-wrap" su interfacce web o di altro tipo possono essere in conflitto con importanti metodi di distribuzione del software, come il download FTP, le raccolte su CDROM e le copie distribuite sul Web. Tali clausole possono rendere difficoltoso il riutilizzo del software. Le licenze valide devono permettere la possibilità che: a) la distribuzione del software avvenga mediante canali diversi dal Web, sui quali non si possa richiedere un "click-wrap" per il download, e che b) il codice coperto (o porzioni riusate del codice coperto) possa essere avviato in ambiente non-GUI, e non può supportare dialoghi popup.

La OSD definisce i parametri del software Open Source, tracciando i confini entro i quali una licenza software può essere definita Open e quando non lo è. Per la sua struttura guida, la OSD «può esser vista come una licenza per licenze».[8] Il documento contiene particolari innovazioni in sede di riconoscimento dell'Open Source; tali particolarità le ritroviamo nei punti I (Ridistribuzione libera), II (Codice sorgente), III (Prodotti Derivati), V e VI (Discriminazioni di persone, gruppo e campi d'applicazione). Soffermandosi sui punti V e VI, si nota che il contenuto di tali criteri non è certo nuovo al diritto italiano, dato che si ritrovano all'interno della Costituzione; si tratta, infatti, dell'art.3 comma 1 della Carta Costituzionale, per il quale non esiste distinzione di sesso, religione, razza, lingua, opinioni e condizioni personali o sociali. Non a caso, tali punti sottolineano l'importanza dell'universalità del software open, atto a raggiungere tutti gli individui ed i gruppi, nonché a rivolgersi alle esigenze dei diversi campi d'applicazione, senza distinzioni tra scuole, aziende, privati, onlus e pubbliche amministrazioni. Resta da considerare il divieto per le aziende di commercializzare il software open, senza mai negare la possibilità di

---

[8] S. Aliprandi, *Copyleft & OpenContent – L'altra faccia del copyright*, PrimaOra, Lodi, 2005, p.43

adattare e utilizzare il software stesso per le necessità aziendali. È certamente di grande valore giuridico il punto VII (Distribuzione della licenza), che proibisce la sottoscrizione di ulteriori licenze, evitando che si vengano a creare strumenti che limitino la diffusione e l'utilizzo del software in modo differente da quanto stabilito dal licenziante. Il diritto Statunitense non ha ancora chiarito se le licenze open siano attribuibili alla legge contrattuale o alla legge sul copyright. Altrettanto importante è il punto IX, riguardante i rapporti di licenza, nel quale si afferma che «La licenza non deve porre restrizioni su altro software che viene distribuito insieme al software concesso in licenza», affermando così un importante criterio, basato sul principio di aggregazione tra software Open Source e Software proprietario, all'interno de quale non esistono vincoli che limitino la distribuzione, appunto, aggregata tramite un unico mezzo, CD-Rom, Floppy Disk o qualunque esso sia. Tuttavia, vi è anche un'altra interpretazione del punto IX, riferita alla conflittualità con il concetto di "Viralità della GPL". L'argomento verrà trattato in dettaglio più avanti, ma in questa sede basti dire che esiste all'interno della General Public License (GNU GPL) un punto che vieta l'aggregazione di software aperti con software proprietari. Infine, occorre esaminare il punto X che, introducendo l'importantissimo concetto della Neutralità Tecnologica, «proibisce infatti di usare la licenza di un software Open Source per creare eventuali privilegi in ambito hardware »[9]. In altre parole, tale punto è riferito a quelle licenze che necessitano dell'approvazione del contratto di licenza tramite il "click" dell'utente, venendo in contrasto con importanti strumenti di distribuzione dei software, quali le distribuzioni CD-Rom o scaricabili dai siti web. Dunque, il lavoro svolto dalla OSI ha avuto come risultato di creare uno strumento di controllo e monitoraggio delle licenze Open Source, affinché i criteri contenuti nella OSD (Open Source Definition) vengano interpretati e

[9] S. Aliprandi, *Copyleft & OpenContent – L'altra faccia del copyright*, PrimaOra, Lodi, 2005, p.44

applicati correttamente, al fine di poter disporre della certificazione del prodotto e l'applicazione del marchio registrato "OSI Registrated". Inoltre, sul sito ufficiale OSI (http://www.opensource.org), nell'apposita sezione, sono contenuti i termini per l'apposizione del marchio registrato e la formula ufficiale è «This software is OSI Certificated Open Source Software. OSI Certified is a certification mark of the Open Source Initiative.» É cristallino come l'OSD si basi su valori tecnici-giuridici, spostando la questione da un punto di vista pratico anziché etico, consentendo in tal modo un sacrificio dei valori a favore del successo del progetto. La dimostrazione potrebbe stare nella necessità della OSI di depositare il loro marchio e di registrarlo per poter ottenere, in tal modo, maggiore riconoscimento. Tuttavia, la registrazione del marchio e la grande propensione della OSI a collaborare con le aziende hanno creato non pochi malintesi tra gli utenti, come spesso ha sottolineato Stallman. Un software non può essere definitivo,ovviamente, come Open solo sulla base della condivisione, come invece fatto credere dalla IBM in un annuncio di un programma: "Come è comune fare nella comunità open source, gli utenti della… tecnologia saranno inoltre in grado di collaborare con IBM"[10]. Un altro esempio riguarda la Cygnus Solution, definitasi come «azienda leader nel mercato open source»[11] che ha finito per utilizzare il termine Open solo per distribuire software proprietario. Rimangono evidenti le difficoltà interpretative della filosofia Open e la facile manipolazione di questo termine.

§1.4 – *Ubuntu ed i Warthogs: Un progetto intermedio*

Dal punto di vista tecnico, Ubuntu rappresenta sicuramente il progetto intermedio che cerca di conciliare sia i Free Software, gli Open Source e le

---

[10] R. Stallman, *Software Libero - Pensiero Libero Vol.1*, Stampa Alternativa, Viterbo, 2003, p.84

[11] R. Stallman, *Software Libero - Pensiero Libero Vol.1*, Stampa Alternativa, Viterbo, 2003, p.84

altre tipologie di software gratuiti. Ubuntu, che in lingua Zulu può essere tradotto come "Umanità verso gli altri" o "Io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti", nasce nel 2004 dall'idea di Mark Shuttleworth di finanziare un progetto che realizzasse un nuovo tipo di distribuzione GNU/Linux, ingaggiando e stipendiando un gruppo di sviluppatori, che presero il nome di Warthogs (Facoceri). Il progetto Ubuntu è sia un progetto per l'Africa, in quanto esso stesso pone le proprie radici in Sudafrica, ed anche un disegno per la riconferma dei valori di condivisione e rispetto, in quanto la sua crescita è stata realizzata grazie all'apporto di utenti di diverse nazionalità, avvalorando pienamente il principio del rispetto del prossimo. I valori etici di Ubuntu hanno richiamato l'attenzione di molti sostenitori dei Diritti Umani, come Desmond Tutu, Arcivescovo Anglicano, che a tal proposito ha dichiarato: "Una persona con Ubuntu è aperta e disponibile verso gli altri, riconosce gli altri, non si sente minacciata dalle capacità a dalla validità degli altri , possiede una fiducia in se stesso derivante dal sapere che appartiene a un grande intero e si sente sminuito quando gli altri sono umiliati e sminuiti oppure sono torturati o oppressi". Ubuntu è sicuramente un progetto di portata globale, non solo in ambito ideologico, quanto benefico, destinato non solo alla comunità informatica, ma anche al mondo dell'educazione scolastica e civica, realizzando distribuzioni progettate per l'apprendimento (Edubuntu è una Distro Ubuntu per le scuole), il riciclaggio e l'assistenza alle famiglie (Ubuntu distribuisce Lubuntu, una distribuzione adatta ai vecchi computer e sponsorizza il progetto Trashware, con il quale i vecchi computer vengono riparati per essere consegnati a chi ne ha di bisogno). La filosofia Ubuntu è ben definita in tre punti che vengono coadiuvati con le quattro libertà della FSF:

1. Ogni utente di computer deve avere la libertà di eseguire, copiare, distribuire, studiare, condividere, modificare e migliorare il proprio software per qualunque scopo, senza dover pagare diritti di licenza.

2. Ogni utente deve poter usare il proprio software nella lingua di propria scelta.

3. A ciascun utente deve essere data l'opportunità di usare il software, anche se affetto da handicap.

Per quanto riguarda l'applicazione della licenza, il software deve includere il codice sorgente e deve consentire modifiche e distribuzioni con la stessa licenza di copie modificate. Affinché si possa godere di una maggiore chiarezza sul tema, bisogna rispettare i seguenti punti, rilasciati all'indirizzo web http://www.ubuntu-it.org/progetto/licenze:

1. Deve consentire la redistribuzione. Il diritto di vendere o regalare software da solo o come parte di una distribuzione è importante perchè:
    - L'utente, deve avere la possibilità di scambiare con altri qualsiasi software ricevuto da Ubuntu sia come sorgente che come compilato.
    - Anche se Ubuntu è completamente gratuito, voi potreste voler vendere i CD di Ubuntu o creare una vostra distribuzione modificata di Ubuntu da vendere, e dovete avere il diritto di poterlo fare.
2. Non deve richiedere il pagamento di diritti o somme per la redistribuzione o modifica. E' importante che possiate esercitare questi diritti sul software senza dover pagare, e che possiate nello stesso modo passare ad altri questi diritti.
3. Deve consentire che questi diritti siano trasmessi insieme al software. Voi dovete avere sul software i nostri stessi diritti.

4. Non deve fare discriminazione sulle persone, gruppi o campi di applicazione. Le licenze del software incluso in Ubuntu non possono fare distinzioni e non possono limitare l'utilizzo per particolari settori, per esempio in campo lavorativo. Non distribuiremo software con licenza "free per un uso non commerciale".

5. Non deve essere distribuito con una licenza specifica per Ubuntu. I diritti non devono essere vincolati al fatto di essere parte di una distribuzione Ubuntu. Non distribuiremo software per i quali Ubuntu ha diritti "particolari", e non includeremo nostro software proprietario per il quale non avete diritto di distribuzione.

6. Non deve influenzare licenze di altro software. La licenza non deve porre restrizioni su altro software distribuito con il software a cui si riferisce. Ad esempio non può richiedere che altro software distribuito insieme debba essere free.

7. Può richiedere che modifiche al software siano distribuite come patch. In alcuni casi, gli autori del software sono felici di consentirci la distribuzione e le modifiche, a patto che siano mantenute separate, in modo che la gente abbia sempre una copia dell'originale. Siamo contenti di rispettare questa richiesta. In ogni caso, la licenza, deve esplicitamente consentire la distribuzione di software creato tramite il codice modificato.

La stesura di questi criteri non è dissimile in contenuto da quella della OSD che era stata precedentemente visionata. Ancora una volta, prevalgono i contenuti di modifica, distribuzione e copia, evitando di attuare qualsivoglia discriminazione, così da porre Ubuntu nella immagine di Sistema Operativo Globale. Di fatto, il riconoscimento mondiale e la possibilità di utilizzo da parte di qualsiasi utente sono gli obiettivi preposti dal Progetto Ubuntu. Resta da chiedersi come un utente possa entrare a far parte della comunità

Ubuntu. La risposta è molto semplice ed intuitiva: ognuno può collaborare liberamente. Tuttavia, esiste un Codice di Comportamento (CoC), che riguarda «il comportamento come membro della comunità di Ubuntu in qualsiasi forum, mailing list, wiki, sito Web, canale IRC, install-fest, riunione pubblica o corrispondenza privata»[12]. Il CoC si riassume nei seguenti punti:

- Essere premurosi
- Essere rispettosi
- Essere collaborativi
- In caso di disaccordi, consultare gli altri
- In caso di dubbi, chiedere
- Dimettersi con considerazione

È evidente come alcuni di questi punti siano riconducibile alle regole di buona condotta e buon senso. Il CoC non deve essere visto come un insieme di regole, ma piuttosto come una carta di valori, redatta per avere definire una direzione dell'agire di ogni singolo membro nel più totale rispetto verso il prossimo.

[12] B. Mako Hill, M. Helmke e C. Burger, *Ubuntu, guida ufficiale*, Mondadori Informatica, Cles (TN), 2012, p. 22

CAPITOLO 2 – IL FLOSS IN ITALIA: IL RUOLO DELLA SCUOLA E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

§2.1 – *Floss*

Foss o F/OSS è un acronimo nato nel Dipartimento della Difesa degli USA per indicare il Software Libero e Open Source, poi divenuto Floss (Free, Libre, Open Source Software) nel 2001, termine coniato da un giornalista indiano, Rishab Aiyer Ghosh, e utilizzato dalla Commissione Europea. Il perché si sia passato da Foss a Floss, sta nell'ambiguità del termine Free; a tal proposito si è pensato di rafforzare il concetto di libertà ed aumentare la comprensione del termine in altri Paesi di lingua non-inglese, in cui non esistesse codesta ambiguità, coadiuvandolo con la parola Libre (francese e spagnolo) che significa, appunto, Libero. Sebbene Floss sia un termine recente, esso pone le proprie radici nella nascita del Free Software e nel progetto nato dietro la creazione del software GNU/Linux. Oggi, l'utilizzo del termine Floss sembrerebbe essere utile per evitare imbarazzi da parte di chi voglia indicare indifferentemente un software open o free senza dover inciampare nelle distinzioni etiche dei due modelli, catalizzando, in tal modo, l'attenzione al loro utilizzo per le imprese e per le istituzioni. Tuttavia, non mancano le critiche sul termine adottato, come quella mossa da E. Raymond, il quale afferma che il termine Floss sia ancora più ambiguo del termine free. Molti dei software Floss nati negli anni '90 sono ancora largamente usati, per esempio FireFox, Apache e GIMP. Il successo del software Floss ha avuto, soprattutto negli ultimi anni, un enorme boom, non solo perché è largamente diffuso nei Paesi in via di sviluppo e da Piccole e Medie Imprese, ma anche da grandi produttori informatici come la IBM, la SUN Microsystem e la Oracle che sempre più spesso installano software Floss nelle loro macchine. A tal proposito, nel settore delle suite per ufficio, i programmi OpenOffice e LibreOffice, eseguibili sia su

GNU/Linux, Windows e Mac, sembrerebbero creare non poco imbarazzo alla più nota suite Office della Microsoft per la loro leggerezza, completezza, compatibilità e gratuità. In conclusione, il Floss (inteso sempre come Free o Open), mantiene sempre la propria ideologia di libertà, condivisione, studio, modifica e accessibilità, ottenendo sempre più consensi e sostegno da parte dei singoli utenti, siano essi privati, imprese o amministrazioni, i quali collaborano con sempre più frequenza a i progetti di miglioramento e sviluppo software. Non a caso, l'utilizzo aziendale di questi prodotti fa sì che siano proprio le aziende a contribuire maggiormente a correggere eventuali bug e apportare sempre nuove migliorie ai software.

§2.2 – *Floss e Istruzione: Il progetto LINUXDIDATTICA.ORG*

Gli effetti diretti dell'applicazione del Floss si collocano su due piani diversi, il primo dei quali è quello della pubblica istruzione. Nelle scuole italiane si è iniziato a trattare di software libero a partire dal 1996. Fino a quel momento, l'unica tipologia di software conosciuto era della Microsoft, in particolar modo Windows, il cui utilizzo rappresentava e rappresenta un esoso dispendio di danaro, poiché, come accade spesso, i computer vengono venduti con il software proprietario già installato sulla macchina. Nella prima metà del 1996, il professore Daniele Giacomini, docente presso una scuola superiore trevisana, redige e pubblica liberamente online gli "Appunti di informatica libera", il primo passo per la diffusione della cultura free nelle scuole. Il 20 Ottobre 1997, presso l'Istituto Max Plank di Treviso, si è tenuta la prima conferenza sul tema "Progetto Linux nella scuola", in cui si è discusso della libertà di insegnamento, dal momento che la scelta di un software proprietario lede fortemente la possibilità di intraprendere un percorso di formazione culturale esente da vincoli, in cui spetta alla scuola ed ai docenti scegliere gli argomenti formativi, come i libri di testo non esclusivamente legati a Microsoft, in quanto il Software

Libero è vettore di libertà e liberazione da assodati schemi culturali informatici e monopolisti, nonché valido strumento per evitare che nelle scuole si concretizzi di creare perfetti esecutori di una società di software, ma studenti liberi di pensare, sceglie e comprendere l'informatica. Ecco che lo studente diviene così padrone di se e non della macchina, riaffermando la sua libertà come individuo. Nel 1998 si tiene un convegno a Roma, il Lime (Linux Meeting), che ebbe come questione l'utilizzo del software libero nella scuola ed all'interno del quale venne criticata la scelta intraprese dall'allora Ministro della Pubblica Istruzione, Luigi Berlinguer, nella Circolare Ministeriale 282 del 24/04/1997, sull'introduzione delle nuove tecnologia nella didattica. Il motivo del disappunto era riconducibile alla sezione che trattava il software multimediale, non sufficientemente trattato che lasciò così scoperta la libertà di scelta dei docenti. La conseguenza fu l'acquisto di macchina che montavano esclusivamente software proprietario, conseguenza anche della scelta di molte aziende di vendere computer solo con software Microsoft. Come effetto di questi eventi, nell'Ottobre 1998 nasce il sito internet linuxdidattica.org, attorno al quale si crea un gruppo di individui che prova ad inserire nella didattica il software libero e la sua filosofia, giustificandone l'utilizzo sia dal punto di vista economico, sociale e tecnico (il software libero è gratuito, frutto di collaborazione e condivisione, infine è sicuro e leggero), avviando una lunga serie di successi in ambito sia didattico che di utilizzo per PC e Server di rete, eliminando costi dovuti a malfunzionamenti e danneggiamenti causati da virus, nonché alla realizzazioni di distribuzioni create appositamente per la scuola (elementare, media e superiore), come *nLnx*, *eduknoppix* e *didatux*. Nonostante il successo di Linuxdidattica.org, nel 2003 il Ministro Letizia Moratti, con la Circolare Ministeriale n. 55 del 21/05/2002, incaricò il MIUR di avviare un piano di alfabetizzazione informatica per il 20% dei docenti con scarse o nessuna conoscenza informatica, denominato *ForTic A*, escludendo dal piano il software libero.

Infatti, il piano prevedeva lo studio su manuali e prodotti Microsoft (Windows, Word, Internet Explorer, etc…), così incrementando ancora di più le spese amministrative e ledendo il principio di libera concorrenza. Tale decisione rappresentò una gravissima discriminazione nei confronti del software libero e solo con la Sentenza della Corte Costituzionale n.122 nel 2010 si otterrà il primo grande riconoscimento dei valori del free e dell'open software. Il progetto Linuxdidattica.org ha comunque contribuito alla diffusione della filosofia free e ispirato molti altri progetti didattici, di collaborazione e supporto per il software libero, come il progetto dell'Istituto Majorana di Gela (http://www.istitutomajorana.it). All'interno del sito si trovano suggerimenti per la manutenzione del computer e per la risoluzione dei problemi del software, oltre alla possibilità di accedere a ridistribuzioni del sistema operativo GNU/Linux Ubuntu ed all'opportunità di ricevere supporto e consigli utili per l'utilizzo di questo software.

§2.3 – *Floss e Pubblica Amministrazione*

Il discorso fin ora affrontato si focalizza sulle iniziative private e sull'utilità didattica del software libero. Sebbene in altri Paesi dell'Unione Europea e del Mondo l'argomento Floss sia già stato avviato e sviluppato dettagliatamente, come accaduto in Francia con la Licenza CeCILL, ed all'interno della Comunità Europea con la licenza EUPL, in Italia il legislatore ha manifestato solo sporadicamente l'interesse per questo argomento, districandosi sul problema solo spinto da necessità prettamente opportunistiche ed economiche. La ratio per cui il legislatore italiano si sia mosso appare maggiormente chiara se correlata all'ambito di applicazione, ossia l'utilizzo del Floss nella Pubblica Amministrazione. Al di là di tale campo d'applicazione e di maldestre interpretazioni per analogia del diritto d'autore che mostrano un'evidente aporia del sistema, il legislatore lascia quasi completamente insoluta e disadorna la questione dell'applicazione della filosofia Floss all'interno del nostro ordinamento. Il problema non è

soltanto giuridico, ma fortemente di matrice sociale e politica. Se da un lato è vero che sia difficilmente inquadrabile un modo così diverso di concepire il software, soprattutto in una cultura ormai così accentrata sul consumismo, dall'altro le istituzioni competenti hanno mostrato sempre più disinteresse a simili questioni, come accaduto nelle su citate circolari ministeriali. I primi tentativi di adozione Floss in Italia risalgano al 2002, avuti con i Disegni di Legge al Senato del senatore Fiorello Cortiana ("Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione", 26 Febbraio 2002) ed alla Camera dei Deputati dall'On. Pietro Folena ("Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione alla diffusione del software libero", 20 Marzo 2002), aventi lo scopo di diffondere il Free Software, preoccuparsi della portabilità della documentazione su tutte le piattaforme informatiche, del «diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione»[13] sia all'interno delle PP.AA. che nelle scuole e nelle Università, ed, infine, la PA «è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali possieda il codice sorgente»[14]. In tema di documentazione, è corretto aggiungere che il progetto di portabilità della documentazione, che si dirige verso l'obiettivo e la realizzazione dell'*Open Data*[15], sembra muoversi parallelamente al Progetto GNU in tema di documentazione libera. Difatti, il processo di portabilità della documentazione sembra aver trovato forti ostacoli nella

---

[13] Disegno di Legge "Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero nella pubblica amministrazione", 26 Febbraio 2002, Art.3

[14] Disegno di Legge "Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del software libero", 20 Marzo 2002, Art.6 comma 1

[15] Gli Open Data o Dati Aperti sono alcuni tipi di documenti assolutamente accessibili a tutti, privi di restrizioni di copyright o brevetti, i quali rientrano nei progetti dell'open-government, ossia la trasparenza della documentazione della pubblica amministrazione, atta a rendere il cittadino maggiormente partecipe al processo decisionale della PA.

diffusione dei nuovi formati di documento disponibili solo nella suite Office 2007 e nelle versioni successive, creando non poco disappunto nella comunità informatica, ed obbligando anche chi possedeva un pacchetto suite Office precedente ad abbandonarlo. Tuttavia, OpenOffice e LibreOffice, le due maggiori suite per ufficio libere e gratuite, sono compatibili con questi formati[16].

§2.3.1 – *Commissione Meo*

Il primo importante passo per l'adozione del Floss avvenne col Decreto Ministeriale del 31 Ottobre 2002, emanato dal Ministero delle Innovazioni e Tecnologie, che istituì la "Commissione per il software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione", detta anche "Commissione Meo", che aveva «il compito di esaminare gli aspetti tecnici, economici ed organizzativi legati all'utilizzo dell'open source nella Pubblica Amministrazione analizzando le posizioni in materia dell'Unione Europea, dei maggiori Paesi industrializzati nonché degli operatori del mercato per fornire documentati elementi di valutazione per le scelte e le strategie in materia delle Pubbliche Amministrazioni»[17]. La Commissione ha operato per tre mesi, presentando al Ministero una relazione dettagliata su quanto richiesto. Tale operato ha prodotto nel Maggio 2003 la pubblicazione della "Indagine conoscitiva sul software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione", che include importanti suggerimenti per l'utilizzo e la promozione del Free software ed Open Source nella Pubblica Amministrazione, coadiuvati da un dettagliato insieme di definizioni, concetti ed elementi di valutazioni che fungono da importante quadro generale per l'indagine. Tra le proposte presenti nell'indagine, le più

[16] I nuovi formati brevettati dalla Microsoft sono discutibilmente rientrati nei formati brevettati come OOXML, ossia Office Open XML, la documentazione aperta con markup XML. Tra le estensioni più note di Office 2007 ci sono *.docx* (testi), *.xlsx* (fogli di calcolo) e la *.pptx* (slide).

[17] Decreto Ministeriale 31 Ottobre 2002, Art.1 comma 2

importanti sono senza dubbio l'introduzione del criterio di non discriminazione del software Open Source e del criterio di *value for money*; dal testo, infatti, si evince chiaramente che «Le PA non devono penalizzare/vietare l'utilizzo di pacchetti open source: il criterio che deve valere al momento della selezione di una soluzione software è quello del value for money»[18]. Ancora il testo, nella Sezione 6 denominata "Proposte", spiega ancor più chiaramente il criterio *value for money*. In questa sezione, al paragrafo intitolato "Uso della metodologia 'Giustificazioni economiche degli investimenti' ", la Commissione Meo, posta l'esistenza dell'obiettivo di migliorare il rapporto con i fornitori e di economicità di gestione, si «propone di rafforzare tale obiettivo, introducendo nella modalità di pianificazione della PA il concetto di "Giustificazione economica dell'investimento" (value for money) e proponendo una serie di indicazioni e raccomandazioni volte a massimizzare l'efficacia degli investimenti economici delle Amministrazioni e, dunque, a razionalizzare la spesa»[19]. La razionalizzazione della spesa, precisa ancora la Commissione, non va comunque intesa come risparmio sul singolo prodotto, come nel caso di acquisto di singoli pacchetti dati, ma va letta in chiave sicuramente più ampia, includendo nella valutazione di "Giustificazione economica dell'investimento" il concorso di tutte le componenti del sistema, quali hardware, software e servizi. Oltre ai criteri di non discriminazione e del value for money, la Commissione, per facilitare l'introduzione del software libero e per ridurre le spese nell'acquisto di software, propose che:

---

[18] *Indagine conoscitiva sul software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione*, Rapporto della Commissione, Ministro delle Innovazioni e Tecnologie, www.italia.gov.it, p. 12

[19] *Indagine conoscitiva sul software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione*, Rapporto della Commissione, Ministro delle Innovazioni e Tecnologie, www.italia.gov.it, p. 83

- I software custom (e le personalizzazioni) devono essere di piena proprietà (non necessariamente esclusiva) della PA. I contratti di outsourcing[20] devono includere opportune clausole di protezione.

- È necessario sostenere e facilitare il riuso dei software custom di proprietà delle PA, e la disseminazione dei risultati e delle best practice[21] tra tutte le PA del Paese.

- Tutti i pacchetti proprietari acquisiti su licenza devono essere disponibili per ispezione e tracciabilità da parte della PA. Le PA devono essere tutelate nel caso un fornitore di pacchetti non sia più in grado di fornire supporto.

- I sistemi informativi delle PA devono interagire attraverso interfacce standard che non siano vincolate ad un unico fornitore.

- I documenti delle PA sono resi disponibili e memorizzati attraverso uno o più formati. Di questi almeno uno deve essere obbligatoriamente aperto, mentre gli altri, se presenti, possono essere scelti a discrezione della PA tra quelli aperti o proprietari.

- Il trasferimento del software custom e delle licenze dei pacchetti tra PA deve essere libero da vincoli e favorito.

- È opportuno definire linee guida, strumenti di pianificazione e servizi di supporto ai processi di procurement di prodotti software nelle PA. Ciò deve attuarsi attraverso la valorizzazione ed il potenziamento delle competenze e delle risorse presenti sul territorio.

---

[20] L'Outsourcing (Esternalizzazione) è un termine usato in economia per intendere il complesso di pratiche che solitamente un'impresa dispone per ottenere lo svolgimento di alcune attività del processo produttivo da parte di un'altra impresa.

[21] Le Best Practice sono esempi di esperienze positive; il termine è spesso usato in ambito aziendale.

- È necessario definire politiche di disseminazione per i progetti di ricerca e innovazione tecnologica finanziati con fondi pubblici affinché vi sia maggiore riuso dei risultati. La modalità open source può essere uno strumento utile da sperimentare per diffondere prodotti software innovativi risultanti da tali progetti. Inoltre, tale approccio può essere sperimentato anche per ciò che concerne i software custom prodotti nell'ambito dei progetti finanziati attraverso i bandi di e-government.

Ancora, va sottolineata l'utilità di affiancare al criterio di value for money altri criteri di riferimento desunti dalla metodologia del Value Management, attività queste rivolte all'accertamento degli obiettivi, all'eliminazione degli sprechi e alla massima efficacia delle scelte adottate. Queste attività vengono svolte fondamentalmente nelle fasi iniziali, ma non è da escludere la possibilità che possano svolgersi anche nelle fasi successive, come proseguimento delle prime attraverso il metodo di rivisitazione. Nel dettaglio, le attività di Value Management si riassumono sostanzialmente in quattro punti:

- identificare e valutare (attraverso opportuni indicatori, non solo di tipo finanziario) i mezzi utilizzati per soddisfare i requisiti e gli obiettivi del progetto;

- verificare che le decisioni prese nell'arco del progetto siano le più efficaci a raggiungere gli scopi prefissati;

- in corso d'opera, investigare e verificare la fattibilità di modifiche, valutando i possibili risparmi;

- verificare, in definitiva, che le risorse impiegate nel progetto vengano spese ove forniscono in cambio il massimo valore[22].

Il lavoro svolto dalla Commissione Meo è stato necessario altresì a determinare forti linee guida in ambito di conservazione della documentazione della PA, allo stesso modo in vista della sostanziosa riduzione dei costi di gestione delle suite per ufficio. Il primo problema è stato quello di determinare quali siano i formati standard e quali siano aperti, come pure di rendere utilizzabile in questi formati la documentazione delle PP.AA. Se è vero che i formati standard vengono definiti come tali per la loro diffusione da un apposito ente riconosciuto a livello mondiale (come l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione - ISO), i formati aperti possiedono caratteristiche specifiche:

- *INDIPENDENZA*: il formato aperto, essendo libero e completo, permette all'utente di essere indipendente da uno specifico prodotto o fornitore.

- *INTEROPERABILITÀ*: gli stessi documenti in formato standard e aperto possono essere letti da sistemi informatici diversi e consentirne la diffusione e condivisione.

- *NEUTRALITÀ*: i formati aperti non obbligano l'uso di uno specifico prodotto, ma possono essere letti da doversi prodotti, lasciando all'utente la scelta su quale prodotto utilizzare.

- *PERSISTENZA*: i formati aperti tutelano il patrimonio informativo anche a distanza di tempo, poiché la documentazione aperta è accessibile e recuperabile senza bisogno di particolari conversioni.

---

[22] *Indagine conoscitiva sul software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione*, Rapporto della Commissione, Ministro delle Innovazioni e Tecnologie, www.italia.gov.it, p. 84

§2.3.2 – *Direttiva Ministeriale 19 Dicembre 2003*

Risultato diretto della "Indagine conoscitiva sul software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione" è la Direttiva 19 dicembre 2003, intitolata "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni", denominata anche "Direttiva Stanca", dal nome dell'allora Ministro delle Innovazioni e Tecnologie, On. Stanca, il cui contenuto venne poi introdotto nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD - D.lgs. 82/05) allo scopo di facilitare la PA nella scelta di software più convenienti ed efficienti, sia da una prospettiva tecnica, sia da una economica. Andando all'analisi della Dir. Stanca, i principi cardine sono identificabili principalmente negli Art. 3,4,5 e 7. Entrando nel dettaglio, l'Art. 3 (Analisi comparativa delle soluzioni) dispone che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscano software sulla base di una valutazione comparativa tecnica ed economica tra le diverse soluzioni presenti sul mercato, valutando la conformità alle proprie esigenze, lo sviluppo di programmi ad hoc e l'acquisizione di programmi tramite il riuso, o l'acquisto di software proprietari mediante licenza d'uso, o acquisizione di programmi a codice sorgente aperto. Ovviamente va anche tenuto conto alla possibilità di utilizzare entrambi i tipi di software, proprietario ed a codice sorgente aperto, purché consentano la funzionalità dei sistemi. Ancora, l'Art.4 (Criteri tecnici di comparazione) prevede che le pubbliche amministrazioni privilegino le «soluzioni informatiche che, basandosi su formati dei dati e interfacce aperte e standard, assicurino 1'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze di sicurezza e segreto»[23], e inoltre non ridurre i sistemi informatici dipendenti da un solo fornitore, sia esso FLoss o Proprietario, garantire la disponibilità

[23]Direttiva 19 Dicembre 2003 - *Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni,* www.cnipa.gov.it (adesso www.digitpa.gov.it), Art. 4 lettera *a*

del codice sorgente per l’ispezione e la tracciabilità da parte della PA senza però modificare il codice sorgente, ed infine riprodurre dati e documenti in più formati, di cui almeno uno sia di tipo aperto. All’Art.5 (Proprietà dei programmi software) la Direttiva disciplina l’acquisizione «di programmi informatici sviluppati ad hoc, l'amministrazione committente acquisisce la proprietà del prodotto finito, avendo contribuito con proprie risorse all'identificazione dei requisiti, all'analisi funzionale, al controllo e al collaudo del software realizzato dall'impresa contraente. Sarà cura dei committenti inserire, nei relativi contratti, clausole idonee ad attestare la proprietà dei programmi»[24]. Per ultimo, l’Art.7 (Riuso) favorisce il riuso dei programmi di proprietà della PA, la facile portabilità dei programmi ad hoc su altre piattaforme, e di includere clausole nel contratto col fornitore che lo vincolino, per un certo lasso di tempo, a fornire servizi volti al riuso. I risultati ottenuti dalla Commissione Meo e dalla Direttiva Stanca hanno ispirato successivi interventi legislativi, tra cui l’art.69 del CAD al comma 1 dispone che “Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni”, e successivamente nella Legge Finanziaria del 2007 (Legge 27 Dicembre 2006 n. 296) sono stati concessi finanziamenti la cui destinazione è riconosciuta ai progetti che «utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto»[25]. Inoltre, si rammenta il progetto “Verso Il Sistema Nazionale Di E-Government - Linee Strategiche” del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, che pone sette obiettivi strategici:

---

[24] Direttiva 19 Dicembre 2003 - *Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni*, www.cnipa.gov.it (adesso www.digitpa.gov.it), Art. 5

[25] Legge 296/06, Art.1 comma 895

1. Migliorare l'efficienza della Pubblica Amministrazione, ottenendo un forte cambiamento organizzativo e gestionale, grazie alle potenzialità dell'innovazione tecnologica

2. Realizzare l'interoperabilità e la piena cooperazione fra le Amministrazioni mediante la condivisione degli archivi e delle informazioni, per ridurre i tempi e semplificare le procedure.

3. Migliorare la trasparenza e l'efficacia della spesa pubblica attraverso strumenti che consentano un maggior controllo di gestione e della finanza pubblica.

4. Costruire la cittadinanza digitale, promuovendo l'e-democracy e superando il digital divide, attraverso lo sviluppo della banda larga, la rimozione degli ostacoli all'accesso e una più qualificata offerta di servizi on line.

5. Adottare un approccio sistemico per la misurazione della qualità e dell'efficienza dei processi nella PA, utilizzando le tecnologie per la valutazione, sia all'interno delle amministrazioni, che all'esterno, per rilevare la customer satisfaction.

6. Creare un ambiente favorevole alla competitività delle imprese e dare impulso alla crescita dell'industria ICT[26], promuovendo l'innovazione dei processi della PA e sostenendo iniziative in ambito Open Source.

7. Rendere l'Italia protagonista del processo di innovazione amministrativa in Europa attraverso una presenza più incisiva del nostro Paese in ambito UE e internazionale, che favorisca lo scambio di esperienze e di buone pratiche.

---

[26] ICT è un acronimo inglese per intendere Information and Comunication Technology, ossia la Tecnologia dell'Informazioni e Comunicazione.

Infine, il 16 Maggio 2007 il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, con il Decreto Ministeriale “Istituzione della Commissione per il software a codice sorgente aperto – ‘open source’ nella Pubblica Amministrazione”, ha nominato la *Commissione Open Source* con il supporto dell'Osservatorio Open Source del CNIPA[27], con il fine di realizzare:

a. un'analisi aggiornata delle posizioni in materia dell'Unione Europea, dei maggiori paesi europei, della Pubblica Amministrazione in Italia, nonché degli operatori di mercato;

b. la definizione di linee guida operative, concernenti le modalità di approvvigionamento di sistemi software e del software in generale, che consentano alla pubblica amministrazione di divenire un consumatore attento e intelligente di soluzioni open source, sviluppando una visione strategica della gestione dei sistemi informativi che comprenda la valutazione ed eventuale selezione di prodotti open source nell'ambito dell'offerta globale del mercato;

c. un'analisi delle possibilità offerte dall'approccio open source per favorire percorsi progettuali condivisi nell'ambito della pubblica amministrazione, nell'ottica di una migliore condivisione delle esigenze ed esperienze, dell'interoperabilità e riuso delle soluzioni sviluppate, e, in generale, di un miglioramento della qualità della domanda.

[27] Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, ed ora DigitPa, è un ente pubblico che esercita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dotato di autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, finanziaria e contabile, con il fine di attuare le politiche del Ministero per le Innovazioni e Tecnologie.

§2.4 – Software Free e Open nel Diritto Costituzionale

Il 2010 rappresenta, senza dubbio, l’anno della svolta per i diritti del Floss. Con la sentenza n.122 del 22 Marzo 2010, la Corte Costituzionale ha risposto alle questioni di incostituzionalità mosse dal Governo sulla Legge Regionale della Regione Piemonte del 26 marzo 2009 n.9 recante “Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione”. Con tale sentenza, sono state chiarite due problematiche che nel nostro ordinamento hanno fin ora caratterizzato l’utilizzo del software Floss. La prima di esse riguarda il riconoscimento della validità delle licenze e delle libertà di distribuzione e modifica, concesse dalla licenza e ritenute come diritti nati in capo all’autore del software. Infatti, per la Corte la licenza open esprime la volontà del titolare del copyright di rinunciare all’utilizzo delle tipiche facoltà escludenti, in modo tale da favorire l’interesse degli utenti e concedere la fruizione del codice sorgente, con la possibilità di avvalersi delle successive versioni modificate. La Corte dichiara l’illegittimità dell’art.1, comma 3 della legge regionale, il quale stabilisce che “Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n.633”, disponendo che secondo «Il citato art. 171-bis punisce “Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)”, estendendo la punibilità al fatto concernente qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La norma censurata […] sottrae al precetto penale la cessione, in qualsiasi forma, di software libero, ancorché essa possa rivelarsi abusiva sia per invalidità della licenza, sia per contrasto con eventuali limiti o

prescrizioni dalla medesima licenza previsti. […] le licenze open, proprio per garantire le libertà riconosciute all'utente, 'impongono precisi limiti alla possibilità di modificare (o negare) i diritti di quest'ultimo' e 'queste garanzie, naturalmente, si riflettono anche in vincoli e responsabilità per coloro che utilizzano, studiano, sviluppano tali software'. […] L'ampia formula adottata dal legislatore regionale, dunque, esclude dall'ambito applicativo del precetto penale anche condotte suscettibili di essere qualificate come abusive, superando il limite inderogabile dell'ordinamento penale e perciò ledendo la competenza esclusiva dello Stato». Appare evidente l'errore del legislatore regionale, il quale presupponeva che il software libero fosse esente dalla tutela prevista per il diritto d'autore, tutela garantita per qualsiasi opera d'ingegno, secondo quanto stabilito dalla legge n.633/41, pertanto assimilando la concessione di utilizzo libero alla nozione di Pubblico Dominio, avrebbe dovuto porre ovviamente al legislatore la questione logica dell'utilità di un contratto di licenza in una simile interpretazione. La dichiarazione di incostituzionalità e il riconoscimenti della efficacia giuridica delle licenze open e free pare ravvisare esplicitamente la validità dei principi contenuti nelle quattro libertà della FSD, spostando così l'attenzione sui diritti morali del titolare, anziché su quelli economici. Per ciò che concerne la seconda problematica, ossia la questione della tutela della libera concorrenza, il Governo si è posto la questione di legittimità della legge regionale in materia di libera concorrenza e in materia di copyright, preoccupandosi della possibilità che venissero lesi i diritti dei produttori e distributori di software proprietari. La risposta della Corte è palesemente a favore della libertà di scelta della regione di utilizzare il software libero, senza che venga leso il diritto di concorrenza. Si legge, infatti, che «Infine, si deve ancora ribadire che i concetti di software libero e di software con codice ispezionabile non sono nozioni concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì esprimono una caratteristica giuridica. In sostanza, ciò che distingue il

software libero da quello proprietario è il differente contenuto dell'accordo negoziale (licenza), posto a fondamento della disciplina dei diritti di utilizzazione del programma; e la scelta circa l'adozione dell'uno o dell'altro modulo negoziale appartiene alla volontà dell'utente. Ne deriva che la lesione della concorrenza, paventata dalla difesa dello Stato in relazione alla normativa de qua, non è configurabile». Alla luce di quanto esposto, appare chiaro che la sentenza in questione rappresenti un forte segnale del progresso informatico, dello sviluppo e della diffusione del software libero nel nostro ordinamento, nonché della volontà di garantire e tutelare questo nuovo strumento di progresso. L'aver riconosciuto la validità delle c.d. *license*, un istituto di origine anglo-americano, nel nostro ordinamento ha dato enorme forza alla già presente diffusione di questi contratti, come al riconoscimento del modello Copyleft, evincendo la contrarietà ad interpretarlo come "assenza di Copyright o di diritto d'autore", muovendo l'interpretazione della tutela del titolare, da economica e vincolante, ad una più nuova ed alternativa interpretazione di tutela dei diritti concessi dal medesimo titolare all'utente/utilizzatore all'interno di un diritto, latu sensu, costituzionale. Adesso, i software free ed open, e di conseguenza anche i formati standard aperti, godono di una più favorevole argomentazione per il loro utilizzo.

CAPITOLO 3 – ESAME TECNICO DELLA GENERAL PUBLIC LICENSE E ANALISI DEL CONCETTO DI COPYLEFT

§3.1 – *Definizione e tutela della GNU General Public License*

Come si è avuto modo di appurare, la GNU General Public License (o semplicemente GNU GPL) ha lo scopo non solo di fungere da manifesto idealistico per la Free Software Foundation, ma di operare come strumento di tutela del Software GNU. Il termine Licenza Pubblica Generale non va comunque frainteso col significato di *Public Domain*[28], concetto che sicuramente garantisce una maggiore diffusione e disponibilità dell'opera, ma che non offre alcun tipo di tutela giuridica all'autore. Quindi, rendere di pubblico dominio un software libero equivale a dire che chiunque può farne l'uso che vuole, con le relative conseguenze come plagio e speculazione. Per ovviare a ciò, piuttosto che intendere il termine "pubblico" come di pubblico dominio, bisogna interpretarlo come riferito ad una comunità organizzata, per l'appunto, la comunità informatica, essendo essa la prima che ha usufruito e contribuito alla diffusione del free software. Questa prospettiva eviterebbe che ognuno possa attribuirsi i diritti sul software, criptare il codice sorgente e iniziare a distribuirne versioni da lui modificate a scopo di lucro. Il problema maggiore, a questo punto, è quello di utilizzare uno strumento legale tipico che impedisca a terzi di sfruttare il software libero ed allo stesso tempo garantisca all'utente di avvalersi delle quattro libertà (libertà di studio, modifica, ridistribuzione e sviluppo) che sono i capisaldi dell'ideologia della FSF. Lo strumento di cui servirsi è il copyright, usufruendo della tutela garantita dal diritto d'autore e indirizzandolo come strumento di tutele delle libertà degli utenti. Fino a

---

[28] Per Public Domain si intende qualsiasi opera d'ingegno che per decadenza o diniego di interesse o ineleggibilità non trova tutela nel diritto d'autore e, pertanto, diviene di pubblico dominio.

questo momento il copyright era stato sempre inteso come strumento di tutela dell'autore (talvolta, autore ed titolare del copyright sono differenti ed è quest'ultimo a fruire della tutela), affinché potesse essere il solo a godere della libertà di utilizzo della propria opera d'ingegno. Adesso, la FSF ha sovvertito questa concezione, dando origine a un nuovo strumento di tutela, creato e atto a realizzare un «vincolo di tipo legale fra la disponibilità del codice»[29] e le libertà dell'ideologia della FSF. Si sta accennando al concetto di *Copyleft [permesso d'autore]*, introdotto per sovvertire l'idea del diritto d'autore; il termine Copyleft è un gioco di parole ideato da Stallman (*left* in inglese significa sia "sinistra", inteso come inverso di "right – destra", sia come participio passato di *leave*, ovvero il verbo "permettere"), che lascia intendere la funzione di strumento che sovverte le finalità delle licenze d'uso, le quali prevedono obblighi per gli utenti, in un decalogo dei loro diritti, divenuti in tal modo inalterabili e inamovibili. Per spiegare meglio come nasce il Copyleft ed il perché è stato doveroso sviluppare un'alternativa interpretazione del Copyright, è necessario rivisitare la storia del diritto d'autore negli Stati Uniti. Stallman, nel secondo volume del suo libro "Software Libero, Pensiero Libero", riassume accuratamente le diverse fasi della nascita del copyright, ponendo come spartiacque il XIX Secolo. Fino ad allora, la diffusione della conoscenza avveniva tramite manoscritti, che chiunque sapesse leggere e scrivere poteva copiare, modificare e ridistribuire, creando così copie identiche, copie ridotte, compendi e quant'altro. Con l'introduzione della stampa ed il sempre crescente numero di testi che si potevano realizzare e copiare, il Governo decise di realizzare uno strumento atto a tutelare lo sviluppo industriale, non disciplinando cosa i lettori potessero fare, ma cosa fosse vietato agli editori ed agli autori. Essendo, perciò, una regolamentazione industriale, non esisteva alcun disincentivo alla realizzazione di copie manoscritte dei testi stampati che

---

[29] S. Aliprandi, *Copyleft & OpenContent – L'altra faccia del copyright*, PrimaOra, Lodi, 2005, p.35

restavo nelle mani di chi li realizzava privatamente. La situazione mutò con l'innovazione tecnologica e lo sviluppo informatico che costringe il legislatore a riscrivere il concetto di copyright ed a reinterpretarlo in chiave restrittiva verso il pubblico. Tuttavia, l'ingerenza delle case editrici e le forti prospettive economiche portarono a sempre maggiori restrizioni ed un proporzionale aumento dei diritti in capo agli editori che ridussero al minimo le libertà degli utilizzatori. Sembra esserne prova il Digital Millennium Copyright Act del 1998 che ha approvato il rinnovo automatico del copyright ogni 20 anni, impedendo che un'opera di ingegno possa diventare di pubblico dominio. «La legge del 1998 che estende il diritto d'autore per ulteriori 20 anni è nota come il "Mickey Mouse Copyright Extension Act" perché uno dei suoi principali sponsor fu la Disney. Questa si rese conto che il diritto d'autore su Topolino stava per scadere, qualcosa che andava assolutamente evitato perché da quel copyright guadagnava molto denaro»[30]. Infine, la Globalizzazione ha funto da catalizzatore nella limitazione dei diritti d'autore e nella diffusione del modello economico-monopolista del copyright statunitense. L'importazione di tale modello appare realizzabile anche grazie all'intervento delle organizzazioni internazionali del commercio, come ad esempio della NAFTA (Accordo Nordamericano per il libero scambio), che negli anni '90 iniziò ad imporre agli Stati aderenti le nuove interpretazioni vincolanti del Copyright.

§3.1.1 – *Analisi dei contenuti e degli scopi della GNU General Public License*

Si passa adesso ad analizzare il contenuto della Licenza GPL nella *versione 3*[31], la più recente, rilasciata il 29 Giugno 2007. La frase "Chiunque può copiare e distribuire copie letterali di questa licenza, ma non è consentito

---

[30] R. Stallman, *Software Libero - Pensiero Libero Vol.2*, Stampa Alternativa, Viterbo, 2004, p.58

[31] La versione 3 della GPL è consultabile sul sito www.gnu.org/licenses/gpl.html in lingua originale. Il testo tradotto è disponibile nella sezione Documentazione del presente libro.

apportare alcuna modifica” è di apertura, volta a introdurre i concetti giuridici-ideologici su cui si basa l’intero testo, espressi e approfonditi nel *Preambolo*. In esso ritroviamo i concetti già affrontati di libertà, condivisione e free software, in sostanza i concetti etici e giuridici perseguiti dalla FSF, come pure un’anticipazione delle responsabilità degli sviluppatori, la conflittualità con le leggi che proibiscono il software libero e il concetto di Tivoization. Questi ed altri punti esposti nella licenza indicando l’intento programmatico della GPL, definendo le modalità d’utilizzo, i principi tecnico-giuridici, le responsabilità e le garanzie offerte dalla Free Software Foundation. Partendo dall’analisi della *Sezione 0,* in essa sono riportate una serie di definizioni tecnico-giuridiche per una corretta interpretazione della licenza (vengono fornite le definizioni di copyright, programma, opera tutelata, propagazione) e una prima indicazione sugli ambiti d’applicazione della stessa. Il concetto di distribuzione è il primo di questi ambiti. Per distribuzione «si intende qualsiasi tipo di propagazione che consenta a terzi di fare o ricevere copie»[32] e ciò non riguarda solo la propagazione dell’opera, ma si riferisce chiaramente anche all’obbligo di propagare e trasferire degli stessi diritti ricevuti tramite “Adeguate Informazioni Legali” che facciano riferimento esplicito ad un’appropriata notizia sul copyright e che informino l’utente su una mancanza di garanzia che i licenziatari ritrasmettano l’opera sotto la licenza GPL. Nella *Sezione 1* viene data una definizione concettuale del Codice Sorgente di un’opera come «la forma preferenziale attraverso la quale si possano apportare modifiche all’opera stessa»[33] e la definizione di “Codice Oggetto” inteso come qualsiasi forma dell’opera diversa dal codice sorgente. La GPL, nelle sue ultime versione, pone il problema di rendere disponibile all’utente ogni fonte, affinché possa realizzare o modificare

---

[32] “means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies” 0. Definitions. – GPLv3

[33] “the preferred form of the work for making modifications to it” 1. Source Code. – GLPv3

un'opera, includendo nel concetto di fonti il Codice Sorgente, il Codice Oggetto e le Librerie di Sistema. Appunto nella Sezione 1 vengono poste le linee di definizione di Libreria di Sistema da recepire come qualsiasi cosa che non sia l'opera stessa nella sua interezza, che non sia parte di essa, anche se è in essa inclusa e che serve a rendere utilizzabile l'opera con il Componente Principale, che qui rappresenta il componente essenziale del sistema operativo, ovverosia il kernel o il window system. In termini tecnici, le Librerie di Sistema sono l'insieme di funzioni che definiscono le attività e l'interazione con il software, di cui non fanno parte integrante, tanto da ritenerli una sorta di presoftware, tuttavia hanno lo scopo di gestirne il regolare funzionamento. La *Sezione 2* si occupa della validità della licenza GPL, con la quale si definiscono esplicitamente i limiti delle attività consentite dalla licenza ed escludendo dalla copertura GPL ogni altra attività, utilizzando uno strumento di decadenza automatica dei diritti. Si tratta di delineare due binari guida, uno con efficacia positiva ed uno con efficacia negativa. L'efficacia positiva si deduce dall'estensione della GPL all'output dell'opera, di fatto, la GPL afferma chiaramente che «l'output generato dall'opera è coperto da questa Licenza solamente se l'output stesso contiene, anche solo in parte, l'opera tutelata»[34]. L'efficacia positiva della GPL si estende anche alle opere copiate e propagate, purché venga rispettato il principio di distribuzione sancito dalla licenza. Ciò che riguarda l'efficacia negativa, è desumibile dalle condizioni già citate, le quali attuano la decadenza dei diritti licenziati, e dal divieto espresso di sub licenziare, che verrà approfondito nella Sezione 10. La *Sezione 3* riguarda la conflittualità con la normativa internazionale sancita dal Trattato WIPO[35] (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) del 20 dicembre

[34] "The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work" 2. Basic Permissions. – GPLv3

[35] La World Intellectual Property Organization (WIPO, detta anche OMPI – Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite. E 'dedicata allo sviluppo di un equilibrato ed accessibile sistema internazionale sulla proprietà intellettuale (IP) - www.wipo.int

1996 sul diritto d'autore. La GPL intitola non a caso questa sezione "Tutela dei diritti legali degli utenti dalla Legge Anticirconvenzione", con lo scopo di rendere chiara la distinzione tra i contenuti GPL a tutela dell'opera e la normativa del Trattato WIPO. Precisamente, all'art.6 (Diritto di distribuzione) del Trattato, la distribuzione al pubblico è consentita solo agli autori dell'opera mediante vendita o altre forme di cessione dei diritti, quindi, al contrario di quanto stabilito dalla GPL, è negata qualsiasi forma di distribuzione che non sia legata alla cessione dei diritti in capo all'autore, pertanto non sarebbero ammessa la concessione dei diritti morali. La GPL rigetta di concepire l'opera come un'efficace misura tecnologica in applicazione del Trattato WIPO o di qualsiasi altra legge ad esso simile e proibisce i mezzi, posti dal trattato, che limitano le libertà fondamentali del software libero. Da quanto detto, si evince la grande carenza di internazionalizzazione della GPL, che rimane slegata a qualsiasi forma di legge che non sia quella del Copyright, e predilige la sola versione inglese del testo della licenza, riconosciuta come unica forma legale, affinché essa possa essere regolarmente applicata al software da tutelare, evitando di inciampare in sfumature linguistiche di ogni sua possibile versione di traduzione. Diviene, perciò, più comprensibile la scelta di immettere nella GPL il divieto di apporre modifiche alla versione rilasciata, specificando in questa sede che anche la traduzione va intesa come una forma di modifica del testo.

§3.1.2 – *Distribuzione*

Il tema della Distribuzione viene, invece, affrontato dalle *Sezioni 4,5 e 6*, rispettivamente riguardanti le copie letterali, le versioni modificate e le versioni non-source. La GPL nella versione 3 utilizza il termine inglese "Conveying", la cui traduzione letterale è *trasmettere*, e viene inteso in questa licenza come distribuzione, affinché si possa dare una definizione pienamente comprensibile in tutto il mondo. Di fatti, nelle precedenti

versioni della licenza, l'utilizzo di altri termini forviava l'interprete di quel diverso Paese, la cui legge sul copyright aveva applicazione diversa da quella statunitense, all'utilizzo differente da quello ideato nella GPL. Ecco perché la GPL, nell'attuale versione, può definirsi una Licenza Globale. La distribuzione delle copie letterali tratta dei mezzi e della modalità con cui si distribuisce il programma ed il codice sorgente. È possibile impiegare qualsiasi supporto digitale, per esempio un supporto rigido (CD-Rom, USB Flash Drive, Hard Disk Drive, etc.), un supporto in rete (Server Web o FTP), o ancora il nuovo sistema BitTorrent, pur rilasciando: identiche copie del codice sorgente in ogni riproduzione; un'apposita nota sul copyright; inalterate tutte le note che riguardano la licenza e fissare i termini aggiuntivi non-permissivi, secondo la Sezione 7; una copia della licenza a tutti i destinatari. La distribuzione delle versioni a Sorgente Modificato (Sezione 5) avviene secondo i termini alla Sezione 4, tuttavia solo se riportate adeguate informazioni sulle modifiche (compresa la data di modifica), nonché venga affermato che l'opera deve essere accompagnata dalle Adeguate Informazioni Legali, senza limitare ad alcun soggetto l'utilizzo dell'opera e, per ultimo, che la versione modificata sia stata licenziata sotto la GPL, nella sua interezza, in modo tale che si possa estendere all'opera nel suo complesso e a tutte le sue parti. La Sezione 5 si conclude con il riferimento ai c.d. "aggregati", ovvero «la riunione di un'opera coperta da questa Licenza assieme ad altre opere separate e indipendenti, che non siano per loro natura estensioni del Programma, e che non sono combinate con esso a formare un nuovo differente programma»[36]. Il copyright risultante dalla c.d. aggregazione, in capo al soggetto che l'ha eseguita, non deve limitare l'accesso o i diritti che derivano all'utente dalle licenze delle opere che costituiscono l'aggregato, per di più è impensabile che l'inclusione di

[36] "A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program" 5. Conveying Modified Source Versions. – GPLv3

un programma licenziato GPL in un aggregato conduca all'applicazione di questa licenza alla altre opere dell'aggregato. Il discorso sulla distribuzione si conclude con i formati Non-Sorgente, ossia diffusione di programma in formato di Codice Oggetto coperto da GPL, ammesso che si fornisca il Codice Sorgente Corrispettivo tramite supporti di distribuzione sia fisici, che di rete. Le condizioni imposte sono fornite nella Sezione 6. L'analisi dei punti a), b) e c) si concentra sulla distribuzione tramite mezzi fisici, con i quali il codice oggetto è fornito con il codice sorgente corrispettivo, accompagnato da un'offerta scritta valida per almeno 3 anni o per il tempo in cui si presta assistenza di supporto per il prodotto, ad «un prezzo non superiore al costo ragionevole per effettuare fisicamente tale distribuzione del sorgente»[37]. I punti d) ed e) si occupano delle distribuzione del codice oggetto tramite server di rete. È concessa la possibilità che il codice sorgente sia distribuito su un serve diverso da quello in cui è presente il codice oggetto, purché si forniscano chiare indicazioni sull'ubicazione del codice sorgente. Oltre alla distribuzione su server di rete, la GPL si avvale anche del metodo Peer-to-peer, a condizione che la distribuzione avvenga gratuitamente. Infine, la GPL si premura di fornire all'utente anche le informazioni sull'installazione, in un formato che le rendano pubbliche e liberamente accessibili in un documento non protetto da password o chiavi, in modo da aprirlo, leggerlo e copiarlo.

§3.1.3 – *La Rete Paritaria: P2P*

Il termine Peer-to-peer o P2P indica la c.d. rete paritaria, in cui ogni computer funge da client e, allo stesso tempo, da server, divenendo l'antitesi del sistema gerarchico client-server. I Sistemi di file-sharing si basano sul P2P, consentendo lo scambio tra utenti di file anche in fase di download. Il progresso di questo sistema, ha portato nel 2001 la RIAA (Record Industry

---

[37] "a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source" 6. Conveying Non-Source Forms. – GPLv3

Association of America) ad un’azione legale nei confronti di Napster, il primo sistema P2P che permetteva di scaricare illegalmente materiale protetto dal copyright(foto, video, musica, testi) semplicemente installando un software di condivisione file. La chiusura di Napster non fece altro che avviare la nascita di molti altri software p2p, come Gnutella, WinMX, Kazaa, eMule e tanti altri. Il diffondersi e diversificarsi di questi programmi portò ad una serie di interventi normativi, primo fra tutti il NET (No Electronic Theft Act) del 1997 che punisce chi consapevolmente distribuisce, copia e scambia opere protette da copyright, con il fine di ottenere un vantaggio commerciale o privato. Una questione complementare, ancora largamente dibattuta, riguarda la responsabilità dell’Internet Service Provider (ISP), qualora un soggetto, usufruendo dei server di uno specificato provider, commetta ripetute violazioni delle norme del copyright. Ancora il DCMA (Digital Millennium Copyright Act) ritiene responsabile gli ISP per la presenza di contenuti illeciti nei PC dei loro utenti. Un altro pesante intervento è dovuto all’*Inducing Infringement of copyright Act*, noto anche come *INDUCE Act*, che punisce chiunque aiuti, convinca, consigli, sproni a violare il copyright. Nell’ordinamento italiano, gli interventi in materia sono la Legge 25 Maggio 2004 n.128 o Legge Urbani, che ha introdotto la lettere *a-bis* al secondo comma dell’Art.171-*ter* della L.d.A. disponendo che: “in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa”, non facendo distinzione tra l’uso personale o commerciale del materiale coperto da copyright. Per di più, la Legge Urbani persegue l’uploading in quanto requisito necessario o agevolato del downloading, in tal modo punendo chi carica materiale protetto per essere scaricato da altri. Sempre in analisi della Legge 633/41, si ritrovano:

- Art. 174-ter, comma 1: “Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale”;

- Art. 171, comma 1 lettera a-bis: [è punito chiunque a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma] “mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa”;

- Art. 171-ter, comma 1 lettera a: [è punito chiunque a fini di lucro] “abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento”;

- Art. 70, comma 1-bis: “È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso

in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma".

L'introduzione del comma 1-bis all'Art.70, inserito dalla Legge 9 Gennaio 2008 n.8, ha fatto notevolmente discutere e tutt'ora rappresenta un enorme limite alla diffusione in rete di materiale digitale, di fatti, ciò che tocca maggiormente è il diritto dei cittadini al *fair use*. «Fair use è un termine statunitense, riportato in Europa con le eccezioni e le restrizioni statuarie che tutelano l'interesse della società nel mantenere la conoscenza e la creatività come parte del proprio tessuto»[38], ed in codeste eccezioni rientrano l'uso di parti dell'opera o dell'opera intera per scopi didattici o scientifici (come previsto dall'art. 65 e seguenti della Legge 633/41, Titolo I, Capo V "Eccezioni e limitazioni"). Tuttavia, non è chiaro come nella pratica possano essere applicabili parti di opere o intere opere in bassa risoluzione o degradate ai fini scientifici o didattici e la norma appare evidentemente poco chiara e definita. Sebbene la diffusione dei software liberi e della loro documentazione avvenga prevalentemente via internet, con sistemi di diffusione diversi e gratuiti, l'introduzione di questo comma ne limiterebbe notevolmente la diffusione, a meno che non sia esplicitamente destinati all'uso didattico ed in bassa risoluzione, ma il riconoscimento della validità delle licenze free ed open nella sentenza 122/2010 della Corte Costituzionale ha, senza dubbio alcuno, garantito il raggiungimento dei fini prefissati dalle medesime licenze. Sempre in Italia, con il Decreto Ministeriale del 23 Luglio 2004, il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie di concerto con i Ministri per i Beni e le

[38] J. Smiers e M. van Schijndel – *La fine del Copyright: Come creare un mercato culturale aperto a tutti,* Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, Viterbo, 2009, p.44

Attività Culturali e delle Comunicazioni, nomina la Commissione Interministeriale per la stesura del rapporto “I Contenuti Digitali dell’era di Internet”. All’interno del rapporto si svolge un’analisi accurata dei sistemi P2P, vagliandone gli effetti benefici e dannosi, distinguendo tali sistemi in tre categorie:

- **Peer-to-Peer di Prima generazione:** è il sistema sviluppato con Napster, attraverso cui la condivisione avveniva mediante un sistema client-server, con il server che mantiene la lista dei file disponibili sui singoli nodi. Ogni volta che un utente si connette o disconnette la lista si aggiornava. Ogni utente, registrato, faceva una richiesta sul server centrale per trovare un file, poi riceveva una lista di file disponibili e la loro localizzazione nel network Peer-to-Peer ed effettuava il download direttamente dal computer di un altro utente. Tuttavia, la struttura di un server centrale rendeva semplice l’identificazione dell’utente. I P2P di prima generazione sono definiti *Sistemi Centralizzati*, per la presenza di un server centrale per la condivisione.

- **Peer-to-Peer di Seconda generazione:** con la chiusura di Napster nel 2000, si sviluppano nuovi sistemi P2P come Gnutella, eMule, eDonkey e Kazaa. Tali sistemi si basano su una connessione diretta; le ricerche si propagano tra gli utenti senza passare per nessun server o punto nodale. In questo caso vengono usate relazioni tra più utenti contemporaneamente e la ricerca avviene in modo sequenziale su ogni computer connesso in Peer-to-Peer. La struttura, non esistendo un sistema centrale, è più robusta, la rete sopravvive anche se si elimina un nodo e se questo si comporta in modo anomalo. Il percorso dei dati rimane ancora tracciabile, gli utenti sono identificabili con operazioni civetta ed intercettazioni. I P2P di seconda e terza generazione sono *Sistemi Decentralizzati.*

- **Peer-to-Peer di Terza generazione:** Mute è un sistema di terza generazione, sviluppato per consentire l'anonimato ai propri utenti. Le ricerche si propagano tra gli utenti collegati senza passare per nessun server centrale o nodo preferenziale, le comunicazioni vengono cifrate con algoritmi crittografici militari; la comunicazione non è diretta (richiedente/fornitore) ma i dati transitano su più nodi scelti casualmente. Inoltre, l'identificazione dell'utente è di fatto resa molto più complessa in quanto l'IP reale è sostituito da un indirizzo virtuale generato casualmente

In prospettiva europea, la normativa introdotta dalla Direttiva 2004/48/CE sul Rispetto dei Diritti di Proprietà Intellettuale appare alquanto sibillina. In analisi del *considerando 14,* si coglie che le misure più gravi in caso di procedimento, per il soggetto che abbia violato il diritto d'autore "siano applicate unicamente ad atti commessi su scala commerciale", specificando successivamente che "Per atti commessi su scala commerciale si intendono gli atti effettuati per ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti, con l'esclusione di norma degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede". Poi, quando si afferma che si "lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di applicare tali misure anche nei confronti di altri atti", si presume che il legislatore europeo voglia escludere l'utente finale da misure repressive ed avvalersi di questo sistema per colpire colui che realizza la violazione, con qualsiasi mezzo, presumendo anche tramite rete telematica, anche se il legislatore non fa nessun chiaro riferimento a proposito. Solo all'art 8, comma 1, lettera c, si evince un indiretto e forse oscuro riferimento alle reti telematiche, infatti si legge che "l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che ... sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale

servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto". Da tale testo si potrebbe estrarre un'interpretazione enigmatica che imporrebbe alle compagnie ISP di fornire informazioni circa i propri clienti che potrebbero aver agito in violazione delle norme sulla proprietà intellettuale.

§3.1.4 – *Termini Aggiuntivi e Rescissione*

Alla Sezione 7 sono definiti come termini aggiuntivi le condizioni che integrano la licenza. Oltre a essere considerate parte integrante della licenza, se apposte, esse posso essere applicate o all'intero programma o ad una parte di esso, ma in questo caso rimangono vincolanti solo per tale parte. In ogni caso, quando si distribuisce un'opera coperta da licenza GPL, è possibile rimuovere i termini dalla copia dell'opera o da parte di essa, a discrezione dell'utente ed, ancora, aggiungere termini su materiale aggiunto, per il quale si dispone una licenza di copyright. È, altresì, possibile integrare la licenza con termini che:

a) Affermino l'inesistenza di garanzia o limitino la responsabilità del programma in modo diversa da quanto stabilito dalle Sezioni 15 e 16 della GPL

b) Richiedano la conservazione di specifiche note legali o Adeguate Informazioni Legali

c) Vietino di divulgare informazioni errate riguardanti l'origine e la provenienza del programma o riportino un marchio diverso da quello della versione originale

d) Limitino, per scopi pubblicitari, l'uso del nome dell'autore o detentore del diritto d'autore

e) Neghino le prerogative offerte dalla legge di copyright

f) Richiedano un indennizzo per l’autore a causa della distribuzione dell’opera

Per quanto riguarda la Rescissione, alla Sezione 8, essa si attua qualora si violasse una delle condizioni che regola la modifica o la distribuzione del programma, con la conseguenza della cessazione dei diritti garantiti dalla licenza. Tuttavia, la GPL offre una via per ottenere nuovamente gli effetti in capo alla licenza provocando la fine della violazione, a meno che il titolare del diritto d’autore non comunichi entro 60 giorni a colui che ha commesso la violazione di ritenere ripristinati i suoi diritti. Qualora si trattasse della prima violazione, il termine per la comunicazione è di 30 giorni. Infine, gli effetti della cessazione non si estendono ai terzi che abbiano ricevuto copie o diritti da chi ha violato la licenza e, nel caso in cui non si ripristino tutti i diritti in via permanente, si dichiara l’incompatibilità a ricevere nuove licenze per la stessa opera. Le condizioni imposte da questa sezione hanno funzione deterrente per i possibili futuri trasgressori, in modo da incentivarli a rispettare la licenza, ed in più servono a tutelare gli utenti che eseguono i programmi protetti da questa licenza.

§3.1.5 – *Accettazione della Licenza*

Utilizzando il sistema Peer-to-peer o altri metodi di distribuzione libera e digitalizzata, spesso si chiede se gli effetti derivanti da tale distribuzione corrispondano ad un’accettazione, seppur tacita, della licenza. La GPL chiarisce che al fine di ottenere o eseguire una copia, non è necessario accettare i termini di licenza, ma propagare e modificare un’opera, senza accettare la licenza, costituirebbe comunque una violazione del diritto d’autore. Ecco perché, ogni qual volta che si modifica o si propaga copia dell’opera, si considera accettata implicitamente la licenza. Di fatto, la distribuzione di un software o di una qualsiasi opera coperto da GPL deve essere fornita da un link o un altro strumento che consenta all’utente di risalire e ottenere una copia della licenza del software, così da giustificarne

l'accettazione implicita, poiché non è ovviamente obbligatorio far leggere all'utente le condizioni contrattuali, ma è inequivocabilmente dovuto attuare tutti i mezzi possibile per metterlo a conoscenza della licenza. Il discorso diventa complesso nel caso delle "Transazioni sull'entità", intese come accordo a trasferire il controllo di un'organizzazione, o anche la scissione e la fusione societaria. In questo caso, le copie dell'opera ricevute da qualunque soggetto, che abbia partecipato alla transazione sull'entità, riceve qualsiasi licenza d'uso che il dante causa aveva o poteva distribuire secondo quanto affermato dalla Sezione 9, discussa in precedenza. Queste due sezione sono chiaramente lo strumento che permette di conciliare i termini della licenza con la distribuzione del prodotto, in modo tale che chiunque sia in possesso di un'opera possa scegliere liberamente se usarla o meno, e nel caso di propagazione o modifica accetta tacitamente il contratto di licenza.

§3.1.6 – *I Brevetti e la Tivoizzazione*

Oltre alle licenze Eula ed il copyright, i brevetti costituiscono un altro grave limite all'applicazione delle quattro libertà. La sezione 11 si occupa della disciplina dei brevetti. Come accaduto per i contratti di licenza, le parti si accordano affinché il titolare del brevetto ceda tramite "licenza di brevetto" i propri diritti agli utenti, rinunciando a far valere in futuro questi diritti sull'opera brevettata, senza chiedere il pagamento sui diritti d'autore, al fine di propagare, ridistribuire, copiare, modificare le opere modificate. Tuttavia, la GPL va incontro a determinati limiti legali, a cui non può ovviamente sottrarsi, ma può nondimeno disporre delle licenze per brevetti in modo tale che, a determinate condizioni che neghino i diritti richiesti per la diffusione del software libero, i suoi possessori possano rinunciare esplicitamente al brevetto o depositare copie del sorgente in appositi server di rete o estendere la licenza di brevetto, non oltre i limiti della GPL, ad ogni altro utente. Fino alla GNU GPL v2, i licenziatari venivano persuasi a non utilizzare i brevetti

per tutelare le loro opere, a causa della non estendibilità della copertura a chi riceveva il sorgente. Il motivo si riscontra nella natura giuridica dei brevetti, che anziché tutelare la forma di espressione, si occupano di preservarne l'idea o il concetto. Per essere chiari, il copyright tutela l'opera d'ingegno, mentre il brevetto tutela l'invenzione. Con la versione 3 si è arrivati alla realizzazione di queste licenze di brevetto, con le quali è possibile estendere la copertura ai successivi utilizzatori. Infine, la GPL si occupa anche dei "brevetti discriminatori", ossia quei brevetti che negano a priori la possibilità di esercitare i diritti concessi dalla stessa GPL. Sebbene la GPL riesca ad astenersi dalla normativa prevista dal DMCA, ha dovuto affrontare nel 2005 un nuovo problema, legato alla diffusione di un dispositivo di registrazione video digitale chiamato TiVO che integrava un software licenziato con la GNU GPL v2, ma che limitava lo studio e la modifica al software con restrizioni sull'hardware, rendendo quindi nulla ognuna delle quattro libertà della FSF senza l'autorizzazione dell'azienda produttrice. Anche in questo caso, la GPL v3 ha introdotto misure contro le restrizioni alle libertà fondamentali (Tivoizzazione è un termine creato da Stallman per indicare proprio queste restrizioni), e incentivando il rilascio del sorgente utilizzato su un particolare hardware, cosicché non vi siano più limitazioni e si favorisca una maggiore compatibilità sulla macchina, evitando lo sviluppo di strumenti tecnici atti ad aggirare le leggi e le regolamentazioni.

§3.1.7 – *Affero GNU GPL*

La Affero GNU GPL nasce nel 2007 come idea di applicare la licenza ai software di una rete di calcolatori. La AGPL è speculare della sua sorella maggiore GNU GPL, tuttavia contiene una clausola di particolare importanza, ossia la numero 13 che dispone: «Nonostante qualsiasi altra disposizione di questa licenza, se si modifica il Programma la versione modificata deve visibilmente offrire a tutti gli utenti che interagiscono con

esso da remoto attraverso una rete di computer (se la tua versione supporta tale interazione) la possibilità di ricevere il Sorgente Corrispondente della versione, fornendo l'accesso al Sorgente Corrispondente da un server di rete senza alcun costo, attraverso alcuni strumenti standard o abituale di facilitare la copia del software. Questo Sorgente Corrispondente deve comprende il Sorgente Corrispondente per qualsiasi opera coperta dalla versione 3 della GNU General Public License che è costituita ai sensi del paragrafo seguente»[39]. L'AGPL è stata realizzata a seguito di un problema interpretativo della GPLv2, la quale non veniva violata nella lettera. Tale problema è noto come ASP Ioophole, verificatosi quando un'azienda che, nonostante facesse uso di software libero, distribuiva applicazioni web dirette a sfruttare i servizi tramite application web remote, pertanto non erano dirette all'utente finale. Occorre specificare che la AGPLv3 non è una versione successiva della versione AGPLv1 (Affero General Public License), sviluppata dalla Affero Inc. nel Marzo 2002 e basata sulla GPL v2, mentre la AGPLv3 (GNU Affero General Public License) è pubblicata dalla FSF e basata sulla GNU GPL v3.

§3.1.8 – *Esclusione di Garanzia e Limitazione della Responsabilità*

Le Sezioni 15 e 16 riguardano più da vicino il diritto civile in generale, trattando appunto dell'esclusione di garanzia e della limitazione della responsabilità. La Sezione 15 dispone che non vi è garanzia per il programma, poiché i titolari del copyright offrono il programma "AS IS",

---

[39] "Notwithstanding any other provision of this License, if you modify the Program, your modified version must prominently offer all users interacting with it remotely through a computer network (if your version supports such interaction) an opportunity to receive the Corresponding Source of your version by providing access to the Corresponding Source from a network server at no charge, through some standard or customary means of facilitating copying of software.This Corresponding Source shall include the Corresponding Source for any work covered by version 3 of the GNU General Public License that is incorporated pursuant to the following paragraph." 13. Remote Network Interaction; Use with the GNU General Public License – AGPLv3

cioè così com' è, senza garanzia di alcun tipo che possa garantire la commercialità o l'utilizzabilità. Lo scarico della responsabilità avviene in capo all'utilizzatore del programma, il quale sostiene da solo i costi di manutenzione in caso di difetti. La responsabilità dell'utilizzatore è ancora più evidente nella Sezione 16, in cui, in nessun caso, «i titolari del diritto d'autore, o qualunque altra parte che modifica e/o distribuisce il programma secondo le condizioni che precedono, possono essere ritenuti responsabili […] per danni, incluso qualsiasi danno generico, speciale, incidentale o consequenziale dovuto all'uso […] del programma»[40]. La scelta di inserire queste due sezioni appare abbastanza chiara, se si pensa alla natura del software libero, e proprio per le sue caratteristiche di sviluppo e trasmissione, che apparirebbe impensabile far ricadere la responsabilità, sempre secondo l'interpretazione della licenza, sul titolare del diritto d'autore, soggetto non sempre definito e definibile. Tuttavia, nella Sezione 17, la GPL fornisce uno strumento di compatibilità con ordinamenti giuridici il cui diritto interno sulle norme di diritto d'autore potrebbe essere incompatibile con i termini delle Sezioni 15 e 16. In tal caso, le corti di giustizia di quel Paese applicano la normativa locale che possa avvicinarsi quanto possibile ai concetti esposti dalla GPL.

§3.1.9 – ***Concetto di "Viralità" della GPL***

Nel periodo finale dell'appendice esplicativa della licenza si afferma che «La GNU General Public License non consente di incorporare il programma all'interno di software proprietario»[41]. Da ciò deriva il c.d. problema della Viralità della General Public License. Prima di approfondire, occorre

---

[40] "ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE [...] INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE [...] THE PROGRAM" 16. Limitation of Liability. – GPLv3

[41] "The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs." How to Apply These Terms to Your New Programs – GPLv3

chiarire che il software non deve essere inteso come una monade, ovvero un elemento autonomo e rigido, ma come un complesso sistema di comandi e istruzioni racchiusi nel codice del programma. Quanto chiarito ci permette di concepire come la libera disponibilità del codice sorgente e la sua modificabilità possa spingere le aziende dei software proprietari ad acquisirne la struttura e rielaborarla per renderla commerciabile. Fintanto che la licenza GPL copra l'intero codice sorgente, il problema non sussiste, tuttavia esiste una parte del codice software, su cui si basa la struttura dello stesso codice sorgente, la cui accessibilità non può essere preclusa. Si tratta delle c.d. Librerie di Sistema, già viste nella Sezione 1, e descritte come "l'insieme di funzioni che definiscono le attività e l'interazione con il software". La particolarità delle Librerie di Sistema ci porta a considerarle come un particolare microsoftware immesso in un software, di cui è parte necessaria e distinguibile, perciò non possono essere rigidamente inserite nel concetto di codice sorgente. Tuttavia, a causa della loro natura autonoma, un inserimento di una Libreria di Sistema, utilizzata precedentemente in un software libero e poi riutilizzata in uno proprietario, porterebbe alla perdita delle sue potenzialità. Ragion per cui, la Free Software Foundation ha istituito una licenza apposita per le librerie, denominata *Lesser GPL* o LGPL. Quanto esposto, aiuta a chiarire una volta per tutte il concetto di Viralità. Per *Virale* si intende qualsiasi fenomeno di propagazione non controllata, riconducibile ad un agente patogeno detto virus. La GPL è considerata ancora adesso il vettore di tale epidemia, che colpirebbe il mondo informatico. In altre parole, i permessi di distribuzione e modifica della GPL e la difese delle Librerie di Sistema della LGPL conducono al riutilizzo ciclico dei codici sorgenti, evitando all'autore di dover riscrivere da capo il codice essenziale alla creazione di una nuova opera software, e diffondendo così le tutele del copyleft ai nuovi software generati dal riutilizzo del codice sorgente, creando una propagazione automatica di tali licenze a macchia d'olio. Riassumendo, il problema della

Viralità della GPL consiste nell'applicazione automatica del copyleft in un programma generato dal codice sorgente di un programma già coperto da copyleft. Infine, va chiarito che il concetto di Viralità non si estende ai c.d. "aggregati" (vedi Sezione 5, GPLv3), coi quali il software licenziato GPL ha solo interazione.

§3.2 – *Introduzione al Copyleft*

Il copyleft non è un istituto giuridico alternativo o derivato dal copyright, bensì uno strumento di gestione dei diritti d'autore alternativo rispetto al copyright, dal quale trae le sue basi e il suo funzionamento. Esso nasce dallo sforzo della FSF di ottenere uno strumento che servisse ad assicurare all'utente del software libero le garanzie poste dalla GPL, cosicché adesso chiunque può realizzare un'opera e decidere come gestire i diritti che da essa derivano, come la modifica e la distribuzione dell'opera, nonché l'applicazione del copyleft a tutte le versioni successive o a tutte le opere derivate dal progetto originale, precedentemente coperto da copyleft, a garanzia delle libertà concesse all'utente. La dualità, realizzata dal binomio Licenze/Copyleft, crea i presupposti per la distribuzione delle opere d'ingegno e disciplina gli strumenti con cui «il detentore dei diritti chiarisce al pubblico quali diritti intende riservarsi sull'opera e quali intende invece "spogliarsi"»[42]. Tuttavia, ciò sembra non essere in contrasto da quanto disposto dall'art. 19 della L.d.A. per la quale tutti «i diritti esclusivi […] sono fra loro indipendenti»[43]. L'importanza di questo strumento di gestione dei diritti va analizzato alla luce della normativa vigente, al fine di chiarire la compatibilità e gli eventuali conflitti con l'ordinamento, nonché l'integrazione con la stessa normativa per chiarire gli aspetti applicativi delle licenze copyleft e le generali interazioni con la consueta interpretazione della legge sulla tutela delle opere d'ingegno. Si

---

42 S. Aliprandi, *Teoria e pratica del copyleft – Guida all'uso delle licenze Opencontent*, NdA Press, 2006, p.11
43 Art. 19 Legge 22 Aprile 1941 n.633

esamineranno i soggetti titolari dei diritti patrimoniali e dei diritti morali, come pure le facoltà che questi soggetti detengono sull'opera, e le conseguenze che hanno sugli utenti, sia che essi siano semplici utilizzatori o esperti che apportano modifiche e miglioramenti all'opera, così da crearne una derivata e poter carpire gli effetti giuridici su quest'ultima. L'aspetto contributivo che favorisce lo sviluppo dell'opera, la quale nasce come frutto del lavoro di un singolo gruppo o di un soggetto, si diffonde e si accresce grazie al reticolato cooperativo degli utenti (a volte da iniziative individuali, altre da gruppi ben organizzati), finendo per porre domande sugli appositi aspetti, sociali dapprima, giuridici successivamente. Sebbene il Copyleft sia applicabile ad ogni opera d'ingegno, i suoi effetti differiscono a secondo delle licenze utilizzate che definiscono una minore o maggiore intensità del copyleft o più ristrette libertà agli utenti di modificare il software: in questi casi si parlerà rispettivamente di *Copyleft Forte o Debole* e di *Copyleft Completo o Parziale*. Nel caso delle librerie di sistema, l'applicazione della Lesser Gpl produce un effetto minore della copertura del copyleft sulle opere derivate (che in questo caso viene definito *Copyleft Debole*), condizione ovviamente necessaria per favorire il riutilizzo delle librerie di sistema in altri software. Il *Copyleft Forte* è invece tipico della Gpl, in quanto essa estende in automatico la copertura a tutte le opere derivate, fornendo ad esse gli stessi strumenti di tutela previsti per l'opera originaria. Per quanto concerne il *Copyleft Completo o Parziale*, la discussione verte sulla possibilità di modificare in toto o parzialmente l'opera. Un esempio è la Free Documentation License che lascia la possibilità all'autore di decidere, al momento del rilascio, quali parti possono essere modificate e quali rimanere inalterate. La scelta muta in base alle intenzioni dell'autore che potrebbe voler mantenere inalterato un paragrafo del testo nel quale è riportato un pensiero personale. Infine, in questa fase introduttiva, va anche fatto un riferimento al motto del Copyleft: *"Copyleft – all rights reversed"* ovvero "tutti i diritti rovesciati" che rappresenta un gioco di parole con

prospettive antitetiche a quello del copyright in cui "all rights reserved" (tutti i diritti sono riservati). Non a caso, il simbolo del copyleft è rappresentato da una *C* cerchiata e capovolta.


[44]

§3.2.1 – Copyright e Diritto d'autore

Appare necessario, prima di entrare nel cuore dell'argomento, analizzare i principi che reggono i diritti d'autore, esaminandoli nei sistemi giuridici di cui si tratta in questo testo. Nonostante il copyright e il diritto d'autore siano sinonimi nel linguaggio comune, occorre studiare, seppur a grandi linee, le possibili differenze che li contraddistinguono. Il copyright ha matrice anglo-americana e nasce come istituto volto a promuovere l'industria culturale. L'etimologia del termine copyright (diritto di copiare) aiuta a comprendere meglio le sue finalità, votate alla distribuzione e riproduzione nel mercato a scopo di lucro. Ebbene, nei sistemi di Common Law, il copyright si occupa principalmente di tutelare i diritti in capo all'imprenditore/editore, impensierito solo di commercializzare l'opera. Si tratta di un sistema che basa la sua tutela solo sull'aspetto patrimoniale, che consiste nel cedere ad un imprenditore, appunto, i diritti patrimoniali dell'opera. Quanto testé detto è anche confermato nella sentenza della Corte di Cassazione n.587/69: «il termine copyright […] indica quel diritto di utilizzazione economica previsto dell'art.13 della legge 22 Aprile 1941 n.633». Come l'art.13 della Legge 633/41, in tema di diritto esclusivo di riproduzione, anche i successivi articoli definiscono i diritti patrimoniali esclusivi:

- Art. 14 - Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

[44] L'immagine è tratta dal sito www.copyleft-italia.it

- Art. 15, comma 1 - Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

- Art. 16, comma 1 - Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

- Art. 17, comma 1 - Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari.

- Art. 18 - Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera, nonché l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera in raccolta o introdurre qualsiasi modificazione.

- Art. 18-*bis* - Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, nonché il diritto esclusivo di dare in prestito o autorizzare il noleggio

- Art. 19 - I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti, il che significa che l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti, infine, essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno delle sue parti.

Ciò funge da preambolo ad un più complesso e ben orchestrato diritto d'autore sancito nel sistema giuridico statunitense. Negli Stati Uniti il copyright non è considerato un diritto naturale, ma semplicemente uno strumento per il progresso tecnologico e culturale della nazione, così importante che la stessa Costituzione degli Stati Uniti d'America all'Art.1, Sezione VIII, punto 8 dichiara: "Il Congresso avrà il potere di […] promuovere il progresso della scienza e di arti utili, garantendo per periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte". Dal testo si evince la scelta del legislatore di limitare il tempo d'applicazione del copyright, confermandone l'utilità sociale, anziché quella personale dell'autore, infatti se fosse stato un diritto naturale, esso sarebbe imposto invece di essere consentito. Il sistema copyright funziona tramite il c.d. *contratto sul copyright*, ossia l'assegnazioni di particolari privilegi ad autore ed editori, con l'effetto primario di incentivare la realizzazione e la pubblicazione delle opere, sebbene tutto ciò vada a discapito degli utenti, poiché da un lato si ricerca di creare un equilibrio tra i diritti dell'editore ed i diritti degli utenti, che ha come effetto quello di privilegiare sempre più la categoria dell'editoria che influenza così maggiormente le libertà degli utenti, raggiungendo un alto livello di ingerenza. Ciò si evince dal Digital Millennium Copyright Act (da ora

DMCA) introdotto dal Governo Clinton nel 1998, allo scopo di impedire lo sviluppo di strumenti o servizi tecnologici volti ad eludere le misure di accesso alle opere protette da copyright, prevedendo un notevole inasprimento delle pene a seguito della violazione. Il DCMA è così suddiviso:

I. **Atto di attuazione dei Trattati WIPO sul Copyright e Sulle Opere Performative e Fonografiche**: La prima parte attua le disposizioni dei Trattati WIPO del 1996, in tema di Diritti D'autore e di Tutela delle Opere Performative e Fonografiche. Le due sezioni di cui essa è composta, trattano rispettivamente della tutela delle opere dalla copia e di reprimere l'elusione degli strumenti del copyright. Questa seconda sezione è la più importante perché ha ridisegnato i sistemi di prevenzioni contro le elusioni e le violazioni di copyright, come stabilire che i videoregistratori analogici dovessero adeguarsi a quelli della Macrovision, così conferendo a questa il monopolio in campo di videoregistrazione analogica.

II. **Atto della limitazione della responsabilità sulla violazione del Copyright Online**: Questa parte è volta a tutelare gli ISP contro la responsabilità della violazione del copyright, a condizione che eseguano delle misure di adeguamento. Gli ISP devono impedire l'accesso al materiale che possa infrangere le regole sul copyright e rimuoverlo in caso di notifica della denuncia di violazione ad opera del suo autore o di un suo rappresentante.

III. **Atto sul concorso di garanzia nella manutenzione del computer**: La terza parte autorizza i tecnici informatici che riparano un PC a effettuare copie temporanee di software tutelato da copyright, fintanto duri la riparazione.

IV. **Disposizioni Varie**:

- Aggiungere e palesare le funzioni del Copyright Office, l'ufficio che si occupa delle registrazioni e del deposito del materiale copyright.

- Includere nuove disposizione per il Broadcasting[45]

- Includere nuove disposizioni per esemplificare l'educazione a distanza

- Includere ulteriori disposizione per la concessione dei diritti cinematografici.

V. **Atto sulla tutela della progettazione dello scafo dell'imbarcazione**: L'ultima parte riguarda la tutela dei progetti che realizzano gli scafi per le imbarcazioni, poiché fino al 1998 essi non erano tutelati del copyright.

Nel nostro ordinamento, l'istituto giuridico del diritto d'autore è largamente disciplinato dalla Legge del Diritto d'Autore (Legge 633/41), che evidenzia profonde diversità rispetto al modello di Common Law. Infatti, la L.d.A. si occupa in modo chiaro non solo della cessione dei diritti patrimoniali, ma anche dei diritti in capo all'autore stesso, i c.d. diritti morali, connessi maggiormente alla persona dell'autore e per loro natura inalienabili e immutabili. Appare già evidente la netta diversità di concepire il diritto d'autore, considerato diritto naturale, diversamente da come è concepito nel diritto statunitense. L'evoluzione giuridica della proprietà intellettuale nel civil law (il c.d. diritti continentale europeo) ha conferito peculiarità in capo all'autore, piuttosto che concentrarsi solo sull'aspetto economico. Lo strumento giuridico che ha contribuito allo sviluppo del diritto d'autore va rinvenuto nel concetto di diritto esclusivo o *ius excludendi alios*, ossia

---

[45] Il Broadcasting è il sistema di radiodiffusione che prevede la presenza di un sistema di trasmissione ed uno di ricezione.

l'esercizio del diritto esercitabile solo dal titolare, escludendo qualsiasi altra persona fisica o giuridica dall'esclusività dell'esercizio. Fin tanto che l'esercizio del diritto esclusivo concerne i soli beni materiali, esso è da considerare inserito nel diritto di proprietà o nel possesso. La questione invece è più complessa nel caso dei beni immateriali, come la proprietà intellettuale, pertanto non è così semplice garantirsi l'esclusività del diritto, salvo che esso non rientri in un'apposita normativa, concepita per garantirne l'esclusività, appunto come nella Legge del diritto d'autore. Sebbene l'esclusività rimanga in capo al titolare, non è detto che esso sia l'autore dell'opera. Di fatti, l'esclusività è cedibile nelle forme contrattuali apposite agli editori o ad altri soggetti che ne acquisiscono i privilegi. Le modalità sono stabilite dalla Legge 633/41, che è mutata nel corso degli anni, a causa dei rilevanti interventi dell' Unione Europea. Tra le riforme vanno ricordate:

i. Direttiva 91/250/CEE: *Tutela giuridica dei programmi per elaboratore,* attuata dal Decreti Legislativo n. 518/1992

ii. Direttiva 93/98/CEE: *Armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi,* attuata dal Decreto Legislativo n. 154/1997

iii. Direttiva 96/9/CEE: *Tutela giuridica delle banche dati*, attuata dal Decreto Legislativo n. 169/1999

iv. Legge 248/2000: *Nuove norme in tutela del diritto d'autore*

v. Direttiva 98/71/CEE: *Tutela giuridica dei disegni e dei modelli,* attuata dal Decreto Legislativo n. 95/2001

vi. Direttiva 2001/29/CEE: *Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*, attuata dal Decreto Legislativo n. 68/2003

vii. Direttiva 2004/48/CEE: *Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*, attuata dal Decreto Legislativo n. 140/2006

viii. Legge 2/2008: *Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori*

Proprio la Direttiva 2001/29/CEE, in tema di "Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione", rappresenta il corrispettivo europeo del DMCA. La Direttiva, che tratta il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione e il diritto di distribuzione, ha lo scopo di trasporre i principali obblighi internazionali dei Trattati WIPO del 1996 all'interno della Comunità Europea e, per raggiungere tale fine, pone particolari limiti e restrizioni ai diritti esclusivi di riproduzione, comunicazione al pubblico e distribuzione, come stabilito dall'Art. 5, il quale prevede che siano esenti gli atti privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. La Globalizzazione e l'apertura del nostro ordinamento al diritto internazione hanno fortemente contribuito ad avvicinare il nostro ordinamento agli altri modelli di copyright. Tale dicotomia è apparsa meno accentuata dall'interpretazione della Convenzione di Berna[46] e della TRIPS (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)[47]. È necessario fare riferimento ancora all'attività normativa dell'Unione

---

[46] La Convenzione di Berna, adottata nel 1886, riguarda la protezione delle opere letterarie e artistiche. Pertanto, ponendoci la problematica in questo testo del copyright applicato alle opere software, il riferimento alla Convenzione di Berna è solo cagionata dall'opportunità di delineare un percorso storico ed evolutivo del diritto nel campo del diritto d'autore.

[47] La TRIPS è un trattato internazione ad opera dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che riguarda l'accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio, negoziato in Uruguay nel 1994.

Europea fortemente ispirata ai principi contenuti nel Trattato WIPO di Ginevra del 1996 e, più recentemente, con la Direttiva 2004/48/CE, fissando strumenti atti a contrastare le violazioni dei diritti d'autore. La Direttiva 2004/48/CE all'art. 3 dispone: «1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. 2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi». Sempre in tema di diritto d'autore, l'art. 2576 c.c. si occupa dell'acquisizione del diritto, disponendo che: «Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale». Da ciò si desume che l'autore acquisisce con la mera creazione dell'opera ogni diritto sull'opera stessa. Sebbene creare l'opera sia presupposto per ottenerne il riconoscimento, la L.d.A. prescrive strumenti per certificare la paternità dell'opera, come previsto dagli art. 105 e 106 che dispongono entrambe le modalità e gli effetti del deposito dell'opera. Nonostante la presenza di tali strumenti, il legislatore italiano compie una presunzione sulla paternità dell'opera e trasla sul lato probatorio la questione dell'accertamento della medesima. Infatti, *ex* art. 8 della L.d.A. si recita che «E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa». Vagliati gli strumenti per la tutela, vanno definiti i requisiti di opera d'ingegno. Lo studio della Legge 633/41 parte dall'analisi dell'Art.1 comma 1 con la definizione del requisito della creatività, riconosciuto dalla dottrina come elemento base per il riconoscimento della tutela: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo

che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Il requisito della creatività e da considerare come somma dei concetti di originalità e novità; quando si tratta di originalità essa va definita come «l’idea che l’opera dev’essere frutto di un particolare lavoro intellettuale e deve riflettere l’impronta della personalità dell’autore»[48], definendo una nozione che appare alquanto articolata e concettuale, spingendo sempre più la giurisprudenza a riconoscere anche opere d’ingegno con scarso contributo intellettuale. Invece, il concetto della novità va distinto, secondo la dottrina e la giurisprudenza, in *novità oggettiva* e *novità soggettiva*. La novità oggettiva gode di una maggiore influenza giuridica, in modo tale da richiedere che l’opera possieda taluni elementi che la contraddistinguano per la loro unicità ed essenzialità da ogni altra opera simile. La conseguenza in sede giudiziaria comporta che solamente le opere nuove, vale a dire quelle considerate uniche per i propri elementi rispetto alle opere preesistenti, sono meritevoli di tutela, ravvisando un’interpretazione in via assoluta del concetto di novità. Ciò nonostante, l’assolutezza della novità oggettiva è attenuata dal concetto di novità soggettiva, poiché essa appare più temperata e malleabile, in quanto è fortemente collegata al concetto di originalità e richiede che l’autore manifesti nell’opera il proprio patrimonio culturale e creativo. Ne consegue che il requisito della creatività può essere inteso tale a condizione che l’autore rilasci nella sua opera un’impronta soggettiva del proprio patrimonio culturale, nel quale si elaborano fatti, idee e pensieri in modo personale, al fine di creare un opera che rifletta l’apporto di quel precisato autore. In tale sede appare, quindi, evidente l’inserimento delle c.d. opere derivate tra le opere d’ingegno meritevoli di tutela, in quanto possiedono codesti requisiti in modo inequivocabile. Non potrebbe essere diversamente,

---

[48] S. Aliprandi, *Capire il Copyright: percorso guidato nel diritto d’autore*, Primaora, Lodi, 2007, p.47

giacché esaminando il diffondersi del sistema GNU/Linux e della sua documentazione, si osserva che esistono innumerevoli versioni, dette Distribuzioni, che possiedono tutte elementi che le differenziano per scopo ed efficacia, nonostante possano avere caratteristiche tra di loro simili. Ad avvalorare la tutela sulle opere derivate è l'Art. 10 comma 1 della L.d.A. secondo cui "se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori", enunciazione che è spesso implementabile con le ampie formule delle licenze free ed open, le quali prevedono il riconoscimento dei contributi successivi, nonché l'obbligo per i collaboratori di rendere palesemente noto, tramite nota informativa, il nome dell'autore dell'opera originale, questo a riconoscimento e tutela dell'opera da eventuali modifiche non consentite dalla medesima licenze, onde evitare qualsiasi appropriazione o distorsione dell'opera.

§3.2.2 – *I Soggetti coinvolti. Disintermediazione e Differenziazione*

Da quanto fin ora affermato, si deduce che nel modello generico di copyright abbiamo diversi soggetti coinvolti (autore, editore, produttore), ognuno dei quali possiede o acquista determinati diritti sull'opera. Nel copyleft, invece, i soggetti coinvolti sono:

- Il licenziante, ovvero il soggetto che decide di licenziare un'opera sotto copyleft. Tale soggetto, il più delle volte, coincide con l'autore dell'opera. Egli è l'unico soggetto determinato all'interno del modello copyleft.

- Il licenziatario, ovvero il soggetto che utilizza l'opera. Per antonomasia, egli è il soggetto difficilmente determinabile.

Sebbene il licenziante sia un soggetto ben determinato, lo stesso non può dirsi per il licenziatario. Il ruolo che ricopre all'interno del modello copyleft

va ben oltre il semplice ruolo di utilizzatore finale dell'opera. È stato appurato che il licenziatario svolge anche funzioni attive nel processo di distribuzione e modifica del software, divenendo egli stesso coautore dell'opera. Già da questa prima analisi, si deducono gli effetti del copyleft sulle materie concernenti il tradizionale modello di copyright che disciplina i rapporti tra i soggetti coinvolti. La prima conseguenza è la disintermediazione, con la quale viene meno il soggetto c.d. intermediario. Nel mondo moderno, grazie all'avvento di nuove tecnologie e di nuovi sistemi sempre più efficaci in tema di distribuzione, la funzione di intermediazione tra il licenziante ed il licenziatario viene meno, infatti sono entrambi i soggetti a rendersi parti integranti del sistema di distribuzione, come si ha avuto modo di apprendere quando abbiamo citato il sistema di distribuzione Peer-to-peer, nel quale ogni utente acquisisce e distribuisce in "modo paritario". La seconda conseguenza è la differenziazione, ossia la possibilità per il licenziante di scegliere a priori quali diritti concedere e quali no, attraverso la determinazione di una licenza ad hoc per le sue intenzioni. In tal modo, l'autore dell'opera decide quali diritti mantenere sull'opera e quali intende cedere all'utente. Il fine è quello di creare un regime giuridico per ogni opera, senza, tuttavia, travalicare i limiti del diritto d'autore, dal quale, va ricordato, il copyleft non si discosta, ma si limiti a reinterpretarlo. Da ciò si deduce che il copyleft permette una diffusa ed elevata partecipazione tramite la disponibilità del codice sorgente che fornisce libertà d'accesso all'opera. L'aspetto contributivo permette la costituzione di diversi fenomeni organizzativi, elencabili in tre punti:

I. *Opera Collettiva*: si costituiscono alcuni gruppi organizzati e seguiti da un capo progetto, che di solito è l'ideatore dell'opera originaria; i risultati creativi del gruppo vengono scelti per essere introdotti nelle versioni ufficiali dell'opera.

II. *Opera in Comunione*: le modifiche posso essere inserite da soggetti o gruppi autonomi, privi di una guida, che apportano modifiche all'opera senza uno schema ben preciso, creando un sistema di partecipazione sequenziale e graduale, non controllata.

III. *Opere derivate o Distro*: si creano opere derivate nate da una singola elaborazione di opere, pertanto priva di ulteriori interventi, ottenute con uno dei precedenti sistemi.

L'attività creativa e la struttura organizzativa permettono lo sviluppo di due schemi organizzativi: *centralizzati* e *aperti*. Nello schema centralizzato si focalizza la struttura dell'opera collettiva, *ex* Art. 3 della Legge 633/41 "le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico […] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte", come pure è possibile estendere i diritti del direttore del giornale a quelli del capo progetto dello sviluppo del software *ex* Art. 41 della L.d.A. "il direttore del giornale ha diritto [...] di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale", cosicché da giustificare i poteri di coordinamento al fine della riuscita dell'opera. Il capo progetto non ha solo poteri direzionali ed autorizzativi, ma è riconosciuto egli stesso autore dell'opera collettiva, *ex* Art. 7 comma 1 "É considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa". Quanto affrontato fa emergere che si tratta quindi di un processo evolutivo del software, realizzato per mezzo di un'accurata cernita tra i diversi risultati creativi, tra i quali vengono inseriti nell'opera ufficiale solo quelli che di fatto apportano quelli migliorie pensate all'inizio del progetto. Per quanto riguarda lo schema aperto, sorge spontanea l'affermazione che vede in esso

il riferimento alle opere in comunione e derivate. In tali ipotesi è ravvisabile l'interpretazione dell'Art. 10 comma 1 della Legge 633/41, poiché "se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori", proseguendo al comma 3 che "la difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite." L'interpretazione dell'Art 10 esprime pienamente i requisiti di inscindibilità ed indistinguibilità, peculiarità dei diversi apporti creativi, al fine di qualificare i software free ed open.

§3.2.3 – *Natura Giuridica del Copyleft*

Come più volte accennato, il copyleft è un concetto nato e sviluppo nell'ordinamento giuridico statunitense, perciò su di esso si basa la sua natura giuridica. La funzione del copyleft è quella di trasferire particolari diritti in capo all'autore dell'opera agli utilizzatori della stessa tramite lo strumento della "license", ossia uno strumento contrattuale tipico del diritto americano, sviluppato in concomitanza della nascita della GPL v1[49], con il quale si classifica un negozio giuridico accentrato sulle *mass market licenses of copyright material*[50], tradotto come "licenze per il commercio di massa di materiale copyright". Il primo problema che si viene a creare verte sull'accettazione dei termini contrattuali delle licenze. Esistono tre categorie di accettazione per tali modelli di licenza:

[49] La GNU General Public License v. 1 è stata la prima versione della licenza rilasciata dalla FSF nel 1989, dalla quale è nato il copyleft.
[50] Espressione ripresa da *Teoria e pratica del copyleft – Guida all'uso delle licenze Opencontent,* S. Aliprandi, NdA Press, 2006, p.21

- *Shrink-wrap licenses*: il licenziatario accetta nel momento in cui apre la confezione del supporto fisico che contiene il software (ad es. aprendo la confezione del CD-Rom).

- *Click-wrap licenses*: il licenziatario accetta con il click del mouse sull'apposita icona dell'interfaccia del software che appare sullo schermo del computer.

- *Browse-wrap licenses*: il licenziatario accetta implicitamente se è messa a sua disposizione un link che li indirizzi alla pagina internet contenente le condizioni contrattuali.

L'accettazione a strappo, tuttavia, non pare soddisfare a pieno i requisiti di trasparenza e facile raggiungibilità delle licenze, cosa invece diretta nei modelli di click o di collegamento, che possono porre così il contraente nella condizione di visionare liberamente le condizioni contrattuali. Questo è quanto disposto dalla Direttiva 92/59/CEE che all'art. 3 comma 2 stabilisce l'obbligo per il produttore di "fornire al consumatore le informazioni pertinenti che gli consentano di valutare i rischi inerenti ad un prodotto durante la durata di utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile del medesimo, allorché questi ultimi non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze e di premunirsi contro detti rischi". Nel nostro ordinamento, invece, il termine *license* è stato mal tradotto. Infatti, la traduzione del termine in "licenza" richiamerebbe, in realtà, un atto unilaterale del diritto amministrativo, inteso come un «provvedimento che permette lo svolgimento di un'attività previa valutazione della sua corrispondenza ad interessi pubblici, ovvero della sua convenienza in settori non rientranti nella signoria dell'amministrazione ma sui quali essa sopraintende ai fini di coordinamento»[51]. Appare evidente l'incongruenza

[51] E. Casetta, *Compendio di Diritto Amministrativo, Ed. Decima*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, p. 222

tra il significato dato alla licenza nella terminologia usata nel diritto italiano, che come visto fa riferimento al diritto della pubblica amministrazione, e quello che invece esprime un tipo di negozio giuridico bilaterale tipico del diritto privatistico statunitense. Tuttavia, poiché la giurisprudenza italiana disconosce questo tipo di negozio e le sue classificazioni in tale ambito, essa applica la normativa dei *contratti per adesione*. I contratti per adesione sono contratti bilaterali, nei quali il licenziante imposta le modalità di gestione del rapporto giuridico, mentre al licenziatario compete solo l'accettazione delle condizioni del contratto o il loro rifiuto. Peraltro, il diritto italiano si cura di tutelare i diritti del licenziatario, parte debole di tale rapporto, evitando abusi e danni a suo carico. Il Codice Civile detta in materia di contratti per adesioni (art. 1341, 1342 e 1370) che:

- le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro,se al momento della conclusione del contratto questi l'ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (art. 1341, comma 1 c.c.)

- non hanno effetto, se non specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenza, limitazioni alla libertà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 1341, comma 2 c.c.)

- nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di modulari o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al

formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (art. 1342, comma 1 c.c.)

- le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 comma 1 c.c.)

Come si evince, la preoccupazione verte principalmente sulla figura del licenziatario, ossia il soggetto che accetta i termini della licenza. A coadiuvare la normativa della direttiva europea e la disciplina sul contratto per adesione, il Codice Civile contiene una specifica categoria di contratti, ovverosia i contratti coi consumatori, disciplina sancita dall'art. 1469-bis e seguenti, accentrata sulla tutela del consumatore da eventuali clausole vessatorie all'interno del contratto. Tuttavia, nonostante la ricca tutela offerta dal codice per i contratti per adesione, l'equiparazione a tale modello con le licenze copyleft non colma pienamente la loro natura concettuale. Resta però da aggiungere che il modello giuridico del contratto per adesione rimane, almeno nel nostro ordinamento, lo strumento migliore per l'applicazione delle licenze copyleft. Inoltre, se l'applicazione del modello del contratto per adesione, il quale seppure in via teorica parrebbe la miglior soluzione adottabile, nella fattispecie non fosse applicabile, il codice civile all'art. 1322 comma 2 sancisce il principio dell'autonomia contrattuale, disponendo che «Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico». Tali soluzioni permettono di applicare il modello copyleft all'interno del nostro ordinamento, sempre che le parti coinvolte costituiscano questo rapporto giuridico nel nostro contesto nazionale. Tutto ciò appare più complesso se il rapporto non si esaurisce all'interno di un singolo contesto giuridico nazionale. Gli strumenti di cui avvalerci in questo caso sono i

principi di diritto internazionale privato contenuti nella Convenzione di Roma del 1980 sulla Legge Applicabile alla Obbligazioni Contrattuali. Dall'analisi della Convenzione di Roma si desume che «Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti […] espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo […] Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso»[52]. Secondo quanto adesso esposto, appare evidente come la Convenzione lasci libertà di scelta alle parti contraenti, rimettendo ad essi la scelta della legge applicabile, sull'intero contratto o su una parte di esso. Nondimeno, se non vi fosse accordo tra le parti la Convenzione dispone che «il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest'altro paese»[53]. I criteri del "collegamento più stretto", nel ramo del diritto d'autore applicato al software, si evincono dall'ambito della distribuzione dell'opera e dall'origine dei contraenti. Mentre nel caso dell'origine dei contraenti non sembra ci siano problemi interpretativi, nella distribuzione dell'opera occorre ricordare che i mezzi utilizzati sono molteplici e più complessi. Non sempre è facilmente identificabile il luogo in cui avviene la distribuzione. Basti ricordare il complesso sistema della rete paritaria, dove ogni utente è utilizzatore e, allo stesso tempo, distributore. La Convenzione sembrerebbe risolvere tale problema, ricorrendo alla disciplina del *Contratto concluso del consumatore*, disponendo che «In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell'articolo 3, tali contratti sono sottoposti alla

[52] Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980 sulla Legge Applicabile alle Obbligazioni Contrattuali, Art.3 comma 1
[53] Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980 sulla Legge Applicabile alle Obbligazioni Contrattuali, Art.4 comma 1

legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale»[54]. In via definitiva, si ricorre a tale strumento se i criteri introdotti dagli articoli precedenti non sembrino idonei a definire la legge applicabile al tipo di contratto. Infine, a conclusione del discorso sulla questione interpretativa ed applicativa delle licenze copyleft a livello internazionale, la Convenzione di Roma non solo dispone che essa va applicata «anche se è la legge di uno Stato non contraente»[55], affermando il principio di universalità della Convenzione, ma altresì impedisce l'elusione delle c.d. disposizioni imperativa, evitando così che la libertà contrattuale concessa alle parti si tramuti in uno stratagemma con cui eludere la legge. Infatti, «nell'applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione»[56]. Appare ovvio che quanto mostrato, soprattutto alla luce della libertà contrattuale, ribadita nel Codice Civile e nella Convenzione di Roma, rappresenti una realtà giuridica abbastanza complessa se poi si considera che ciò andrebbe interpretato, a fini applicativi, alle licenze copyleft. Ancora più difficile è concepire che l'autore medio, che solitamente non possiede una conoscenza giuridica adeguata, possa realizzare una licenza. Ecco perché alcune organizzazioni come la Free Software Foundation e la Creative Commons Inc. si occupano «di stilare modelli standard di licenze e di consentirne

[54] Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980 sulla Legge Applicabile alle Obbligazioni Contrattuali, Art.5 comma 3
[55] Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980 sulla Legge Applicabile alle Obbligazioni Contrattuali, Art.2
[56] Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980 sulla Legge Applicabile alle Obbligazioni Contrattuali, Art.7 comma 1

l’uso pubblico, così da favorire la diffusione della prassi del copyleft»[57]. Le organizzazioni citate, però, non sono da considerare parte del rapporto giuridico costituitosi nella licenza che esse stesse rilasciano. In realtà il loro compito è di realizzare licenze *as is*, ossia “così come è”, senza garanzie e lasciando sempre all’autorità giudiziaria il compito di dichiararne la regolarità, come si ha avuto modo di vedere a suo tempo nell’analisi della General Public License. Da quanto detto, appare quindi evidente la ricerca di strumenti che possano tutelare maggiormente l’utente. Infatti, potrebbe accadere che l’autore, il quale gode della tutela sull’opera garantita dalla legge sul diritto d’autore, dopo aver licenziato un software sotto licenza copyleft e averlo reso disponibile su internet, riceva un’offerta da un’azienda che intenda commercializzarlo. Il problema in questo caso non concerne tanto l’autore che, come detto, è sempre tutelato dal copyright nel caso di plagio o contraffazione, ma concerne l’utente che abbiamo utilizzato il software originariamente licenziato come copyleft. Appaiono subito evidenti due problemi; il primo, riguarda la revocabilità della licenza copyleft, il secondo, riguarda la tutela garantita all’utente che abbiamo utilizzato il software sotto licenza copyleft. Il primo problema è risolvibile *ex* art. 1322 c.c., riferendoci al principio di autonomia contrattuale, secondo cui non è possibile creare un contratto che non possa essere revocato per mutuo consenso. Tuttavia, va ricordato che le licenze copyleft hanno una parte (licenziante) che è ben determinata, mentre l’altra (il licenziatario) che non è semplicemente determinabile. Ciò creerebbe uno sforzo immane per il licenziante che volesse cambiare le condizioni contrattuali, poiché dovrebbe obbligatoriamente prendere contatto con tutti gli utilizzatori del software. La soluzione risiede nei diritti garantiti ad entrambe le parti. Per essere più chiari, viene riconosciuto al licenziante il diritto di poter cambiare i termini contrattuali senza dover necessariamente avvisare i licenziatari, in quanto

[57] S. Aliprandi, *Teoria e pratica del copyleft – Guida all’uso delle licenze Opencontent*, NdA Press, 2006, p.27

soggetti indeterminati del contratto, i quali comunque hanno diritto a continuare ad utilizzare l'opera sotto le condizioni della precedente licenza. A questo punto si ricava la soluzione al secondo problema. L'utente che utilizzi il software con la precedente licenza può avvalersi di metodi che possano far risalire l'utilizzo dell'opera alla data anteriore alla nuova licenza. Un metodo è l'*Object Linking and Embedding (OLE),* ossia il metodo di collegamento e incorporazione di un oggetto che certifichi la corretta copertura di licenza del software riferita alla persona del licenziate, coadiuvata dal *timestamping*[58] che attribuisce una data certa al rilascio di un documento digitale. Tutto ciò è da riferirsi ai casi di distribuzione software che non utilizzino supporti rigidi, poiché in tali casi si applicherebbe l'art.4 lettera *q* della legge 106/2004[59]. I metodi di cui l'utente si serve per dimostrare la regolare acquisizione dei diritti, si conciliano con quanto espresso all'art.110 della L.d.A. in tema di prova scritta: "La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto". Si palesa un onere maggiore della prova per l'utilizzatore del software che deve avvalersi di documentazione scritta che attesti la legittima utilizzazione, al contrario dell'autore che deve solo provare la paternità a norma degli art.105 e 106 della L.d.A., secondo quando esposto precedentemente. Resta da vedere come il Copyleft si concili con i contratti di diritto d'autore. A tal proposito, vanno esaminati gli art. 118 e 136 della Legge 633/41, rispettivamente in tema dei Contratti di edizione e Contratti di rappresentazione. L'art. 118 L.d.A. dispone che "Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è

---

[58] Il Timestamp è conosciuto come Marca Temporale, ossia l'apposizione di una data certa tramite una sequenza di caratteri. La ISO (International Organization of Standardization) si è occupata della ISO 8601, l'attuale metodo di diffusione standard di date e orari.

[59] La Legge del 15 aprile 2004 n.106 riguarda "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", che definisce le finalità, i soggetti e le categorie di documenti da depositare.

regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono", facendo trasparire un'importante incongruenza con il modello coplyleft, in quanto, oltre ad escludere preventivamente l'editore come esposto pocanzi (disintermediazione), incentra il diritto di pubblicazione per il solo mezzo di stampa, senza tenere in considerazione lo strumento digitale tipico delle pubblicazioni copyleft, questo alla luce delle crescenti opportunità telematiche che ancora non risultato equiparate dalla dottrina o dalla giurisprudenza al mezzo di stampa. Continuando, l'art. 136 comma 1 in tema di Contratti di rappresentazione dispone che "Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono", consentendo un'assimilazione, seppur in una interpretazione in via analogica, al modello copyleft e ciò avviene equiparando il licenziatario dell'opera copyleft alla figura del concessionario che si evince dall'art. 136 e seguenti. Ciò nonostante, l'assimilazione è limitata al campo applicativo del'art. 136, che non prevedere la rappresentazione per le opere letterarie e documentali, fattori fondamentale per il copyleft.

§3.2.4 – *Diritti Morali e Diritti Connessi*

Come più volte indicato, il Copyleft nasce nel sistema giuridico americano in cui non vi è una netta distinzione tra i diritti patrimoniali ed i diritti morali dell'opera. Al contrario, il diritto italiano sente tale distinzione, specificando che tali diritti morali concernono chiaramente la sfera personale dell'autore ed attestandola all'interno della Sezione II (Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore. Diritto morale dell'autore) della Legge del diritto d'autore, sottolineando all'art. 20 che

“l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”, ed ancora, nei successivi articoli, sancisce come inalienabili[60] tali diritti che si trasmettono agli eredi[61]. i quali contemplano il diritto di ritirare l’opera per gravi questioni morali. Siffatti diritti inalienabili, che come i diritti patrimoniali sorgono automaticamente con la realizzazione dell’opera, sono per loro natura incedibili e irrinunciabili garantendo così un certo controllo da parte dell’autore sull’opera, all’opposto dei diritti patrimoniali su cui invece verte il diritto di copyright statunitense, focalizzato solamente sull’aspetto commerciale e lucrativo. Poiché il copyleft si sviluppa in tale ordinamento, non appare chiaro come sia possibile combinare l’inalienabilità dei diritti morali d’autore con i principi dello stesso copyleft. In tema di software coperti da licenza, il copyleft garantisce particolari libertà in tema di distribuzione e modifica dell’opera, pertanto, ogni qualvolta che l’opera software viene modificata e ridistribuita, l’opera iniziale riceve dei contributi dai diversi utilizzatori che sono soggetti c.d. indeterminati per cui, in caso di violazione dei diritti d’autore, non sarebbe semplice identificate il soggetto che ha commesso la violazione. Sempre difficile appare identificare l’autore originale dell’opera software, giacché essa abbia ricevuto diversi contributi dagli utenti che abbiano portato queste modifiche ad essere considerate ormai parte integrante del software stesso. Al di là degli strumenti che ci consentono di individuare l’autore originale dell’opera (si è parlato nel paragrafo precedente di tali strumenti), l’analisi delle principali licenze copyleft rivela

[60] “I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili” – Art. 21, comma 1 della Legge 22 aprile 1941 n.633

[61] “Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti” – Art. 23, comma 1 della Legge 22 aprile 1941 n.633

minuziose disposizioni sulla modalità di modifica, concedendo al licenziante la possibilità di agire in giudizio contro la violazione dei termini di licenza. Per ciò che invece riguarda più strettamente i diritti morali e la possibilità all'autore di opporsi a deformazioni, mutilazioni o ad ogni atto a danno dell'opera che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione, l'autore ha diritto di ritirare l'opera a norma dell'art.142 comma 1 della L.d.A. secondo il quale "l'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima", ed altresì *ex* art. 143 comma 1: "L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistano gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento". A quanto esposto fin ora si aggiunge l'art. 22 della L.d.A. che sancisce l'ipotesi in cui "l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione". La Legge 633/41 si occupa al Titolo II anche dei diritti che sorgono in capo a soggetti che non possiedono la paternità dell'opera, ma che comunque possiedono dei diritti connessi alla stessa; tale ambito è quello dei c.d. diritti connessi. L'applicabilità dei diritti concessi al modello copyleft dipende direttamente dall'esercizio del copyright, applicato ad ambiti commerciali ed intellettuali. È stato più volte sottolineato come il diritto d'autore nasca in automatico in capo all'autore dell'opera, cosa che invece avviene in un successivo momento in capo ad altri soggetti rientranti nella categoria dei diritti connessi. A tali soggetti, quindi, è riconosciuto dall'ordinamento il diritto di utilizzo, entro i parametri stabiliti dalla legge, dell'opera protetta da copyright. Nell'ordinamento italiano si fa riferimento ai diritti connessi nel II Titolo della Legge 633/41, intitolato "Disposizioni

sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore”, all’interno del quale si evince che «tali diritti si comportano alla stregue di diritti esclusivi»[62], portando così alla conclusione che l’esercizio del diritto connesso si muova parallelamente a quello del diritto in capo all’autore, seppur prevaricando in determinate circostanze. Entrando nello specifico, tra i principali diritti connessi troviamo:

- *Diritti del produttore di fonogrammi (art. 72 e seguenti)*: il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione, la distribuzione, il noleggio, il prestito e la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi. La durata dei diritti è di cinquanta anni dalla fissazione.

- *Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (art. 78-bis e seguenti)*: Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione, la distribuzione, il noleggio, il prestito e la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni. La durata dei diritti è di cinquanta anni dalla fissazione.

- *Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva (art. 79)*: Coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la ritrasmissione su filo o via etere, la messa a disposizione del pubblico e la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. La durata dei diritti è di cinquanta anni dalla prima diffusione della trasmissione.

- *Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori (art. 80 e seguenti)*: Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto

---

[62] S. Aliprandi, *Capire il Copyright: percorso guidato nel diritto d’autore*, Primaora, Lodi, 2007, p.61

esclusivo di autorizzare la fissazione,la riproduzione, la comunicazione al pubblico,la messa a disposizione del pubblico, la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche ed il noleggio o il prestito delle fissazioni. I diritti durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.

- *Diritti relativi alle fotografie (art. 87 e seguenti)*: Sono considerate fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

- *Diritti relativi al ritratto (art. 96 e seguenti)*: Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, sempre che rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Nel campo delle licenze copyleft, l’autore/licenziatario concede direttamente all’utilizzatore questi diritti che si considerano acquisiti tramite l’accettazione della licenza. Il nodo della questione, perciò, verte sulla conoscenza dei soggetti coinvolti del tipo di licenza che vengono ad accettare, conoscenza che si palesa tramite il disclaimer di copyleft contenuto nei supporti.

§3.2.5 – *SIAE*

L’ultimo baluardo insormontabile per le licenze copyleft in Italia è la SIAE, ossia l’organo associativo previsto dalla legge per le gestione dei diritti d’autore, con il fine di gestire i diritti di utilizzazione delle opere, tramite la propria attività di intermediazione. Appare paradossale, quantomeno in un mondo libero, come la Legge 633/41 conceda il monopolio a tale organo, tanto più che la Corte Costituzionale con la sentenza n.65/1972 si sia pronunciata a favore della SIAE come organo di “interesse generale e, quindi, pubblico, di adeguata protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi, che il legislatore ha riconosciuto talmente rilevante da dover preordinare, al fine di soddisfarla, particolari mezzi di difesa e di tutela sia penali sia civili”. L’art.180 comma 1 della L.d.A. recita che: “L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)”. Il testo risalta la contrarietà dell’ordinamento a rilasciare anche ad altri organi il compito di gestire i diritti d’autore, nonché di contrapporsi vigorosamente al regime giuridico su cui verte il Copyleft. Una possibilità però sembrerebbe offerta dal comma 4 dell’Art. 180 della L.d.A. : “La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli

aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge". Ovviamente gli autori non sono obbligati ad aderire all'organo e ad usufruire dei suoi servizi, ma è anche vero che la SIAE dispone dei soli mezzi necessari per tutelare l'opera. Analizzando l'art. 181-*bis,* introdotto alla Legge 248/200 o la c.d. *Legge del bollino*, la SIAE appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma della L.d.A. , destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro, di conseguenza escludendo da tale apposizione le opere letterarie e le opere grafiche statiche. Un'attenuazione a questo elenco tassativo, almeno per ciò che concerne i software, giunge dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 Luglio 2001, che all'art. 5 esclude l'obbligo del bollino su programmi per elaboratore "distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo". Approfondendo ancora, risulta inequivocabilmente tassativa e vincolante l'interpretazione delle norme contenute nel Regolamento Generale SIAE, soprattutto in tema di applicabilità dello stesso non solo alle opere già create, ma anche a quelle future. Infatti l'iscrizione concede «il conferimento alla Società del mandato esclusivo sia per l'esercizio dei diritti […] che per l'amministrazione dei diritti»[63] ed impone «l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbia o acquisti diritti»[64]. Infine, occorre citare l'art. 46 del Regolamento Generale SIAE che recita: «Per effetto della protezione assunta dalla Società è vietato all'associato […] di […] rilasciare permessi di utilizzazione anche se a titolo gratuito». La norma si pone in prospettiva antitetica rispetto al copyleft per le ragioni fin adesso discusse.

[63] Regolamento Generale SIAE art. 10 comma 1 lettera a)
[64] Regolamento Generale SIAE art. 10 comma 1 lettera b)

Appare evidente come la struttura dell'ordinamento italiano sia quantomeno inospitale al modello copyleft, basato su principi che vengono comunque frenati dagli organismi preposti dalla legge e dal mancato dovuto adeguamento che in realtà è ben sviluppato all'interno dell'Unione Europea.

§3.2.6 – ***Disclaimer e Liberatoria***

Passando all'aspetto pratico del modello copyleft, è rilevante definire l'uso sia del disclaimer che della liberatoria. Con il termine Disclaimer si intende la nota d'avvertenza con cui si informa l'utente sui principali dati dell'opera. Esso ha una doppia funzione: informativa (collegata direttamente alla prassi copyleft), giuridica (collegata alla normativa applicabile). Il disclaimer è composta da una nota riguardante il copyright, che definisce l'autore, e da una nota di copyleft che indica la licenza scelta dal licenziatario. A tal proposito, il licenziatario può scegliere se inserire un collegamento URL all'interno del disclaimer che rimandi al testo della licenza, oppure può inserire il testo della licenza all'interno dell'opera, aggiungendo alla nota la dicitura "di cui si riporta il testo integrale qui di seguito", indicando o meno la pagina. Per il corretto inserimento del disclaimer è necessario applicare quanto detto sopra, senza tralasciare la nota di copyright o il riferimento alla licenza. È anche ritenuto utile applicare un'ulteriore nota in lingua inglese, se l'opera viene trasmessa su internet, sempre ai fini informativi. La liberatoria invece è l'atto unilaterale con cui un soggetto dichiara di essere autore o detentore dei diritti dell'opera e di rilasciarla sotto una determinata licenza. La finalità dell'atto è deducibile dall'art.110 della Legge 633/41, che recita: "La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto", da cui si ricava il valore probatorio, trattato precedentemente, che la rende applicabile a qualsiasi opera di ingegno. La sua applicazione segue le regole esposte testé per il disclaimer, quindi individuazione dell'autore, nonché firmatario della liberatoria, l'indicazione dell'opera a cui si riferisce e la licenza che si

intende applicare. Si intende un utile strumento copyleft poiché con essa il firmatario definisce i diritti che intende cedere agli utilizzatori e i diritti che restano a lui esclusivi.

CAPITOLO 4 – L'OPENCONTENT E LA CULTURA LIBERA. ANALISI DELLA GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE E DELLE LICENZE CREATIVE COMMONS.

§4.1 – *Concetto di Opencontent ed il movimento per la Cultura Libera*

Prima di approfondire il tema sulla FDL e la Creative Commons, occorre fare una piccola precisazione. Il discorso affrontato nei paragrafi precedenti concerne sul concetto di programma per elaboratore libero ed a codice sorgente aperto, in altre parole sul software libero e open. Il progetto che accomuna la GNU Free Documentation License e la Creative Commons concerne, invece, il concetto di *Cultura Libera e Contenuto Aperto*, appunto Opencontent. L'Opencontent nasce e trae ispirazione dal concetto di Open Source ma, piuttosto che riferirsi alla distribuzione, copia, utilizzazione e modifica, del software, esso riguarda il prodotto audio, videografico, testuale o immagine generato dal software. Ovviamente le quattro libertà fondamentali su cui verte il concetto di Free Software sono perfettamente applicabili alle opere Opencontent, questo a causa delle loro finalità e, pertanto appare necessario fornirle di particolari licenze che disciplinino la modifica, la copia, la distribuzione, l'utilizzazione ed i termini d'uso con cui l'autore intende concedere i diritti sull'opera. Appare evidente che il concetto fin ora applicato di Copyleft ai soli software, trovi applicazione anche in questa sede. Si è già discusso precedentemente del progressivo processo di industrializzazione della cultura e di come Stallman abbia sottolineato la necessità di creare e diffondere documentazione libera accanto al software, in modo tale da disporre di una manualistica costantemente aggiornata da affiancare al progresso tecnico dei software liberi. L'intuizione di Stallman fu di creare manuali GNU da distribuire, copiare e modificare liberamente, cosicché «quando le persone esercitano il

loro diritto di modificare il software, e aggiungono o cambiano funzionalità, se coscienziosamente cambiassero anche il manuale, potrebbero fornire documentazione accurata e utilizzabile per il programma modificato»[65]. Sebbene la documentazione nasca con finalità ben definite nell'ambito software, non è da escludere un uso più ampio in altri settori o, comunque, in termini universali di promozione e diffusione culturale. L'utilità indiscutibile della documentazione libera e aperta rappresenterebbe un potenziale catalizzatore culturale per la nostra società. La ponderazione che sta alla base della precedente affermazione verte sul presupposto della facile e gratuita disponibilità dei contenuti aperti, raggiungibili con un click dal computer di casa. Se è vero che viviamo nell'era digitale e che la lettura dei quotidiani e dei libri è in diminuzione, è anche vero che diffondere e sponsorizzare l'uso di testi, video, immagini e suoni in rete potrebbe risultare utile e creare un'inversione di tendenza. A maggior ragione, la digitalizzazione della cultura ne favorirebbe la condivisione, portando più soggetti a raggiungere temi culturali prima d'ora sconosciuti o a valorizzarne i meno noti. Il tutto è ovviamente in linea sia con i principi della nostra Carta Costituzionale (Art.9: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica"), che con la normativa della tutela del diritto d'autore, giacché è l'autore che sceglie quali diritti concedere liberamente all'utente e quali tenere per se. Sempre la Costituzione agli articoli 33 e 34, in tema di Rapporti Etico-sociali, rammenta che la cultura (arte e scienza) è libera, come pure lo è l'insegnamento e l'accessibilità. L'uso sempre maggiore della tecnologia nelle scuole e nelle Università permetterebbe di valorizzare la cultura libera, sia come fonte di conoscenza e formazione del pensiero, sia come fonte di risparmio economico a fronte dei maggiori costi dei manuali scolastici e dei testi universitari. È innegabile come il diffondersi di strumenti culturali

---

[65] R. Stallman, *Software Libero - Pensiero Libero Vol.1*, Stampa Alternativa, Viterbo, 2003, p.98

liberi possa avere come effetto positivo il propagarsi di una libertà di pensiero e di espressione palesemente meno subordinate e controllate dalle necessità dell'industria editoriale di ottenere ricavi, come pure ridurrebbe l'ingerenza delle lobby di controllare il flusso informativo. Ne risulterebbe una società più consapevole, libera di pensare ed esprimersi, ed in grado di evolversi, al contrario di una società controllata e manovrabile, in cui la cultura non è valorizzata, e destinata ad involversi e diventare una società di esecutori. La diffusione della cultura libera non deve essere realizzata a discapito degli autori, in quanto diffondere un'opera non significa che l'autore non possa guadagnarci, o meglio ottenerne un giusto compenso. Non bisogna concepire l'editoria come un nemico, ma è il controllo e la speculazione dell'industria culturale che condizionano la nostra società. L'assenza di forze dominanti nel mercato, che ne condizionano il regolare svolgimento, sarebbe la condizione fondamentale per la costituzione di un mercato aperto a tutti.

§4.2 – *GNU Free Documentation License*

La GNU Free Documentation License o GNU FDL nasce dall'idea della FSF di promuovere la diffusione di manualistica libera che aiutasse gli utenti a partecipare alla realizzazione ed alla divulgazione del Free Software. La Licenza per la Documentazione Libera è il primo tentativo giuridico di concepire un modo di concedere diritti allo stesso modo in cui veniva realizzato per il software, ma qua appare ovvio si ispirasse a qualsiasi forma di documento digitale, sia esso testuale, sonoro, videografico o immagine. Attualmente la versione più recente della FDL è la 1.3, rilasciata il 3 Novembre 2008. Si osserva da subito una rassomiglianza con la struttura programmatica della GPL, seppur è meno evidente il quadro propagandistico che invece è tipico della licenza-manifesto GPL. Come la sorella GPL, anche la FDL si apre con un preambolo, che spiega i motivi che giustificano l'esistenza della

documentazione libera, di come il Copyleft copra anche questo tipo di opera ed infine, rivela una complementarità con la General Public License. Viene ancora una volta definito il termine "free", inteso come libertà effettiva di copiarli e ridistribuirli, con o senza modifiche, garantendo agli autori il merito per la loro opera e preservandoli dalla responsabilità di chiunque abbia apportato successive modifiche. Alla sezione 1 "Applicabilità e Definizioni" si sottolinea l'universale applicabilità della licenza a qualsiasi manuale, opera o a qualunque supporto, nei quali deve essere contenuta una nota informativa che faccia riferimento alla licenza applicata, che avrà validità mondiale e senza limiti di tempo. La sezione 1 contiene, inoltre, una serie di definizioni atte alla corretta interpretazione della licenza. La sezione 2 concerne le "Copie Letterali", ossia riguarda il permesso di semplice copia del documento, privo di alcuna modifica o alterazione, purché le note di copyright e l'avviso della licenza vengano riprodotte su ogni copia, senza che venga aggiunta nessun'altra condizione alla licenza o venga utilizzato qualsiasi strumento tecnico diretto a limitare o impedire la lettura delle copie successive. La sezione 3 "Copie in notevole quantità" concerne la realizzazione a mezzo stampa di un numero di copie superiore alle 100 unità, chiarendo il trattamento per le copie dei Testi di copertina (Fronte e Retro Copertina) che devono riportare il nome dell'editore che intende pubblicare l'opera, il titolo completo in ogni sua parte od ogni altro materiale aggiunto nei Testi di Copertina. Ancora, se si distribuiscono copie "opache"[66] in numero superiore a 100 bisogna includere un indirizzo di rete presso cui ottenere una copia trasparente del documento. Per quanto interessa le Modifiche, alla sezione 4, esse sono disciplinate scrupolosamente in 15 punti, riguardanti le modifiche del titolo, il

---

[66] Nella Sezione 1 della FDL si trovano le definizioni di Copia Trasparente (una copia leggibile da un calcolatore, riprodotto in un formato le cui specifiche sono disponibili pubblicamente, i cui contenuti possono essere visti e modificati direttamente con generici programmi) e Copia Opaca (una copia non trasparente, il cui markup ostacola o scoraggia modifiche future o rende impossibile la conversione in altri formati).

riferimento ai nomi degli autori originali ed agli autori che hanno apportato le modifiche, l'inserimento di un avviso che permetta di usare la versione modificata o di inserire una copia non modificata della licenza, preservare le sezioni non modificabile od i testi di copertina, purché ne sia fatto esplicito riferimento nella nota e che non abbiano contenuto tecnico ma personale, come nei casi delle sezioni di "Ringraziamenti" o "Dediche". Uno sguardo particolare merita la nota che vieta agli autori ed agli editori di pubblicizzare o rivendicare l'approvazione di ogni versione modificata, sempre che essa rispetti le condizioni della licenza FDL. Nelle Sezioni 5,6 e 7 si trovano rispettivamente "Unione di Documenti", "Raccolte di Documenti" e "Raccogliere insieme ad Opere Indipendenti". Nello specifico si analizzano la possibilità di creare un'unica opera coperta da FDL dall'unione di diverse opere anch'esse distribuite sotto la FDL, mantenendo intatte tutte le sezioni non modificabili, oppure si può realizzare una raccolta di documenti, a condizione che tutti i documenti siano licenziati in FDL e sostituendo tutte le copie della licenza con una singola, nel rispetto delle condizioni imposte e permettendo che ogni singolo documento della raccolta possa comunque essere ridistribuito individualmente sempre sotto la GNU Free Documentation License, o infine è concesso creare raccolte di opere con opere indipendenti, realizzando così il c.d. aggregato, che permette ad ogni documento distribuito in FDL di rimanere indipendente dagli altri. Di particolare importanza a livello giuridico è la sezione 8 "Traduzione" che, non solamente completa la sezione 4 nel riconoscere la traduzione del documento come modifica dello stesso, ma permette la traduzione della licenza nella lingua del Paese in cui viene applicata, a patto che una copia nella lingua originale della licenza venga inclusa, in modo tale che la versione originale in inglese prevalga sempre in caso di discordanza. Viene così riscontrata la ricerca della funzione di certezza del diritto, nonché la produzione di effetti diretti in campo probatori, lasciando al giudice di pronunciarsi sull'interpretazione

del testo e sulla legge ad esso applicabile. Per di più, la FDL ha dei limiti entro oltre i quali essa cessa di produrre effetti, come ricorda la sezione 9 “Cessazione”, in modo automatico se il documento viene distribuito, copiato modificato o sub licenziato o distribuito con altra licenza. La licenza concede, tuttavia, gli strumenti con cui è possibile far cessare le violazioni. Si conclude l’iter d’analisi con le sezioni 10 ed 11 intitolare “Revisioni future di questa licenza” e “Modifica della licenza”. La prima afferma che «Free Software Foundation può pubblicare nuove, rivedute versioni della GNU Free Documentation License di volta in volta. Tali nuove versioni saranno simili nello spirito alla versione attuale, ma potranno differire in dettagli per affrontare nuovi problemi o preoccupazioni»[67], riconoscendo l’esclusività del rilascio. L’ultima sezione costituisce una novità assoluta rispetto alla precedenti versioni, infatti è da ritenersi inedita. In essa si tratta dei Siti MMC o “Massive Multiauthor Collaboration Site”, ovverosia un qualsiasi World Wide Web che pubblica opere di copyright, fornendo servizi sulla modifica e reperibilità delle stesse. Si tratta infatti dei alcune organizzazioni no-profit che distribuiscono opere che vengono pubblicate e ripubblicate sul sito grazie a licenze copyleft, come la licenza "CC-BY-SA" Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 della Creative Commons.

§4.2.1 – *Il Copyleft nelle opere d’ingegno non software*

La scelta di applicare la FDL ad opere che non siano manuali tecnici non deve apparire insolita, ma inevitabile. Nel corso degli anni, molti autori decisero di rilasciare opere diverse dai manuali tecnici informatici sotto la licenza della documentazione libera, avviando un processo di rilascio di opere multimediali, il cui contenuto era creativo ed espressivo. Di fatto, la FDL non impedisce che essa sia applicata a qualsiasi opere d’ingegno,

[67] "The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns" 10. FUTURE REVISIONS OF THE LICENSE – FDLv1.3

potendosi così accostare ad opere testuali, grafiche, videografiche e sonore, sebbene la matrice di queste opere è ben diversa per la loro natura da quella della manualistica. L'applicazione di una licenza Copyleft, come la FDL, non appare in contrasto con il nostro ordinamento e con la normativa sul diritto d'autore, infatti va ricordato il comma 1 dell'art. 1 della Legge 633/41 ("Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione"), il cui contenuto è in linea con la tutela delle opere copyleft, le quali garantiscono diversi aspetti che interessano tanto la libertà e la gratuità nel reperirli, quanto la possibilità di copiarli e modificarli. A questo punto è utile fare una riflessione: se da un lato ottenere un'opera gratuitamente è un vantaggio, tale non potrebbe essere la modifica del contenuto. Stallman evidenzia la differenza tra la modifica in un manuale tecnico ed un opera espressiva, affermando: «in generale, non credo sia essenziale permettere alle persone di modificare articoli e libri di qualsiasi tipo. Per esempio, non credo che voi o io dobbiamo sentirci in dovere di autorizzare la modifica di articoli come questo, articoli che descrivono le nostre azioni e il nostro punto di vista».[68] La questione sulle opere espressive è anche trattata all'interno delle licenze copyleft, come ad esempio la sezione riguardante le Copie Letterali, che in tal caso prevedere le copia e la distribuzione dell'opera così com'è, senza permesso di modificarla, ed allo stesso tempo, è possibile per l'autore avvalersi delle clausole che consentono di creare sezioni non modificabili, così da garantire l'integrità del contenuto espressivo così com'era stato concepito dal suo creatore. Non a caso sul sito del Progetto GNU sono riportati numerosi articoli di propaganda il cui contenuto è liberamente accessibile, come è

[68] R. Stallman, *Software Libero - Pensiero Libero Vol.1,* Stampa Alternativa, Viterbo, 2003, p.37

possibile effettuarne copie e diffonderle, ma con il presupposto dell'inalterabilità del contenuto espressivo e concettuale.

§4.3 – *Creative Commons*

Il termine Creative Commons (da ora in poi CC), che si inserisce in un discorso parallelo a quello della tutela del software libero e complementare alla diffusione della documentazione libera, ha una doppia valenza: si intende sia il progetto che vuole occuparsi della nuova interpretazione globale del significato di copyright, sia dell'organizzazione no-profit che si occupa di tale progetto. Partendo prima di tutto dall'ente, la Creative Commons Corporation, che nasce nel 2001 negli Stati Uniti e rappresentata dal simbolo (CC), è una *tax-exempt charitable corporation*, ossia un'associazione assimilabile ad una ONLUS. Il nome del progetto prende ispirazione dal saggio dell'economista Garret Hardin "The tragedy of the commons", in cui lo scrittore sosteneva che i *commons*, ossia i beni comuni, erano destinati al decadimento ed alla soccombenza a causa della loro natura di appartenenza comune, cosa che invece non avrebbe mai colpito un bene privato, mantenuto in essere dall'interesse del proprio proprietario. La filosofia della Creative Commons Inc. si muove in antitesi alla descrizione del decadimento dei *commons*, muovendosi per un più positiva visione, definita da Lawrence Lessing come "comedy of the commons". Si evince che il lavoro della CC è di valorizzare la cultura,la libertà di espressione e la creatività, muovendosi parallelamente sia alla disciplina del copyright che all'ideologia del copyleft, senza però voler porsi in antonimia con l'industria editoriale e culturale. La sede della CC Corporation è a San Francisco, anche se negli ultimi anni sono nate sedi in altri Paesi. Nonostante anche queste sedi si dedichino alle licenze e ad altri strumenti che rientrino nel progetto Creative Commons, quest'ultima monitora il lavoro delle suddette sedi tramite i c.d. *gruppi di lavoro*. Il progetto di sui di tratta ha come scopo principale quello di «promuovere un dibattito a livello

globale sui nuovi paradigmi di gestione del diritto d'autore e diffondere strumenti giuridici e tecnologici (come le licenze e tutti i servizi ad esse connesse) che permettono l'affermazione di un modello "alcuni diritti riservati" nella distribuzione di prodotti culturali»[69]. Sono comunque notevoli gli equivoci su cosa sia la CC. Prima di tutto occorre far presente che, come definito all'inizio di ogni licenza, la "Creative Commons non è uno studio legale e non fornisce servizi di consulenza legale. La distribuzione di questo modello di contratto di licenza non instaura un rapporto avvocato-cliente. Creative Commons fornisce informazioni da considerarsi 'così come sono'. Creative Commons non presta alcuna garanzia per le informazioni fornite e si esime da ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso delle stesse". Infine, occorre precisare come la CC non possa essere confusa per un ente pubblico (in quanto è un ente di diritto privato e privo di alcun ruolo istituzionale in ogni Paese in cui è attivo il progetto), né per un ente di gestione dei diritti d'autore alternativo alla SIAE (le modalità di gestione dei diritti d'autore sono notevolmente diversi, anche alla luce del monopolio che tutt'oggi la SIAE detiene anche in forza della normativa nazionale), né come movimento culturale (la CC si occupa di un progetto che rientra in un movimento già comunque precedente, ovverosia il movimento per la libera cultura).

§4.3.1 – *Criteri generali*

Proprio come nei software, la licenza d'uso è lo strumento giuridico tramite cui il detentore dei diritti d'autore regola il libero utilizzo e la libera distribuzione dell'opera, pertanto diversificandosi dagli strumenti di tutela caratteristici dei principi stabiliti dalla legge del diritto d'autore. Appare chiaro che le licenze CC si muovano verso scopi diversi dalla tutela, come la libera utilizzazione e distribuzione dell'opera che non sarebbero

[69] S. Aliprandi, *Creative Commons: Manuale operativo – Guida all'uso delle licenze e degli altri strumenti CC*, Stampa Alternativa, 2008, p.19

consentiti dal copyright. Appunto per il loro fine, le licenze non garantiscono l'acquisizione dei diritti di paternità tipici della L.d.A., in tal modo sottolineando ancora di più il loro fine integrativo. Quindi, l'utilizzo delle licenze appare come atto successivo e, al fine della tutela della propria opera, necessario all'acquisizione della prova e dei diritti di paternità. Ora, sebbene si discuta ancora sulla possibilità di considerare tali licenze come contratti a prestazioni corrispettive o come semplici atti unilaterali (posizione più favorevole in quanto i detentori dei diritti d'autore concedono alcuni permessi per l'utilizzo dell'opera a determinate condizioni), il titolare dell'opera, nel momento in cui licenzia ad altri alcuni dei propri diritti, compie senza dubbio un chiaro atto di diritto privato. È proprio questo su cui verte l'analisi delle licenze CC che, per facilitare la loro diffusione, si affida a modelli standard liberamente disponibili. Questo processo di standardizzazione delle licenze nasce dall'esigenza di creare uno strumento tipico ed unico di diffusione e utilizzo dell'opera, in modo tale anche da favorire una facile reperibilità e utilizzazione da parte dei soggetti licenzianti. Ciò non va a discapito del licenziante che rimane sempre libero di predisporre egli stesso un contratto di licenza, ovviamente entro i limiti della legge applicabile, per la concessione dei diritti che intende trasferire al licenziatario, ma ciò potrebbe rivelarsi un passo controproducente se il testo del contratto non ha quei requisiti di forma e contenuto ben specificati e chiari che invece contraddistinguono le licenze Creative Commons, redatte invece da squadre di giuristi ed esperti del settore. Tuttavia, occorre precisare che l'applicazione delle licenze standard non fa nascere alcuna responsabilità in capo all'ente Creative Commons che le ha emesse e promosse, ma solo sul detentore dei diritti d'opera che sceglie liberamente di avvalersene.

§4.3.2 – *Le licenze e le sue quattro clausole*

La Creative Commons Inc. ha ideato un efficace modo per facilitare la comprensione e l'emissione delle proprie licenze. Per meglio esprimersi, ogni licenza CC è disponibile in tre forme, giuridicamente identiche nella sostanza. Queste tre forme di cui si tratta sono rispettivamente:

- Il *Legal Code*: esso è il Codice Legale, ossia la licenza maggiormente rilevante a livello giuridico. La sua struttura è tipica dell'atto giuridico, ossia una composizione di premesse e otto articoli con il fine di disciplinare le condizioni del contratto di licenza.

- Il *Commons Deed*: è la "licenza" di facile comprensione. Riveste una funzione interpretativa del Legal Code, con fine riassuntivo dei concetti chiave della licenza a codice legale, per questo motivo non è una licenza con valore legale. Il Commons Deed, noto anche come la versione "leggibile dall'uomo", significa letteralmente "atto tra comuni" in rappresentazione di uno strumento di facile comprensione per chiunque non abbia una familiarità con il linguaggio giuridico.

- Il *Digital Code*: è l'insieme dei metadati, informazioni contenute da qualunque file digitale, che rendono rintracciabile la licenza in rete tramite i motori di ricerca. Il Digital Code è noto come versione "leggibile dalla macchina", e contiene un riassunto sulle libertà chiave e gli obblighi scritti in un formato leggibile da software, motori di ricerca ed altre tecnologia per facilitare l'individuazione sul web delle opere licenziate in CC.

La struttura a tre livelli delle licenze Creative Commons è stata realizzata per la semplice omnicomprensibilità del loro contenuto, affinché il complesso dei diritti sia qualcosa conoscibile dagli autori dell'opera, dagli utenti ed utilizzatori ed, infine, dal web. Ogni licenza CC è articolata in due

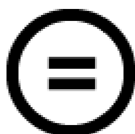
parti: in una si denotano le libertà che l’autore vuole concedere sull’opera (utilizzo, distribuzione e, solo occasionalmente, modifica), mentre nell’altra si individuano le condizioni per l’utilizzo dell’opera. Tali condizioni si articolano in quattro clausole, combinabili tra di loro in base alle esigenze del licenziante[70].



Attribuzione *(Attribution) – “Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera”* : è la clausola di default per ogni licenza. La finalità è di indicare palesemente l’autore dell’opera. Tra le quattro licenza, la clausola di attribuzione è l’unica che va tassativamente inserita.



Non commerciale *(Non-commercial) – “Non puoi utilizzare quest’opera per scopi commerciali”*: tale clausola impone il divieto di lucrare sull’opera. È vietato, pertanto, l’uso commerciale e ogni guadagno diretto o indiretto sull’opera.



Non opere derivate *(No derivative works) – “Non puoi alterare, trasformare o sviluppare quest’opera”*: significa che non è consentito modificare in alcun modo l’opera. Le modifiche sono consentite solo dal rilascio di particolari permessi da parte dell’autore.

---

[70] Le immagini delle quattro clausole della Creative Commons utilizzate sono disponibili alla pagina http://creativecommons.org/about/downloads



Condividi allo stesso modo *(Share alike) – "Se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa"*: questa clausola garantisce che le libertà concesse dall'autore dell'opera si mantengano inalterate sulle opere derivate da questa. Il contenuto di questa clausola si avvicina fortemente al principio della viralità del Copyleft applicato ai software liberi. Infine, la clausola Shake Alike è incompatibile con la clausola No derivate works. Pertanto, non è possibile applicare queste due clausole contemporaneamente nella stessa licenza.

La loro combinazione genera sei diversi tipi di licenza, ognuna delle quali è riconoscibile e distinguibile dalle altre licenze per via dell'applicazione di particolari "bottoni o simboli" (*visuals*), che graficamente individuano il tipo di licenza usata. Lo scopo dei visuals è puramente estetico ed informativo, quindi sono privi di un reale valore giuridico se non collocati insieme al disclaimer, cosicché ogni utente possa facilmente capire e riconoscere la licenza o gli altri strumenti applicati dalla licenza CC. Passando all'esame delle sei licenze, va rammentato che i limiti posti da questa licenza toccano i diritti morali sull'opera, le eccezioni previste dalla legge del diritto d'autore o i diritti che riguardano altri soggetti i cui diritti riguardano l'uso dell'opera, come ad esempio i diritti d'immagine o il diritto alla privacy:

- **ATTRIBUZIONE** *(CC BY)*: La licenza Attribuzione nasce dal solo utilizzo dell'omonima clausola. Secondo questa licenza, al licenziatario è concesso di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare

quest'opera, di modificare quest'opera, di usare quest'opera per fini commerciali.

- **ATTRIBUZIONE - NON OPERE DERIVATE** *(CC BY-ND)*: In questo caso al licenziatario è concesso di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera, di usare quest'opera per fini commerciali, ma non è concesso modificare quest'opera.

- **ATTRIBUZIONE - NON COMMERCIALE** *(CC BY-NC)*:In questo caso al licenziatario è concesso di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera, di modificare quest'opera, ma non è concesso usare quest'opera per fini commerciali.

- **ATTRIBUZIONE - NON COMMERCIALE - NON OPERE DERIVATE** *(CC BY-NC-ND)*: Di tutte questa è la licenza con minori concessioni. Infatti è concesso solo di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera, senza apportarvi modifiche o commercializzarla.

- **ATTRIBUZIONE - NON COMMERCIALE - CONDIVIDI ALLO STESSO MODO** *(CC BY-NC-SA)*: Al licenziatario è concesso di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera, di modificare quest'opera a patto che l'opera derivata sia rilasciata con la stessa licenza dell'originale, ma non è concesso usare quest'opera o quella derivata per fini commerciali.

- **ATTRIBUZIONE - CONDIVIDI ALLO STESSO MODO** *(CC BY-SA)*: Al licenziatario è concesso di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e

recitare quest'opera, di modificare quest'opera a patto che l'opera derivata sia rilasciata con la stessa licenza dell'originale, come pure è concesso usare quest'opera o quella derivata per fini commerciali.

Ogni licenza è standard ed è sottoposta a continui aggiornamenti, volti a migliorare, perfezionare, specificare o rimuovere suddette clausole. I motivi sono riconducibili alla continua innovazione tecnologica, all'evoluzione del mercato globale e alle nuove tematiche. Oggi le licenze Creative Commons sono alla versione 3.0 ed è in via di sviluppo la versione 4.0 delle licenze.

§4.3.3 – *Licenze Sampling 1.0*

Con il termine Sampling, che in inglese significa *campionamento*, «si intende l'estrazione di piccoli campioni d'opera e la loro duplicazione e messa in sequenza per la realizzazione di un'altra opera»[71] e il campo d'applicazione si disloca dalle opere musicali a quelle grafiche. In altre parole, l'autore autorizzava chiunque ad utilizzare frammenti o parti della sua opera per realizzarne una nuova. La Creative Commons aveva ideato, oltre alle sei licenze standard, anche tre particolari tipi di licenze rivolte a coloro che vogliono permettere un peculiare utilizzo della propria opera:

1) *Licenza Creative Commons Sampling*: utilizzare e modificare parti o l'intera opera per qualsiasi scopo, commerciale e non commerciale, eccetto per quello pubblicitario, in quanto proibito.

2) *Licenza Creative Commons Sampling Plus*: utilizzare e modificare parti o l'intera opera per scopi commerciali e non commerciali, eccetto quello pubblicitario, proibito come nella licenza Sampling. Il *Mash-up* è tipico della licenza CC Sampling Plus, in quanto esso è solitamente un sito o un'applicazione web ibrida, ossia realizzata con

---

[71] S. Aliprandi, *Creative Commons: Manuale operativo – Guida all'uso delle licenze e degli altri strumenti CC*, Stampa Alternativa, 2008, p.39

contenuti ed informazione varie, derivanti da diverse fonti; il termine infatti significa letteralmente “poltiglia”.

3) *Licenza Creative Commons Sampling Plus Non Commercial*: utilizzare e modificare parti o l’intera opera per scopi non commerciali e distribuirla con qualsiasi mezzo, come ad esempio il file sharing o il webcasting non commerciale.

In tutte le licenze Sampling è compresa la clausola *Attribuizione*, per il riconoscimento della paternità dell’opera, come pure è vietato in tutte le licenza di limitare i diritti di fair use ed i diritti che altri soggetti posso avere sull’opera. Nonostante il loro uso, la Creative Commons ha ritirato queste licenze nell’estate 2007, in quanto proibivano la copia e la diffusione dell’opera intera, tuttavia è stato concesso alle opere precedentemente realizzate con queste licenze di mantenere il loro regime e di lasciare operativi il link del testo delle tre licenza. Il motivo del ritiro delle licenze è da ricercare nell’ideologia della CC che preferisce appoggiare le libertà di diffusione e copia dell’opera.

§4.3.4 – *CC Plus e CC Zero*

Due progetti innovativi della Creative Commons sono il CC Plus ed il CC Zero. Il progetto CC Plus è «un protocollo che permette ad un licenziante, in maniera semplice e immediata, di indicare quali ulteriori permessi sono eventualmente associati ad un’opera licenziata sotto Creative Commons e in che modo usufruire di tali permessi»[72]. Ciò vuol dire che il CC Plus è uno strumento integrativo della licenza presente nell’opera digitale (metadato), atto ad aggiungere condizioni ulteriori rispetto a quelle già presenti. L’integrazione avviene nell’inserimento dell’indirizzo web della licenza aggiuntiva all’interno del disclaimer. Il fine è quello di ottenere un’opera licenziata in Creative Commons con in più un accordo che prevede più

[72] www.creativecommons.it/node/608

permessi. Tali permessi vertono sulla commerciabilità dell'opera, che inizialmente era stata licenziata come non commerciale, oppure sulla possibilità di applicare il divieto di realizzare opere derivate, se sulla licenza è applicata la clausola *Share Alike*. In tal caso, l'autore oltre alla nota che ne vieta l'uso commerciale o le opere derivate, appone un'ulteriore nota con la quale permette di superare i limiti posti dalla licenza tramite un accordo separato e privato tra le parti. Invece, il progetto CC Zero o CC0 è il "nessun diritto riservato" e consente all'autore di dichiarare l'opera di Pubblico Dominio, rinunciando ai diritti di copyright e trovando una via più breve alla lunga attesa imposta dalla legge. La CC0 è stata ideata per gli scienziati, gli educatori, gli artisti ed i creatori di altre opere e proprietari del diritto d'autore che vogliono rinunciare ai loro diritti sulle opere e quindi di renderle di pubblico dominio, in modo che altri possano liberamente sviluppare, migliorare e riutilizzare i lavori per qualsiasi scopo senza restrizioni dovute al copyright. Rilasciare un'opera in CC0 vuol dire per l'autore scegliere di inserire la propria opera nel patrimonio dell'umanità. Nonostante questo strumento sia di difficile applicazione nel nostro ordinamento, esso sembra comunque applicabile tramite la sottoscrizione (di pugno o virtuale) dell'autore della licenza ai fini della prova. Lo strumento CC0 è a tre livelli: nel primo, si attua la rinuncia dei diritti di copyright e dei diritti connessi tramite applicazione della licenza, nel secondo livello, si da esecuzione a tale licenza a livello mondiale (essendo di pubblico dominio, l'opera entra a far parte del patrimonio dell'umanità), mentre nel terzo e ultimo livello si conferma la totale perdita di diritti e responsabilità dell'autore. Quest'ultimo livello è senza dubbio il più importante, poiché se, da un lato, la licenza non ha ottenuto il fine che l'autore si aspettava, egli non potrà comunque riavvalersi del diritto di copyright sull'opera, mentre sul profilo delle responsabilità, la licenza dichiara l'autore dell'opera esente da ogni responsabilità derivante da «tutti

gli usi del lavoro, nella misura massima consentita dalla legge applicabile»[73].

§4.4 – *Altre iniziative per la documentazione libera e la condivisione culturale*

Il fenomeno di diffusione del copyleft nella documentazione e nelle opere d'ingegno a scopo culturale ha avuto come riflesso l'aumento di progetti atti alla libera condivisione di materiale che non concerne solo manuali tecnici-informatici, ma anche altre opere contemplate da diritto d'autore. Il fenomeno, da sociale, diviene anche culturale. Nei settori della scienza appare maggiormente diffuso l'utilizzo del copyleft, grazie all'incentivo del progresso scientifico che deriva dalla condivisione delle reciproche scoperte, trasferendo il materiale dal cartaceo al digitale in modo da realizzare un'imponente biblioteca online, senza che ciò entri in contrasto con la normativa sull'editoria. Muovendosi dalle iniziative che si occupano delle opere letterarie, fino alle iniziative scientifiche, si citano:

- **Linux Documentation Project:** nasce come effetto della propaganda attuata da Stallman per avviare la diffusione della manualistica utile alla realizzazione e diffusione dei sistemi GNU/Linux. Il progetto nasce con l'obiettivo di raccogliere nel mondo tutto il materiale utile e distribuirlo liberamente dal sito www.tldp.org e promuovendo l'aggiornamento costante e la traduzione. In Italia è stata avviata la realizzazione dell'Italian Linux Documentation Project o ILDP, raggiungibile al sito www.pluto.it/ildp/ in cui è contenuta una sezione denominata *Collaborare con ILDP* che spiega come utilizzare le licenze libere, condividere i documenti, effettuare le traduzioni dall'inglese e collaborare con il progetto.

[73] "all uses of the work, to the fullest extent permitted by applicable law" - http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

- **Progetto Gnutemberg!:** il progetto, tutto italiano, prende nome dall'inventore della stampa Gutenber e dal nome del progetto GNU. Lo scopo del progetto è diffondere a mezzo stampa tutte le opere rilasciate con licenze libere. In realtà, si disloca in tre iniziative, ossia la raccolta delle opere libere più note su CD-Rom, la realizzazione di un archivio telematico che contenga tutta la documentazione libera reperibile in rete, infine, promuovere la vendita di documenti liberi a mezzo stampa o fotocopia nelle copisterie, centri di stampa e tipografie. Il Progetto Gnutemberg! è in linea con i principi dell'OpenPress, ossia la stampa aperta basata sui principi della filosofia Open Source.

- **Progetto PLoS:** il PLoS è un progetto che accomuna scienza e la cultura libera Il PLoS si identifica come una casa editrice e un' organizzazione di sostegno senza scopo di lucro. La sua missione è quella di accelerare il progresso nella scienza e nella medicina conducendo una trasformazione nella comunicazione della ricerca. Tutto ciò che viene pubblicato è accessibile ed utilizzabile apertamente e liberamente da chiunque ed è disponibili on-line. L'idea del PLoS è che condividendo la ricerca si incoraggia il progresso scientifico, proteggendo la biodiversità del nostro pianeta e permettendo di trovare trattamenti più efficaci per le malattie ancora non curabili come il cancro. PLoS significa "Archivio Pubblico della Scienza" (Public Library of Science) ed si basa sulla condivisione e lo sviluppo comune delle conoscenze scientifiche. Tra i maggiori sostenitori il premio Nobel Harold Varmus ed il biologo Michael Eisen. Il materiale diffuso dal PLoS era precedentemente licenziato sotto *Science OpenAccess License* (Licenza per l'accesso libero alla scienza), mentre dal 2003 è distribuito sotto licenza Creative Commons Attribuzione. Il sito www.plos.org è attivo dal 2000, mentre nel 2003 e nel 2004 ha

inaugurato le sezioni sulla Biologia e sulla Medicina, rispettivamente agli indirizzi www.plosbiology.org e www.plosmedicine.org

- **Wikipedia:** essa è un'enciclopedia online, collaborativa e gratuita nata ufficialmente nel 2001 dall'idea di Jimmy Wales. Wikipedia tratta sia gli argomenti tipici delle enciclopedie tradizionali, sia argomenti presenti in almanacchi, dizionari geografici e pubblicazioni specialistiche, disponibili in oltre 280 lingue. Una peculiarità è la libera modificabilità dei contenuti, difatti, chiunque può apportare modifiche alle voci esistenti o crearne di nuove. Ogni contenuto è pubblicato sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso, cosicché ogni contenuto possa essere copiato e riutilizzato adottando la medesima licenza. Wikipedia è una parola composta dai termini *wiki* (veloce, dall'hawaiano) e *-pedia* (formazione, dal greco), e significa *cultura veloce*. Le origini di Wikipedia si ritrovano nella sua filosofia fortemente legata a quella del software libero, tanto da aver originariamente licenziato il proprio contenuto sotto GNU FDL. Lo scopo di Wikipedia è rendere liberamente accessibile ogni contenuto a chiunque voglia accedervi, in linea con il contenuto del copyleft e del fair use. Tuttavia, non tutti i contenuti sono da ritenere liberi, come molti loghi societari, foto, saggi, testi, musiche e quant'altro che, sebbene ne sia è stato concesso l'uso, ne proibiscono la copia e le opere derivate al di fuori dei termini concessi a Wikipedia.

- **OpenMusic Project:** L'uso del copyleft nell'ambito musicale ha dato vita al progetto OpenMusic nel 2001, presso il sito http://openmusic.linuxtag.org , all'interno del quale sono esposte le finalità del progetto. In sintonia con la filosofia del Free Software e della documentazione libera portate avanti da Stallman, l'OpenMusic si basa su tre libertà fondamentali:

- Libertà di ascoltare musica quando si vuole
- Libertà di distribuire musica, a livello sia privato che commerciale
- Libertà di modificare la musica

L'OpenMusic Project ha redatto tre licenze, ognuna con particolari concessioni e restrizioni. La Green OpenMusic License è la più permissiva, concedendo sia in ambito privato che commerciale i diritti d'uso, distribuzione, diffusione, trasmissione e modifica, ponendola in corrispondenza della GNU GPL. La Yellow OpenMusic License è più restrittiva, ponendo limiti importanti per l'uso commerciale della musica, tuttavia mantenendo le stesse libertà poste dalla Green OML. Infine, sarebbe esistita anche una terza licenza, chiamata Red OML, che «era piuttosto restrittiva e si allontanava dalla vera essenza del copyleft, vietando, oltre a tutti gli usi in ambito commerciale, anche la possibilità di modificare l'opera e di trarne opere derivate»[74].

§4.5 – *Il Movimento per l'OpenAccess*

L'OpenAccess è un movimento, nato in ambito accademico, che ha le stesse finalità dell'Opencontent. Sebbene nell'Opencontent l'obiettivo della cultura aperta sia raggiunto tramite l'interpretazione alternativa fornita dal modello copyleft, nell'OpenAccess si incentiva la diffusione del materiale scientifico tramite la valorizzazione di internet. In pratica, si tratta di uno strumento di diffusione della conoscenza scientifica aperta e condivisibile, senza alcun tipo di restrizione, in quanto priva di un effettivo interesse per la tutela tipica della proprietà intellettuale. L'Accesso Aperto viene utilizzato per ogni prodotto della ricerca scientifica che va dagli articoli

[74] S. Aliprandi, *Copyleft & OpenContent – L'altra faccia del copyright*, PrimaOra, Lodi, 2005, p.89

pubblicati sulle riviste scientifiche, ad interi capitoli di libri. L’OpenAccess nelle pubblicazioni avviene tramite due vie:

- *Green Road*: è la pratica di *self-archiving* o auto archiviazione, in cui ogni autore deposita copie dei loro articoli in archivi istituzionali o disciplinari, oppure sui loro siti internet personali.

- *Gold Road*: avviene con la pubblicazione di riviste in cui gli articoli sono liberamente e direttamente accessibili da chiunque. Codeste riviste sono chiamate riviste ad accesso aperto, come l’esempio dell’Archivio Pubblico della Scienza del PLoS.

L’Accesso Aperto può, comunque, differenziarsi in *Gratis OA*, in quanto all’utente è concesso accesso libero e gratuito, ed in *Libre OA*, che rispetto al Gratis OA contiene diritti aggiuntivi sull’utilizzo, come spesso accade nell’uso di licenze Creative Commons. A livello internazionale, l’OpenAccess è riconosciuto e garantito dalla dichiarazione internazionale *Budapest OpenAccess Initiative* del 2001 e dalla *Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica* del 2003, al cui interno, nella voce *Obiettivi*, si recita: “La nostra missione di disseminazione della conoscenza è incompleta se l’informazione non è resa largamente e prontamente disponibile alla società. Occorre sostenere nuove possibilità di disseminazione della conoscenza, […] sempre più attraverso il paradigma dell’accesso aperto via Internet.” In Italia, nel 2004, gli atenei hanno aderito alle Dichiarazioni di Budapest e di Berlino durante il convegno *Gli atenei italiani per l'Open Access: verso l'accesso aperto alla letteratura di ricerca*, tenutosi a Messina, che ha portato alla c.d. Dichiarazione di Messina sottoscritta il 4 Novembre. Alla conferenza hanno aderito le Facoltà di: Bologna, Brescia, Calabria, Firenze, Foggia, Genova, Insubria, Lecce, Messina, Milano, Milano Bicocca, Milano Politecnico, Milano Vita-Salute San Raffaele, Modena, Molise, Napoli Federico II, Napoli L'Orientale,

Napoli Partenope, Padova, Palermo, Parma, Piemonte Orientale, Roma LUMSA, Roma Tor Vergata, Roma III, Siena, Torino, Trieste, Trieste SISSA, Tuscia, Venezia IUAV, oltre all'Istituto Italiano di Medicina Sociale di Roma. All'interno del convegno si è discusso della diffusione e visibilità della letteratura scientifica e di come contrastare l'aumento del prezzo dei periodici accademici. La preoccupazione fu che «Il modello attuale della comunicazione scientifica è infatti in crisi per la sua insostenibilità economica: le università finanziano i progetti di ricerca, pagano gli accademici che la conducono e infine attraverso le biblioteche acquistano le pubblicazioni scientifiche a costi sempre maggiori»[75]. Gli Atenei sono così convenuti «a sostegno dall'accesso aperto alla letteratura scientifica, con l'auspicio che questo gesto costituisca un primo ed importante contributo dato dagli Atenei italiani ad una più ampia e rapida diffusione del sapere scientifico»[76]. Il sostegno degli Atenei fonda le sue giustificazioni nella natura delle opere scientifiche, in quanto la loro produzione in editoria non rappresenterebbe una reale fonte di guadagno per l'industria culturale, giacché l'interesse maggiore per l'autore non è quello di remunerare sulle opere letterarie scientifiche, piuttosto quello di ricevere un riconoscimento accademico.

§4.6 – Licenza ArtLibre

La Licence ArtLibre o Licenza Arte Libera è un progetto copyleft, nato nel 2000 dalla Copyleft Attitude, rivolto alle opere d'arte. La licenza è stata realizzata grazie ai giuristi Mélanie Clément-Fontaine e David Geraud e agli artisti Isabelle Vodjdani e Antoine Moreau, e promuove un'arte libera basata sugli stessi principi del copyleft, ossia sulla libertà di usare, copiare, riprodurre, diffondere, reinterpretare, modificare, integrare, trasformare

[75] Descrizione della Conferenza - Workshop nazionale "Gli atenei italiani per l'Open Access: verso l'accesso aperto alla letteratura di ricerca" – www.aepic.it

[76] Documento italiano a sostegno della Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura accademica, 4 Novembre 2004

un’opera, eliminando il divieto di esclusiva. Ciò non significa che non vengano riconosciuti i diritti d’autore, anzi, la stessa licenza prende posizione affermando che essa ne riformula lo spirito. La licenza è nata nell’ordinamento giuridico francese, pertanto è disciplinata dalla sua legge ed essa risulta valida non solo su suolo francese, ma anche per tutti gli Stati firmatari della Convenzione di Berna. Per quanto concerne la durata, essa è valida fino alla durata dei diritti d’autore sull’opera. Infine, la Licence ArtLibre è riconosciuta dalla Free Software Foundation come licenza compatibile con la documentazione libera ed è strettamente raccomandata dalla stessa FSF per le opere non software di natura artistica, oltre ad alcune licenze tipiche della Creative Commons.

CAPITOLO 5 – LE ALTRE LICENZA PER SOFTWARE LIBERO

§5.1 – *Licenza BSD*

Oltre alle licenze di cui si è trattato, meritano un cenno altre quattro licenze. La prima è la BSD License (Berkley Standard Distribution), denominata originariamente "Licenza a quattro clausole", poiché era questo il numero di clausole nella sua prima versione, sviluppata nell'Università di Berckey negli anni '70. Successivamente alla commercializzazione del sistema Unix, avvenuta intorno agli anni '80 per mano della AT&T, gli sviluppatori decisero di ritirare il loro codice dal software per licenziarlo, qualche tempo dopo con una licenza diversa, nata da un progetto che nel 1993 prese il nome di FreeBSD Project. L'attuale versione della BSD License è la versione 3, rilasciata nel 1999. A differenza della GNU GPL, la Licenza BSD appare più breve, sintetica, schematica e priva di parti ideologiche. La versione più recente dispone la distribuzione in formato Codice Sorgente o binario, con possibilità o meno di modifiche, purché vengano rispettate tre clausole: la prima prevede l'inserimento della nota di copyright, detta sagoma, all'interno della quale l'autore aggiunge il proprio nome l'organizza a cui egli appartiene e l'anno di rilascio, mentre la seconda clausola riguarda la distribuzione del formato Sorgente o binario, infine, la terza vieta l'uso del nome del proprietario del software coperto per le opere da essa derivate, salvo l'autorizzazione di questo. La licenza si conclude con un disclaimer sulla garanzia ed esclusione di responsabilità. Analizzando poi gli avvertimenti, appare subito evidente la differenza più grande con la GNU GPL, ossia la possibilità di usare il software coperto dalla licenza per produrre software proprietario. Questa possibilità esclude, quindi, la BSD License dalle licenze di Copyleft, essendo priva di quegli strumenti di tutela offerti da tale modello. Tuttavia, la diffusione della licenza BSD ha spinto la FSF a riconoscerla come GPL compatibile, dunque

i software licenziati BSD posso essere utilizzati con i software GPL. Un discorso a parte va fatta per la c.d. *clausola pubblicitaria,* che fino al 1991, imponeva di dare, all'interno del disclaimer, esplicito riconoscimento all'Università di Berkely, mentre oggi, a causa del gran numero di soggetti e organizzazioni che hanno con il tempo inserito anche il loro nome nel documento, si è preferito cancellare suddetta clausola. Attualmente, la BSD con tre clausole non rientrerebbe tra le licenze compatibili con la Open Source Definition, come disposto il 9 Gennaio 2008 dal Consiglio della OSI. Per garantirne la compatibilità, basta eliminare la terza clausola della Licenza BSD. Ciò comporta, almeno in apparenza, che venga realizzata una nuova licenza, definita dalla OSI come *BDS a 2 clausole*, che di fatti non contiene alcun elemento di novità, ma costituisce una versione breve della precedente licenza a 3 clausole, che permane la versione ufficiale più recente.

§5.2 – *Licenza MIT*

La seconda licenza è la MIT License (Massachusetts Institute of Technology) o "License X11", anch'essa permissiva e sviluppata per il software libero, tanto da essere riconosciuta dall'OSI. La sua struttura è molto simile a quella della licenza BSD (tanto da essere considerata una sua derivata), perciò si configura come una licenza a tre clausole che, tuttavia, esplicita maggiormente i diritti di utilizzo, copia, modifica, distribuzione, concessione in sub-licenza, e di vendita delle copie del software. Proprio l'affermazione di vendita di copie ci informa della mancata adesione al modello Copyleft. Lo scopo di lucro e quindi l'utilizzo del software coperto in uno proprietario, rappresentano una forte analogia con la licenza BSD. Un'altra analogia con la BSD License è riscontrabile nella seconda clausola che richiede l'inserimento della nota di copyright per una parte o per l'intero software. Riassumendo, sia la licenza BSD, sia la licenza MIT, sono licenze permissive per software libero, GPL compatibili, ma prive delle

caratteriste richieste per aderire al modello Copyleft. La diffusione della licenza MIT ha portato alla realizzazioni di due note versioni modificate. La prima di queste è stata rilasciata dalla Free Software Foundation nel 1998 per il progetto Ncurses, una libreria di funzioni software, con l'inserimento di una clausola che recita: "Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization" (Ad eccezione di quanto contenuto nel presente avviso, il nome/i dei titolari dei diritti di cui sopra non devono essere utilizzati in pubblicità o in altro modo per promuovere la vendita, l'uso o altri rapporti in questo Software senza previa autorizzazione scritta). La seconda versione è rilasciata dal Progetto XFree86, appunto chiamata licenza XFree86, che aggiunge una nuova clausola all'originale licenza MIT: "The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment: "This product includes software developed by The XFree86 Project, Inc (http://www.xfree86.org/) and its contributors", in the same place and form as other third-party acknowledgments. Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, in the same form and location as other such third-party acknowledgments"[77]. Tale clausola, tuttavia, risulterebbe incompatibile con la GPLv2, ma non con la GPLv3.

§5.3 – *Apache License*

La Apache License, attualmente alla versione 2.0, è una licenza per software libero rilasciata dalla Apache Software Foundation (ASF). L'obiettivo della ASF, successivamente all'accordo raggiunto con la FSF è

[77] "La documentazione per utente finale inclusa con la ridistribuzione, se del caso, deve includere la seguente dichiarazione: "Questo prodotto include software sviluppato da The XFree86 Project, Inc (http://www.xfree86.org/) e dai suoi collaboratori", nel stesso luogo e forma di altri riconoscimenti a terze parti. In alternativa, il riconoscimento può apparire nel software stesso, nella stessa forma e la posizione degli altri tali riconoscimenti a terze parti"

«di ridurre il numero di domande frequenti, per consentire alla licenza di essere riutilizzabile senza modifiche da qualsiasi altro progetto (anche progetti non-ASF), per consentire alla licenza di includere per riferimento invece di ogni file (per chiarire la licenza sottoposta ai contributi), di richiedere una licenza di brevetto sui contributi che necessariamente violano brevetti propri del collaboratore stesso, e di muove critiche riguardo Apache e gli altri avvisi di attribuzione ereditati in una posizione al di fuori dei termini di licenza (il file AVVISO)»[78]. La licenza Apache si propone come una licenza compatibile con la GPLv3, infatti risulta all'elenco tra le licenza che il Progetto GNU menziona, tuttavia non è una licenza copyleft, in quanto tra le sue clausole non obbliga gli utenti di ridistribuire il software derivato come libero, concedendo comunque ai medesimi di usare il software per ogni scopo, di ridistribuirlo, modificarlo e di ridistribuire le versioni modificate del software. Pertanto, come accade con la licenza BDS e MIT, gli utenti non godono delle libertà della FSF, lasciando in questo modo che il software venga riadoperato per la realizzazione di software proprietario, così si evince dall'articolo 4 della licenza, secondo cui «È possibile riprodurre e distribuire copie dell'Opera o di opere derivate della stessa con qualsiasi mezzo, con o senza modifiche, e in forma sorgente o oggetto»[79] a condizione che si inseriscano al suo interno due file che contengano una copia della licenza ed un avviso che riporti i nomi degli sviluppatori, con il solo scopo informativo e senza che tale avviso modifichi le condizioni della licenza. Negli articoli 2 e 3 è contenuto l'obbligo di

---

78 "reduce the number of frequently asked questions, to allow the license to be reusable without modification by any project (including non-ASF projects), to allow the license to be included by reference instead of listed in every file, to clarify the license on submission of contributions, to require a patent license on contributions that necessarily infringe the contributor's own patents, and to move comments regarding Apache and other inherited attribution notices to a location outside the license terms (the NOTICE file)" – Apache Software Foundation, Licenses, http://www.apache.org/licenses/

79 "You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form" 4.Redistribution – Apache License 2.0

inserire eventuali note di copyright o brevetti per ogni file modificato, deve essere inserita un'informativa che specifichi quali file sono stati modificati. Ancora, l'articolo 6 proibisce al licenziante l'uso di marchi commerciali, marchi di servizi, nomi commerciali o nomi di prodotti. La licenza si chiude con le sezioni riguardanti l'esclusione di garanzia e responsabilità, fatto salvo qualsiasi accordo tra le parti, in cui il licenziante si assuma a suo carico ogni eventuale danno subito dal licenziatario. Infine, va fatta menzione dell'inserimento della licenza Apache, almeno per la versione 2.0, nella lista delle licenze compatibili con la OSD.

§5.4 – *Mozilla Public License (MPL)*

La licenza Mozilla Public License nasce dal progetto della Netscape di diffondere il sorgente del suo prodotto di punto: Netscape Navigator. Il primo problema da affrontare era la scelta di una licenza che garantisse la diffusione e la tutela dell'opera, senza che il software divenisse libero. Di fatto, a differenza del Progetto GNU che attuava la diffusione del software come Free, utilizzando la GPL, ciò non rappresentava l'intento della Netscape, che voleva diffondere il sorgente, senza però perdere i diritti esclusivi sull'utilizzo. Ciò anticipa in parte la scelta della Netscape, che decise di non adottare la GPL per la diffusione del sorgente, considerando la General Public License troppo rigida e propagandistica, quindi in assoluto contrasto con l'obiettivo della Netscape. Si spostò l'attenzione sulla LGPL e sulla BSD, ma risultarono entrambe inadatte, poiché la prima risentiva fortemente dell'influenza dalla GPL, mentre la seconda era troppo semplice per raggiungere lo scopo prefissato. La soluzione fu trovata redigendo ex novo una licenza che prese il nome di *Netscape Public License (NPL),* pubblicata il 3 Marzo 1998, che però fu subito criticata dalla comunità informatica. La NPL lasciava solo alcuni diritti al titolare originario del sorgente, mentre concedeva privilegi alla Netscape sulla scelta della licenza da applicare alla modifiche, che potevano così rimanere segrete ed

avvantaggiare la Netscape. La solo clausola che la rendeva simile alla GPL riguardava l'esclusività di rilasciare versioni aggiornate, tuttavia, la Netscape non era una società senza scopo di lucro e ciò poteva solo andare a svantaggio degli utenti. Il fallimento della NPL spinse i coordinatori del progetto alla stesura di una nuova licenza, più in linea con le idee dell'Open Source. La prima stesura della nuova licenza fu rilasciata il 21 Marzo 1998, con il nome di Mozilla Public License. La Netscape decise così di mantenere il Netscape Navigator sotto NPL, pur concedendo che le modifiche derivata potessero essere sotto MPL o qualsiasi altra licenza compatibile. La MPL si struttura come una licenza nuova, un modello intermedio tra la licenza GPL e la BSD. Il fine dei suoi redattori era ideare una licenza che avesse una maggiore duttilità rispetto alla GPL e si distinguesse dalla BSD, reputata troppo semplice e flessibile. Questo nuovo tipo di licenza rappresenta un nuovo tipo giuridico, anche per la presenza delle clausole della Sezione 2. Infatti, nella Sezione 2.3 alla voce "Limitazioni sul campo di concessione" si riscontra subito la novità della licenza: «Le licenze concesse in questa Sezione 2 sono le sole concesse di diritto sotto questa Licenza. Nessun diritto o licenze addizionali saranno implicate dalla distribuzione o licenziamento del Software Coperto sotto questa Licenza»[80]. La limitazione imposta dalla licenza fa chiarezza nei rapporti anche con gli altri tipi di licenze, palesando la contrarietà e l'esclusività sul Software coperto da MPL sulle altre licenze. Ancora, nella Sezione 7 "Limitazioni di Responsabilità" troviamo una netta somiglianza, che pone la MPL sul un medesimo piano della GPL. Si legge, di fatto, che « In nessun caso e sotto nessuna teoria giuridica […] ogni collaboratore, o chi distribuisce software coperto […] deve essere responsabile per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o danni conseguenti di qualunque carattere

[80] "the licenses granted in this section 2 are the only rights granted under this license. No additional rights or licenses will be implied from the distribution or licensing of covered software under this license." 2.3 Limitations On Grant Scope – MPL v2

compreso, senza limitazione, i danni per lucro cessante, perdita di avviamento, arresto di lavoro, guasto o cattivo funzionamento del computer, o di ogni e qualsiasi altro danno o perdita commerciale, anche se tale parte deve essere stata informata della possibilità di tale danni»[81]. Tale formula richiama quanto era stato esposto in tema di responsabilità nelle Sezioni 15 e 16 della General Public License. Concludendo il discorso sulla MPL, si richiama l'attenzione sulla Sezione 10.3 "Versioni Modificate" la quale sottolinea la propensione della MPL a farsi modello generico di licenza. Questo è facilmente comprensibili da quanto segue: «Se crei software non disciplinato dalla presente Licenza, e si desidera creare una nuova licenza per il software, puoi creare e utilizzare una versione modificata di questa licenza se rinomini la licenza e rimuovi tutti i riferimenti al nome del gestore della licenza (se non per notare che tale licenza modificata differisce dalla presente Licenza)»[82]. Quanto esposto permette a chiunque voglia concedere diritti di utilizzo, modifica, distribuzione e copia a terzi, di farlo utilizzando una versione modificata della MPL, purché vengano eliminati tutti i riferimenti al "gestore della licenza". Questo permette a chiunque di licenziare una propria opera con una versione di licenza che differisce dalla MPL solo per elementi diversi dal contenuto giuridico.

[81] "Under no circumstances and under no legal theory [...] Shall any contributor, or anyone who distributes covered software [...] Be liable to you for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character including, without limitation, damages for lost profits, loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses, even if such party shall have been informed of the possibility of such damages." 7. Limitation of Liability – MPL v2

[82] "If you create software not governed by this license, and you want to create a new license for such software, you may create and use a modified version of this license if you rename the license and remove any references to the name of the license steward (except to note that such modified license differs from this license)." 10.3 Modified Versions – MPL v2

§5.5 – *Licenza CeCILL*

A livello Europeo, la licenza per software CeCILL rappresenta il vero grande passo compiuto dal Vecchio Continente per avvicinarsi al mondo del software libero ed è attualmente disponibile nella più recente versione 2. La CeCILL «è un libero contratto di licenza del software che è il risultato delle discussioni tra i suoi autori al fine di garantire il rispetto dei due principi fondamentali che orientano la sua redazione»[83], ossia rispettare le libertà fondamentali del software libero (distribuzione, copia, modifica e uso) e scegliere una legge (in tal caso è il diritto francese) al fine di conciliare tali principi con i principi civilisti, penalistici e soprattutto con la legge del diritto d'autore. La CeCILL si sta sempre più dimostrando una grande strumento, non solo a livello locale, ma anche a livello internazionale. La CeCILL, nella versione 2, è divenuta una licenza perfettamente compatibile con la GPL, anche grazie al supporto fornito dalla FSF nel momento della sua redazione, ed è «redatta in francese e inglese ed entrambe le versioni sono considerate autentiche»[84], cosa invece non prevista dalla versione 1, consentendo un ampio riconoscimento in sede processuale, della possibilità di avvalersi della traduzione in inglese senza richiesta di una traduzione aggiuntiva, essendo riconosciuta dalle parti al momento della sottoscrizione, la validità del contratto redatto in entrambe le lingue. La CeCILL ha anche ottenuto un riconoscimento dalla WIPO (cosa che ancora oggi la GPL non ha avuto), ritagliandole un ruolo di grande importanza a livello internazione ed europeo. Soffermandosi sull'analisi tecnica della licenza, meritano di essere sottoposti gli articoli riguardanti l'accettazione, i diritti concessi ed i servizi relativi. Partendo dal primo punto, l'Articolo 3 "Accettazone" disciplina le ipotesi in cui si considera accettato l'accordo di licenza; la

---

[83] "Est une licence de logiciel libre issue d'une concertation entre ses auteurs afin que le respect de deux grands principes préside à sa redaction" AVVERTISMENT – CECILL V2

[84] "rédigé en langue française et en langue anglaise, ces deux versions faisant également foi" 11.5 Langue – CeCILL v2

licenza è accettata quando l'utente carica il software da un dispositivo (CD-Rom, Hard Disk o altri supporti) o nel momento in cui scarica il software dal server, o ancora quando vengono esercitati i diritti concessi, sempre che «una copia del contratto, contenente un avviso relative alle caratteristiche del Software, alla garanzia limitata, e al fatto che il suo utilizzo è limitato agli utenti più esperti è stata fornita al Licenziatario prima della sua accettazione»[85]. Il secondo punto, relativo ai diritti concessi è più complesso. Partendo dal presupposto che, con la licenza, il Licenziatario acquista dal Licenziante, che l'accetta, tutti i diritti concessi, qualora il Licenziante possieda uno o più brevetti su tutto o parte del software, questi rinuncia a far valere i diritti del brevetto sul Licenziatario ed in caso di brevetto trasferito, il licenziante si impegna a far sottoscrivere al cessionario gli obblighi testé trattati. All'interno dell'Articolo 5 "Campo di applicazione dei diritti concessi", si trovano appunto disciplinati tali diritti in funzione delle libertà di utilizzo, modifica, distribuzione e copia del software, la cui analisi mostra una chiarissima influenza della GPL, della quale appunto si dà chiara notizia nella parte conclusiva dell'articolo. L'ultimo punto è riguardante l'Articolo 7 "Servizi Relativi". La licenza limita la responsabilità del Licenziante, tuttavia lascia completa libertà di iniziativa alle parti di stipulare un accordo di assistenza, a condizione che avvenga in atto separato: «In nessun caso il Contratto obbliga il Licenziante a fornire assistenza tecnica o servizi di manutenzione per il Software. Tuttavia, il Licenziante ha il diritto di offrire questo tipo di servizi. I termini e le condizioni di tale assistenza tecnica, e/o manutenzione in questione, sono stabilite in un atto separato. Solo il Licenziante offrendo suddetti servizi di assistenza e/o di manutenzione tecnica pertanto incorrerà in

---

[85] "un exemplaire du contrat, contenant notamment un avertissement relatif aux spécificités du logiciel, à la restriction de garantie et à la limitation à un usage par des utilisateurs expérimentés a été mis à disposition du licencié préalablement à son acceptation" 3.2 Acceptation – CeCILL v2

responsabilità»[86]. In conclusione, un particolare accenno deve essere fatto a due versioni della CeCILL v2, ovverosia la CeCILL-B e la CeCILL-C, una compatibile con le licenze BSD e pertanto incompatibile con la CeCILL v2, l'altra compatibile con le licenze LGPL.

§5.6 – *Licenza EUPL(European Union Public Licence)*

La licenza EUPL è il grande passo compiuto dall'Unione Europea in campo di software libero. Approvata dalla Commissione Europea il 9 Gennaio 2007, fu subito pubblicata in tre lingue: inglese, tedesco e francese. Esattamente un anno dopo, la EUPL viene pubblicata in altre ventidue lingue, rendendolo la licenza con più versioni linguistiche ufficiali disponibile al mondo. La EUPL, attualmente alla versione 1.1, è nata da un lavoro che si basa sull'analisi delle maggiori licenze europee ed internazionali, quindi in essa si trova una grande influenza sia della GPL che della CeCILL. L'idea originale della Commissione era strutturare una licenza per software libero che fosse comprensibile e applicabile da tutti gli Stati Membri, per attuare il progetto IDABC[87], pertanto estendere dapprima l'applicazione al settore della pubblica amministrazione, con gli intenti di diffondere una licenza che abbia eguale valore legale in ogni Stato dell'UE, che possieda un'adeguata terminologia in linea con quella della Comunità cosicché la clausole sulla garanzia e la limitazione di responsabilità siano idonee ad assicurare la massima efficacia possibile. Sebbene nasca come licenza rivolta alla pubblica amministrazione europea, la EUPL è in realtà uno strumento utilizzabile da chiunque, sempre nel completo rispetto del

[86] "le contrat n'oblige en aucun cas le concédant à la réalisation de prestations d'assistance technique ou de maintenance du logiciel. cependant le concédant reste libre de proposer ce type de services. les termes et conditions d'une telle assistance technique et/ou d'une telle maintenance seront alors déterminés dans un acte séparé. ces actes de maintenance et/ou assistance technique n'engageront que la seule responsabilité du concédant qui les propose." Art. 7 Services Associes – CeCILL v2

[87] IDABC (**I**nteroperable **D**elivery of European eGovernment Services to public **A**dministrations, **B**usinesses and **C**itizens.)

contratto e delle libertà fondamentali del software libero. L'art. 2 conferisce all'utente il diritto di:

- utilizzare l'Opera in qualsiasi circostanza e per ogni utilizzo,
- riprodurre l'Opera,
- modificare l'Opera originaria e creare Opere derivate basate su di essa,
- comunicare al pubblico, anche mediante messa a disposizione o esposizione dell'Opera o di copie di essa e, a seconda dei casi, rappresentare l'Opera in forma pubblica,
- distribuire l'Opera o copie di essa,
- cedere in prestito e in locazione l'Opera o copie di essa,
- concedere in sub-licenza i diritti sull'opera o copie di essa.

La novità introdotta da questo articolo sta nell'accostare ad i soliti diritti sull'opera, anche il diritto di cedere in prestito o in locazione l'intera opera o copia di essa. Sicuramente rivoluzionario ed innovativo è il punto che tratta la rappresentazione dell'opera in forma pubblica. Lo scopo della EUPL, già dalle precedenti versioni, è quello di concepire il software libero come un servizio verso tutti e verso il pubblico, e ciò è confermato dalla lettura dell'art. 1 che chiarisce i concetti di distribuzione e comunicazione come "la vendita, la cessione a titolo gratuito, il prestito, la locazione, la distribuzione, la comunicazione, la trasmissione o qualsiasi altro atto finalizzato a mettere copie dell'opera a disposizione di altre persone fisiche o giuridiche, o fornire loro accesso alle sue funzionalità essenziali, on-line o off-line". Questo conferma, senza dubbio alcuno, che la EUPL rientri nei *SaaS (Software as a Service)*. Insolito è invece il punto che tratta la sub-

licenza, solitamente non considerata o proibita dalle altre licenze libere. Tutti questi diritti possono essere attuati con qualsiasi mezzo di comunicazione, su qualsiasi supporto ed in qualsiasi formato. L'art. 3 ricorda invece l'importanza di distribuire all'utente il codice sorgente, punto essenziale e vitale per la diffusione di un software libero, mentre all'art.5 si trova la clausola di fornitura del codice sorgente che trova attuazione solo nei casi di distribuzione al pubblico, quindi escludendo la fornitura per uso strettamente personale ed individuale: "se distribuisce o comunica copie dell'Opera, il Licenziatario fornirà copia del Codice sorgente in formato leggibile dall'elaboratore oppure indicherà un archivio in cui tale Codice sorgente è facilmente e liberamente accessibile, per tutto il tempo in cui distribuisce o comunica l'Opera". La EUPL contiene anche una *clausola copyleft*, pertanto ne fa una licenza compatibile con le altre licenze copyleft. L'art. 5 contiene tale clausola, dalla quale si evince che la EUPL è una licenza copyleft forte: "se il Licenziatario distribuisce o comunica copie delle Opere originarie o delle Opere derivate basate sull'Opera originaria, la distribuzione o comunicazione ha luogo nell'osservanza delle clausole della presente Licenza o di una sua versione successiva a meno che l'Opera originaria venga esplicitamente distribuita solo nel quadro della presente versione della Licenza. Il Licenziatario (che in tal caso diventa Licenziante) non può offrire né imporre termini o condizioni ulteriori sull'Opera o sulle Opere derivate che alterino o restringano le condizioni della Licenza". La questione della modifica dell'Opera Originaria e della definizione di Opera Derivata è invece risolta dall'art. 1, disponendo che "La presente licenza non definisce quale grado di modificazione o di dipendenza rispetto all'opera originaria sia prescritto per caratterizzare un'opera come Opera derivata; tale questione è disciplinata dalla legge sul diritto d'autore applicato nel paese designato all'articolo 15". Sempre all'art. 5, la *clausola di compatibilità* disciplina la compatibilità della EUPL con tutte le altre licenza software: "se il Licenziatario distribuisce o comunica le Opere

derivate o copie delle Opere derivate basate sull'Opera originaria o su altra opera concessa in licenza secondo le condizioni di una Licenza compatibile, la Distribuzione o Comunicazione può avvenire nell'osservanza delle clausole della licenza compatibile. Ai fini dell'applicazione della presente clausola, l'espressione 'Licenza compatibile' si riferisce alle licenze enumerate nell'allegato della presente Licenza. In caso di conflitto tra gli obblighi del Licenziatario a norma della Licenza compatibile e i suoi obblighi a norma della presente Licenza, prevalgono gli obblighi prescritti dalla Licenza compatibile". Tale allegato riporta come "compatibili" la GNU GPLv2, la Open Software License v2.1 e v3.0, Common Public License v1.0, Eclipse Public License v1.0 e la CeCILL v2.0, non escludendo a priori la compatibilità con qualsiasi altro tipo di licenza, sia essa copyleft o non copyleft. Infatti, nel caso della licenze non copyleft, come la BSD License, va ricordata la natura non virale che lascia la possibilità di licenziare l'opera modificata sotto altra licenza. Nonostante l'apertura verso la GPL, tale compatibilità pare essersi assottigliata con l'uscita della GPLv3, avvenuta nello stesso anno. Non è chiaro come mai la EUPL non abbia utilizzato nessuno formula che la potesse rendere esplicitamente compatibile con le versioni successive della GPL, ma non è sicuramente da escluderne la compatibilità in via implicita. Se si analizza la licenza, si osserva la compatibilità con la CeCILL v2.0, una licenza che si era visto compatibile con la GPLv3. Per una sorta di proprietà transitiva, se la EUPL è compatibile con la CeCILL v2.0, e questa è compatibile con la GPLv3, allora la EUPL sarà compatibile con la GPLv3. Ciò nonostante, esistono delle differenze tra le due licenze, che riguardano la disciplina dei brevetti software (questione affrontata nella EUPL con la rinuncia sui diritti di brevetto[88]) e della tivoizzazione, o l'obbligo per gli utenti di rendere

[88] "Il Licenziante concede al Licenziatario, a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare qualsiasi brevetto detenuto dal Licenziante, nella misura necessaria all'esercizio dei diritti di utilizzazione dell'Opera concessi dalla presente licenza."Art.2 EUPL v1.1- http://www.eupl.it/opensource/eupl-1-1

disponibile il sorgente attraverso reti telematiche, non presente nella GPLv3, ma presente nell'art. 13.2 dell'Affero GPL v3. Una differenza sostanziale con le licenze di matrice statunitense riguarda la limitazione di responsabilità e garanzia, le quali troverebbero difficile applicazione in un ordinamento giuridico diverso; ciò non avviene nella EUPL, infatti essa è perfettamente compatibile con l'intero ordinamento europeo, pertanto l'art. 7, che prevedere la limitazione di garanzia, contenente una clausola che pregiudica l'applicabilità dell'intera licenza, e l'art. 8, che esclude la responsabilità ad eccezione dei casi di dolo o di danno direttamente arrecato a persone fisiche, sono perfettamente attuabili. Per quanto riguarda le nuove versioni, l'art. 13 dispone che: "La Commissione europea può pubblicare altre versioni linguistiche e/o nuove versioni della presente Licenza, nella misura in cui ciò è necessario e ragionevole, senza ridurre la portata dei diritti accordati dalla presente Licenza. Le nuove versioni della Licenza saranno pubblicate con un numero di versione unico". La presente formula è stata modificata con la versione 1.1, infatti, la precedente versione prevedeva che le nuove versioni della licenza sarebbero divenute vincolanti per gli utenti al momento dell'avvenuta conoscenza della pubblicazione. Alla luce di ciò, si nota che l'attuale versione della EUPL sia priva di date obbligo, lasciando quindi al licenziante la libertà di applicare la versione di licenza che più lo aggrada. Infine, gli articoli 14 e 15, in tema di foro competente e la legge applicabile, stabilisco che il foro competente per l'interpretazione della licenza resta quello della Corte di Giustizia Europea ex art. 238 del Trattato che istituisce la Comunità, se il Licenziante è la Commissione Europea, invece se il licenziante è una persona qualsiasi, il foro è quello dove quest'ultimo risiede e che venga applicata la legge dello Stato Membro dell'Unione Europea dove risiede il licenziante, fatto presente la EUPL è disciplinata dalla legge belga qualora il licenziante sia la Commissione Europea oppure il licenziante non risieda in uno degli Stati Membri.

§5.7 – *Licenza CopyZero X*

CopyZero è un progetto italiano promosso dal Movimento Costozero, un'associazione senza scopo di lucro. Il fine del progetto è di tutelare l'opera d'ingegno con costi esigui, pari a zero, tramite l'uso di firma elettronica qualificata e di una marca temporale. Lo scopo è certificare la paternità dell'opera e la data di realizzo in sede giudiziale, fino a 20 anni dall'apposizione della marca. La convenienza economia fa del progetto CopyZero una valida alternativa alla SIAE, e nel corso del tempo, sebbene il progetto sia ancora giovane, sono ormai numerosi i sostenitori del progetto che promuove la digitalizzazione delle opere. Il motto del progetto è *CopyZero - All rights digitalized.* Il progetto ha rilasciato due versioni di licenza, una per software e l'altra per le altre opere d'ingegno, denominate entrambe Copyzero X. La Copyzero X è una licenza multi opzionale, realizzata per essere compatibile con l'ordinamento italiano, nonché strumento molto semplice che concede all'utente di scegliere quali diritti cedere e quali no, apponendo una semplice X su una delle diverse opzioni contenute nella licenza (da qui il nome Copyzero X), che permettono così di realizzare migliaia di licenza a secondo delle combinazioni. Accedendo al sito www.costozero.org l'utente può scaricare e stampare la licenza cartacea, per poi compilarla coadiuvato da un video tutorial predisposto dal progetto. La licenza permette di:

- permette di specificare il digest SHA-1[89] relativo all'opera (associando in modo certo opera e licenza): sulla base di questa associazione è possibile dimostrare che una determinata opera è stata licenziata con una determinata licenza;

[89] Il digest è una stringa di numeri e lettere, ottenuti da un algoritmo di HASH. Il Digest è unico per ogni opera e ne determina l'identificazione. Inoltre, il digest è progressivo.

- permette di licenziare i diritti connessi: se l'autore non è anche titolare dei diritti connessi e una licenza non ha ad oggetto anche questi diritti, chi mette a disposizione del pubblico un'opera e chi la fruisce commette un illecito;

- specifica che il licenziante non è iscritto ad organismi di intermediazione italiani od esteri: la dichiarazione è molto importante in quanto sussistono seri problemi di compatibilità tra la gestione autonoma dei propri diritti e l'iscrizione a detti organismi.

CAPITOLO 6 – L'ERA INFORMATICA TRA PENSIERO LIBERO E COMPUTER CRIMES

§6.1 – *Hacking. Nascita degli Hackers*

Nelle argomentazioni sviluppate all'inizio di questo testo, si è potuto notare come le origini del software libero siano nate con la diffusione dei primi elaboratori elettronici negli anni Sessanta e non c'è sta stupirsi se, connesso a questo fenomeno, si sia anche sviluppato un altro movimento di interesse socio-giuridico: l'hacking. Tale fenomeno nasce dalle stesse ideologie che stanno alla base del software libero, nonché la «combinazione di passione e tecnologia, di contingenze puramente "materiali" e di sentimenti che trascendono la materialità intrinseca degli elaboratori elettronici»[90], quindi la ricerca di una cultura informatica libera che vede i suoi primi albori nel MIT. Hacking deriva dall'inglese *to hack*, che significa letteralmente "tagliare" e veniva utilizzato nel MIT per indicare i *pranks*, ossia gli scherzi e le azioni goliardiche, anche particolarmente appariscenti, messe in atto dagli studenti e dai dipendenti dell'università, come espediente ludico e di distrazione dalle attività di routine, senza però che tali azioni sfociassero in atti dannosi per qualcuno, regola principale che, ancora oggi, sta alla base di ogni azione di qualsiasi natura (l'hacking è quindi un fenomeno non prettamente informatico), purché abbia come fine quello del dissenso, attuando idee che rendono possibile l'improbabile, come collocare una replica dei un'automobile della polizia del MIT munita di multa per divieto di sosta sul tetto del Great Dome, la cupola che funge da tetto del MIT. L'avvento dell'informatica e dell'evoluzione tecnologica ha soltanto svolto da catalizzatore di un fenomeno che era già precedente, ma non ancora ben definito e regolato. Certamente una delle regole palesate sin dagli albori fu l'imperativo dell'*hands-on*, cioè metterci su le mani. Un esempio della

[90] G. FIoriglio, *Hackers*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2010, p.11

curiosità e della sete di conoscenza, che contraddistinse i primi hackers, fu lo SpaceWar. Nel 1961 gli hackers del MIT ricevettero gratuitamente una nuova macchina, nota come PDP-1, che accese immediatamente la loro fantasia. Nel giro di poco tempo, questi hackers realizzarono un videogame noto come *Spacewar!* che ispirò successivamente diversi videogiochi. Come testé detto, gli hackers nascono al MIT e accrescono le loro competenze con l'evoluzione dell'informatica e la creazione dell'Artificial Intelligence Laboratory tra gli anni Sessanta e Settanta, permettendo che l'hacking venisse accostato al settore delle scienze informatiche. Lo sviluppo successivo ha portato alla costituzione di una comunità hacker ed a un processo identificativo che deposita il proprio credo all'interno di un testo: il Jargon File, scaricabile gratuitamente dalla rete e aggiornato attualmente alla versione 4.4.8. Il Jargon File, la cui prima realizzazione fu ad opera di Raphael Finkel a Stanford nel 1975, è un documento di grande importanza, perché non solo spiega come adoperare il c.d. gergo[91], ma permette agli hackers stessi di riconoscersi. Tuttavia, l'identificazione di determinati requisiti, non è sufficiente a dare un'unica definizione di hacker, sebbene il Jargon File aiuta a darne una. Proprio come un dizionario specifico, il Jargon File, nella sezione Glossario, definisce come hacker:

1. Una persona che si diverte esplorando dettagli di sistemi programmabili e di come ampliare le loro caratteristiche, contrariamente a molti utenti, che preferiscono imparare il minimo necessario. RFC1392, Glossario di utenti Internet, utilmente allarga la definizione così: Persona che è deliziata dalla conoscenza

[91] Jargon File significa Archivio del Gergo. Il gergo è lo slang usato dagli hackers per comunicare tra loro. Esso consiste nell'introduzione e creazione di nuove parole, nel conferire un diverso significato a specifiche parole e nella modificazione nella scrittura delle parole sostituendo numeri o lettere. Un esempio è la parola *HISTORY* che diviene *H1S7oRY*. Un esempio disponibile a tutti è Hacker-Google all'indirizzo: https://www.google.com/webhp?hl=xx-hacker

profonda del funzionamento interno del sistema, in particolare di computer e reti di computer.

2. Uno che programma con entusiasmo (addirittura ossessivo) o chi si diverte programmando invece solo di teorizzare di programmazione.

3. Una persona capace di apprezzare l'*hack value*[92].

4. Una persona che è brava nel programmare velocemente.

5. Un esperto di un particolare programma o uno che spesso lavora con o su tale programma; come 'hacker Unix'. (Le definizioni da 1 a 5 sono correlate, e le persone che le adottano si riuniscono)

6. Un esperto o entusiasta di qualsiasi materia. Uno può essere hacker di astronomia, per esempio.

7. Uno che si diverte nella sfida intellettuale di superare o aggirare limitazioni in modo creativo.

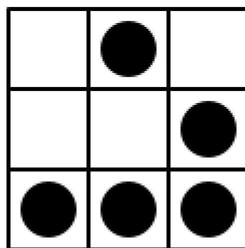
8. [disapprovato] Ficcanaso malizioso che cerca di scoprire informazioni sensibili introducendosi in sistemi altrui. Da ciò hacker di password, hacker di rete. Il termine esatto in questo senso è cracker.

Con il termine hacker, quindi, si intende un soggetto che appartiene ad una ben definita comunità globale, sorretta da regole etiche (Etica Hacker) ed aperta all'ingresso di nuovi membri. Non si tratta quindi di una classe chiusa, ma di una comunità aperta basata sulla meritocrazia, infatti, il Jargon File, inoltre specifica che è meglio esser chiamato hacker da altri che

---

[92] Il Jargon File definisce hack value come lo scopo da raggiungere, ossia il risultato dell'attività di hacking

autodefinirsi tale, perché gli hackers considerano se stessi parte di un'élite dove nuovi membri sono lietamente benvenuti. All’interno di queste comunità, i titoli accademici o le conoscenze lavorative non istituiscono titoli preferenziali per essere identificati hackers, ma il valore dei un hacker deve essere dimostrato, senza timore di essere giudicato. Però, nonostante la comunità sia aperta, sia possibile consultare gratuitamente e liberamente on-line il Jargon File, i mass-media confondono la figura dell’hacker con altre figure relative al mondo informatico. Tra queste figure, quella che crea maggior confusione è la figura del *cracker.* Il termine inglese “to crack”, da cui proviene cracker, significa anch’esso “tagliare”, come il termine *to hack*, ma con la differenza che *hack* significa tagliare dalla monotonia, attuando comportamenti scherzosi, mentre *crack* vuole indicare comportamenti negativi, quindi “tagliare” va inteso come rompere, cagionare danno. Ancora una volta il Jargon File aiuta a definire come “Chi infrange la sicurezza di un sistema”, ossia il c.d. criminale informatico. Questa definizione delinea, una volta per tutte, l’attività degli hackers che mai sfocia in azioni dannose o illegali al fine di esibire la propria vanità o per trarre vantaggio personale o profitto. Proprio per distinguersi, gli hackers hanno adottato un simbolo che li identifica; si tratta di un glider[93], proposto nel 2003 da E.S. Raymond ed accolto con successo dalla comunità hacker. Tuttavia, dire che esistono solo gli hackers ed i crackers sarebbe riduttivo. Esistono altre categorie di esperti informatici, talvolta più vicini all’etica hacker, altre volte più simili ai cracker. Tra questi distinguiamo, secondo il Jargon File:



[93] Una parola inglese che significa “Aliante”, che in questo caso identifica una navicella aliena. Quello in immagine è la forma maggiormente usata. Infatti, ne esistono molteplici versioni, che lasciano inalterata comunque la struttura principale, costituita da cinque pallini inseriti sempre rispettando il presente schema.

- Phreaker: un esperto in cracking di rete telefoniche o reti di comunicazione.

- Dark-side Hacker: un hacker malvagio o criminale; un cracker. Dal Darth Vader di George Lucas, “sedotto dal lato oscuro della Forza”. E' inteso con l'implicazione che gli hackers formino una tecnologica elite di cavalieri Jedi. Opposto di Samurai (vedi sotto).

- Virus Writer: sono realizzatori di virus informatici o programmi destinati ad infettare un sistema informatico e danneggiarlo. I virus informatici emulano i loro parenti biologici, in quanto dopo aver infettato una macchina, si riproducono e si diffondono per estendersi su tutta la rete. Ai virus appartengono i malware, i trojan file o cavalli di troia, i worms, etc…

- Lamer: sinonimo di *luser*[94], indica un individuo che sa usare programmi hacker, ma non è in grado di crearne uno e usa le proprie conoscenze e quelle altrui per svolgere attività di cracking. Solitamente sono individui che vogliono essere identificati come cracker, ma sono privi delle capacità, talvolta per scarse cognizioni. Infatti, lamer deriva dall’inglese *lame*, che vuol dire zoppo, inteso come incapace di adoperarsi da solo.

- Samurai: un hacker che si fa assoldare per lavori legali di cracking, dietro compenso da chi ha necessità di avvalersi del lavoro di un esperto informatico.

Gli hackers del MIT furono senza dubbio i primi a promuovere il progresso informatico, realizzando una vera rivoluzione in questo determinato settore. Tale sviluppo non era solo frutto di un lavoro effettuato con passione e

[94] Per Luser, secondo il Jargon File, si intende un gioco di parole composta da Loser (perdente) e User (Utente), ad indicare un individuo, per lo più, alle prime armi.

curiosità, infatti, era lo spirito di coesione e condivisione che permetteva agli hackers di risolvere i bug e produrre nuovi prodotti software. Stallman, il già tanto nominato fondatore della FSF, entrò a far parte dell'IA Lab del MIT nel 1971, e ricorda chiaramente che «Se si notava qualcuno usare un programma sconosciuto e interessante, gli si poteva sempre chiedere di vederne il codice sorgente, in modo da poterlo leggere, modificare, o cannibalizzarne alcune parti per creare un nuovo programma»[95], di fatto, egli stesso è un hacker, o come egli stesso si definisce «uno che ama programmare, e a cui piace essere bravo a farlo»[96]. La comunità hacker del MIT era volta alla valorizzazione del singolo individuo ed all'accrescimento della propria identità collettiva, basata sulla condivisione delle idee e sul confronto con le altre comunità informatiche degli altri atenei. Le competenze dell'IA Lab furono utili nel *Project MAC* (Multiple Access Computing and Machine-Aieded Cognition), volto alla creazione di un sistema informatico, pensato per assistere la ricerca e la didattica. Il Project MAC venne rinominato nel 1963 *Laboratory for Computer Science* o LCS, a causa del quadro mondiale che si stava delineando e del timore che il Governo USA aveva di perdere la supremazia tecnologica che deteneva fino al momento del lancio del satellite sovietico Sputnik. L'evento spinse il Governo Statunitense ad investire notevoli fondi nella ricerca tecnologia per il settore bellico, come nel caso dell'ARPA (Advanced Research Project Agency) e della realizzazione della rete di ARPAnet, un network di comunicazione militare. La corsa alla tecnologia arrivò ad assimilare il lavoro degli hackers del MIT che videro utilizzare il proprio lavoro, dapprima realizzato in assoluta libertà e poi costretti a essere svolti in segreto, per scopi bellici. Tuttavia, i contrasti etici sorti a seguito

[95] R. Stallman, *Software Libero - Pensiero Libero Vol.1,* Stampa Alternativa, Viterbo, 2003, p.11

[96] R. Stallman, *Software Libero - Pensiero Libero Vol.1,* Stampa Alternativa, Viterbo, 2003, p.12

dell'utilizzo della tecnologia del MIT durante la Guerra Fredda, non sciolsero la comunità hacker.

§6.1.1 – *La questione dell'etica*

Non è semplice identificare se nella comunità hacker esistono dei principi comuni. Il problema dell'etica hacker è stato affrontato da Steven Levy nel 1984, quando pubblicò il suo libro "Hackers. Heroes of the Computer Revolution". Vengono identificati ben sette criteri su cui si basta l'etica hacker:

1. «Accesso ai computer e a tutto ciò che potrebbe insegnare come funziona il mondo, dovrebbe essere illimitato e completo. Dare sempre la precedenza all'imperativo "Metterci su le mani!"»[97]: L'hacker ha come primo intento quello di migliorare l'esistenza che lo circonda. Tali migliorie possono essere apportate solo se gli strumenti fossero ad accesso illimitato e completo. Ciò significa che per migliorare bisogna "metterci su le mani", ovverosia capirne il funzionamento e provare a risistemarlo per farlo funzionare meglio. Per la comunità, smontare equivale ad apprendere, concetto utile anche nel campo della riparazione. È importante sapere che per gli hacker le macchine imperfette sono da riparare, eseguendo un processo di disassemblaggio e assemblaggio. L'accesso illimitato e completo non funge solo da mezzo al miglioramento, ma costituisce il vettore dei principi di eguaglianza e libertà, capisaldi dell'etica hacker.

[97] "ACCESS TO COMPUTERS AND ANYTHING WHICH MIGHT TEACH YOU SOMETHING ABOUT THE WAY THE WORLD WORKS SHOULD BE UNLIMITED AND TOTAL. ALWAYS YIELD TO THE HANDS-ON IMPERATIVE!" S. Levy, *Hackers. Heroes of the Computer Revolution*, Delta Book, New York, 1984, p.32

2. «Tutta l'informazione dovrebbe essere libera»[98]: L'accesso all'informazione è necessario se si vuole migliorare qualcosa. Per diffondere un'informazione libera si richiede che essa sia priva di censura, di proprietà intellettuale e gratuita. In altri termini, il libero accesso all'informazione è strumento inscindibile per una corretta formazione dell'individuo e punto principale di partenza per il miglioramento della realtà. Una descrizione simile la ritroviamo nell'Art. 21 della Costituzione Italiana, che vuole sancire come la libertà di manifestare il proprio pensiero, la libertà di stampa e di divulgare con ogni mezzo l'informazione. Tuttavia, una garanzia costituzionale non è sinonimo perfetto di corretta informazione. Oggi, si è di fronte ad un processo mediatico volto a fare disinformazione, che limita inevitabilmente la libertà dell'individuo ad informarsi. Da quanto detto, emergono quindi tre diverse forme di libertà. La prima è la libertà di informazione, quindi un processo informativo prima di censura o qualsiasi altra forma di controllo, la seconda, la libertà di informarsi, ossia la innegabile libertà che ognuno ha di accrescere il proprio sapere e di manifestare le proprie idee, ed infine, la libertà di essere informati, ovvero il diritto di conoscere tutto ciò che possiamo apprendere senza che ci venga negato il diritto di apprendere il vero nella sua interezza, quindi un'informazione mai falsa o parzialmente vera.

3. «Dubitare dell'Autorità e Promuovere il Decentramento»[99]: la comunità hacker è fortemente sfiduciata nei confronto delle Istituzioni. I complessi e lunghi processi burocratici, il numero

---

98 "ALL INFORMATION SHOULD BE FREE" S. Levy, *Hackers. Heroes of the Computer Revolution*, Delta Book, New York, 1984, p.33

99 "MISTRUST AUTHORITY PROMOTE DECENTRALIZATION" S. Levy, *Hackers. Heroes of the Computer Revolution*, Delta Book, New York, 1984, p.34

crescente di strumenti volti al controllo della popolazione e le normative di sicurezza in tema di terrorismo hanno maggiormente limitato le libertà dell'individuo che è continuamente osservato e controllato dall'Autorità. Da qui nasce il requisito dell'anonimato; essere anonimi significa sfuggire al controllo senza timore di ritorsioni, in modo che l'individualità umana possa accrescere liberamente. Questo genere di disobbedienza non è a delinquere. Questo significa che la comunità hacker reputa comunque giusto sanzionare in modo equo e proporzionale un comportamento illecito. Ancora, con l'avvento di internet si è avuto modo di rendere ancora più libera l'informazione ed attuare il decentramento. Non sono mancati, tuttavia, interventi normativi (come il Digital Millennium Copyright Act) da parte delle autorità di gestire, limitare e subordinare tale libertà, imponendosi come guida per un uomo non in grado di autogestirsi.

4. «Gli hackers devono essere giudicati per il loro operato e non sulla base di criteri fallaci quali classe, età, razza, sesso o posizione sociale»[100]: questo criterio è lo stesso richiamato dall'Art.3 della Costituzione Italiana, per cui i cittadini sono uguali senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, condizioni sociali e personali. La comunità hacker non giudica sul "chi", ma sul "cosa", creando quindi un sistema meritocratico aperto.

5. «Puoi creare arte e bellezza con un computer»[101]: il computer può essere mezzo di espressione, non solo a parole, ma anche per immagini. È possibile creare arte con il computer, utilizzando

[100] "HACKERS SHOULD BE JUDGED BY THEIR HACKING, NOT BOGUS CRITERIA SUCH AS DEGREES, AGE, RACE, OR POSITION" S. Levy, *Hackers. Heroes of the Computer Revolution*, Delta Book, New York, 1984, p.35
[101] "YOU CAN CREATE ART AND BEAUTY ON A COMPUTER" S. Levy, *Hackers. Heroes of the Computer Revolution*, Delta Book, New York, 1984, p.35

moltissime tecniche. La più conosciuta è l'ASCII ART, l'utilizzo di 95 caratteri ASCII per creare immagini. Il computer diventa così una tela su cui produrre arte.

6. «I Computer possono cambiare la tua vita in meglio»[102]: i computer sono il primo grande risultato del processo tecnologico ed oggi sono parte essenziale della nostra società, che li utilizza in ogni settore, compreso quello ospedaliero e bellico. Il timore è che la nostra società possa sempre più dipendere dai computer, che restano tuttavia strumenti altro che perfetti.

7. «Come la lampada di Aladino, si potevi farle realizzare i tuoi desideri»[103]: lo sviluppo dell'informatica, potrebbe portare a enormi passi avanti in tema di progresso. La maggiore complessità dei software ed il grande numero di algoritmi contenuti, fanno sì che gli sviluppatori riescano a creare un Universo all'interno del computer, circoscritto solo dai limiti della macchina. È, infatti, sempre più ipotizzabile la realizzazione di una Intelligenza Artificiale.

Molti di questi contenuti si ritrovano all'interno dell'ideologia del Free Software. Le quattro libertà, pensate per rendere il programma libero, fondano le loro radici nell'etica hacker. Infatti, la disponibilità del sorgente, le libertà di distribuzione, copia, modifica, la reperibilità dei manuali liberi per l'apprendimento, riflettono egregiamente i principi su descritti. I punti 1 e 2, su tutti, richiamano fortemente gli intenti della Free Software Foundation alla diffusione della libertà di informazione e di accesso per conoscere ciò che usiamo e adattarlo ai nostri bisogni. La creazione del

---

[102] "COMPUTERS CAN CHANGE YOUR LIFE FOR THE BETTER" S. Levy, *Hackers. Heroes of the Computer Revolution*, Delta Book, New York, 1984, p.37

[103] "LIKE ALADDIN'S LAMP, YOU COULD GET IT TO DO YOUR BIDDING" S. Levy, *Hackers. Heroes of the Computer Revolution*, Delta Book, New York, 1984, p.38

copyleft come strumento di tutela e contrapposizione del copyright rivela la sua origine nel punto 3, infatti l'idea di distribuire e licenziare un'opera con la General Public License è un modo per decentrare la cultura e la creatività del soggetto dall'ingerenza dell'autorità. Ancora, parlare di computer che esaudisce i desideri e rende la vita migliore, rammenta la possibilità di modificare un software, in modo tale che sia esso a venire in contro a noi e non viceversa, come accade con i software proprietari, che spingono l'utente ad adattarsi alla macchina, trasformandolo in un mero esecutore.

§6.2 – *Software e Hacking. La sicurezza prima di tutto*

Il Free software e l'Open Source sono strumenti essenziali dell'attività svolta dagli hackers. Lo sviluppo di questi strumenti nasce appunto dalla volontà di diffondere e rendere libera la cultura informatica, in modo tale da rendere possibile il processo di evoluzione culturale. I Software Free ed Open nascono da quello spirito di libera condivisione, tipico dei presupposti della comunità hacker, e reso possibile dai membri di questa comunità con il comune obiettivo di realizzare uno strumento accessibile a tutti a livello globale. Tale strumento, ha avuto necessità di tutela, soprattutto per l'ingerenza delle aziende private, pronte a trarre profitto da questi prodotto liberamente disponibili in rete. Ragion per cui, alcuni componenti di una comunità virtuale decisero di fondare la *Electronic Frontier Foundation* (EFF), al fine di tutelare e studiare i diritti legati a questi nuovi strumenti tecnologici, fornendo anche supporto legale in molti giudizi. I Sistemi Free Software e Open Source nascono dalla necessità di qualcosa di alternativo alle regole di mercato che costringevano l'utente a scegliere solo determinati prodotti e che rischiavano di soffocare la ricerca tecnologica. Si è già parlato del lavoro svolto da Stallman e dalla FSF, non negando come l'Hacking e i Software liberi ed a codice sorgente aperto si basino su ideologie simili o, talvolta, identiche e del resto, le libertà di informazione, di liberalizzazione della cultura, della ricerca dell'alternativo e del nuovo

che spinga al miglioramento, sono principi che già visti nelle licenze dei software e ricercate anche nelle licenze della Creative Commons. Il lavoro degli hackers non si è rivolto solo alla realizzazione di software alternativi, ma di sistemi soldi in campo di sicurezza informatica. Non va dimenticato che la comunità hacker è l'aspetto libero e costruttivo della cultura informatica, diversamente da molti esperti programmatori che scelgono altre vie. Per capire che legame esista tra i software liberi e la sicurezza informatica, si analizzano alcune problematiche note, dalle quali si evince con convinzione che i software liberi ed aperti sono i software in assoluto più sicuri. Nell'era informatica si da quasi per scontato che le informazioni e la documentazione sia prettamente in formato digitale. Se da un lato, la digitalizzazione delle informazioni ne garantisce la facile portabilità, diffusione e reperibilità al pubblico, dall'altro si corre il rischio di subire un danno al proprio sistema per mano di qualche malintenzionato.

§6.2.1 – *Chiudere la porte sul retro*

Le Backdoor, in inglese "porte sul retro", sono un problema facilmente riscontrabile nell'uso di software proprietario. Solitamente si trattano di funzioni del programma celate e non graficamente visibile, pertanto non riscontrabile da un utente. Un caso celebre fu la scoperta di una backdoor nel software Microsoft FrontPage98, che rendeva possibile a qualunque persona l'accesso ad un web server che usasse FrontPage. Nel codice della backdoor fu scoperta una frase derideva i programmatori della Netscape: "Netscape engineers are weenies!"[104]. Le backdoors sono anche utilizzate per scopi politici o di spionaggio. Nel 2008 l'FBI lancia un comunicato in cui si sospetta che il Governo Cinese usi il software della Cisco per rubare segreti militari agli USA. La Cisco produce circa l'80% dei sistemi internet su cui si disloca la rete statunitense, ed essi sono distribuiti con software ovviamente proprietario. Il basso costo di distribuzione dei router Cisco ha

---

[104] Gli ingegneri della Netscape sono pivelli!

invogliato il governo USA ad acquistarne enormi lotti per l'installazione. La segretezza del codice sorgente ha reso quasi impossibile l'identificazione del codice delle backdoor, spingendo gli Stati Uniti a sostituire il tutto con altri modelli. Esistono anche alcuni tipi di backdoor introdotte per errore o per imperizia, come accaduto nel Marzo del 2008, quando la Cisco è costretta ad annunciare l'esistenza di una backdoor all'interno di uno dei suoi software che permetteva l'accesso dall'esterno senza necessità di autentificazione, consentendo di eseguire comandi. Ciò sarebbe stato palesemente evitabile se si fosse usato sin dall'inizio un software libero. Non solo la disponibilità del sorgente permette ad un programmatore di identificare velocemente e semplicemente possibili backdoor, ma lo sviluppo comunitario del software garantisce che esso sia visionato e ricontrollato più volte da sviluppatori di tutto il mondo (peer review), cosa che invece non accade nei software proprietari. Sono migliaia i programmatori, gli esperti, i professionisti che analizzando il sorgente del software per rimuovere eventuali bug, problemi di funzionalità e sicurezza. A valorizzare il lavoro del software libero, il Dipartment of Homeland Security statunitense ha stanziato milioni di dollari per lo sviluppo della sicurezza dei software liberi e open source. Tuttavia, il problema delle backdoor non riguarda solo i software applicativi; il Bios, il programma che gestisce le funzioni della scheda madre di ogni computer, è anch'esso proprietario e notoriamente colmo di backdoor. L'alternativa, è il software libero CoreBoot, appoggiato dalla FSF, noto un tempo come LinuxBIOS. La scoperta di una backdoor, come di qualsiasi altro bug può essere risolto se prima individuato. L'Exposure Window è il tempo che intercorre tra l'individuazione di una vulnerabilità ed il rilascio di un pacchetto per la sua risoluzione. Esso rappresenta un momento critico, in quanto l'annuncio di una vulnerabilità mette a rischio il sistema da possibili attacchi primi di un'adeguata protezione. Spetta al produttore, dopo aver scoperto la vulnerabilità, comunicarla in dettaglia e, successivamente, rilasciare il

pacchetto per la rimozione. Talvolta, il produttore provvede tardivamente o non provvede affatto al rilascio del pacchetto, ed è proprio in questi ultimi casi che si è provveduto a mantenere il silenzio con la stipula di contratti di non divulgazione della notizia. Esistono anche fattori di ritardo del rilascio del pacchetto, dovuti alle procedure di sviluppo, gestione e valutazione dell'azienda. Nel 2008, a causa di una falla nella sicurezza nel sistema *e-passport*, che prevede la sostituzione del passaporto cartaceo con uno digitale, simile ad una carta di credito, si è giunti alla dimostrazione di come è possibile clonare un passaporto elettronico inglese di trentasei anni, a cui è stata sostituita la foto contenuta nel chip con quella di Osama Bin Laden, il noto terrorista ideatore dell'attacco alla Torri Gemelle di New York dell'11 Settembre del 2001. La possibilità di contare su più utenti e su una community sempre attiva, permette ai software liberi di risolvere celermente eventuali vulnerabilità, segnalando semplicemente il problema presso uno dei forum o dei siti dedicati.

§6.2.2 – *Hacklab e Community Italiane*

La sicurezza che sta dietro i software liberi è frutto del costante lavoro dei diversi hacklab e della community online. In Italia la più nota community è Sikurezza.org, nata nel 1999, e da subito dedicatasi al *full disclosure*, la divulgazione completa e libera delle informazioni sulla sicurezza e sulla vulnerabilità. Un altro esempio è l'*UIC, Università Italiana del Cracking*, dedita al *reverse engineering*, ossia l'ingegneria inversa con cui si analizza un software, comprenderne il funzionamento e costruirne un nuovo con le medesime o migliori funzionalità, senza che di fatto abbia copiato nulla dall'originale. Talvolta l'ingegneria inversa è volta a realizzare un secondo dispositivo che si interfacci con il secondo. L'uso del reverse engineering in informatica è spesso usato come metodo di elusione dei diritti di copyright e brevetti, per produrre un nuovo software che abbia le stesse funzionalità di quello originale, ma nel campo del software libero il fine è di

creare uno strumento di piena e completa interoperabilità tra i sistemi GNU/Linux, MAC OS e Microsoft Windows, come nel caso del progetto Samba. Infine, un ultimo riferimento va fatto al FreakNet MediaLab di Catania, il primo hacklab italiano fondato nel 1995.

§6.3 – *Criminalizzazione degli Hackers*

«Gli hackers vengono così considerati soggetti "pericolosi", in quanto non solo non accettano lo status quo, ma soprattutto perché il loro rifiuto si manifesta spesso mediante il compimento di azioni positive tese a modificare la realtà fattuale anche nella sua specificazione di realtà virtuale»[105]. La netta separazione tra realtà fattuale e realtà virtuale, volutamente creata nell'immaginario collettivo, di fatto non esiste. Trascendendo dall'immaterialità della realtà virtuale, essa è parte immanente della realtà fattuale. Il programma, seppur privo di materialità è pur sempre una creazione astratta dell'uomo e pertanto, sua opera d'ingegno ed includere il software nelle opere d'ingegno ha spinto le grandi aziende a commercializzare e privatizzare il cyberspazio e restringere le libertà di manifestare il proprio pensiero, anche a causa dell'appoggio degli Organi Nazionali e Sovrannazionali che avrebbero dovuto difendere tali libertà. Tutto ciò ha portato alla realizzazione dei *Digital Rights Management* (DRM, Gestione dei Diritti Digitali), strumenti tecnologici con cui i titolari dei diritti d'autore possono amministrare, identificare, tracciare, rendere protette e limitare l'uso di tali diritti all'interno del cyberspazio. I DRM sono anche definiti "filigrana digitale", essendo spesso informazioni nascoste inserite all'interno dei file. L'elusione o la rimozione di tali strumenti da parte dell'utilizzatore comporta sanzioni penali ex art. 171-*bis* comma 1 (ai sensi del quale la sanzione "si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un

---

[105] G. FIoriglio, *Hackers*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2010, p.69

programma per elaboratori") e art. 171-*ter* comma 1, lettera *f-bis* (è punito chi "fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche") della L.d.A. Il problema diviene maggiore nel caso in cui la duplicazione e la distribuzione dell'opera digitale avvenga tramite la rete, soprattutto tramite i sistemi peer-to-peer che agevolano la diffusione illecita di tali prodotti. Ma diffondere illegalmente, non serve comunque ad eliminare gli strumenti di DRM. Spesso, acquistando un software, in esso sono contenuti alcuni strumenti che ne limitano l'utilizzo, come la possibilità di duplicarlo o il necessario acquisto di licenze periodiche. Gli hackers e anche i crackers sono in grado, grazie alle loro conoscenze, di aggirare ed eludere tali strumenti e apporre delle modifiche al programma per renderlo libero di essere utilizzato, copiato, distribuito e modificato dall'utilizzatore, o creare un programma che sia in grado di criptare il contenuto protetto di un supporto rigido. Nel primo caso, si parla volgarmente dell'applicazione di una Crack-Patch ossia di un pacchetto dati applicabile al software, oppure dell'inserimento di un codice seriale tramite un Key-Generator. Nel secondo caso, il software lanciato analizza e decripta il contenuto. Alcuni esempi di questi software sono il CloneCD, AnyDVD ed il DeCSS. Quest'ultimo è stato creato nel 1999 da un giovane hacker norvegese, Jon Johansen, che lo realizzò al fine di decriptare il contenuto di un film in DVD al solo fine di visionarlo sul sistema GNU/Linux, il quale non supportava gli apposi riproduttori dei filmati in DVD. La Motion Picture Association of America (MPAA) ha richiesto al governo norvegese di aprire un'indagine penale nei confronti del giovane Johansen e del padre, in quanto possessore degli strumenti informatici con i quali è stato realizzato il DeCSS, accusandoli di aver violato la norma del codice penale norvegese che viola l'accesso a dati di cui l'utilizzatore non ha accessibilità.

La sentenza emessa dal giudice norvegese nel 2003 ha assolto il giovane hacker e ha legittimato l'utilizzo del DeCSS in quanto utile strumento per la visione del contenuto DVD e affermando che, poiché nessun soggetto legittimato avesse mai rilasciato driver o programmi che consentissero la visione di tale supporto per Linux, il DeCSS era l'unica strada percorribile per visionare il suddetto DVD. Questo è solo uno dei tanti esempi di software hacker che non violano alcuna norma se inseriti in un particolare contesto, come quello dell'uso personale. Un altro esempio, su come la destinazione di un software ne condizioni la legalità è il BackTrack. Il Sistema Operativo BackTrack è una versione specifica di Linux, avviabile in Live[106], che permette, in combinazione con il programma di decriptazione Air-Crack, di valutare e testare la sicurezza della propria rete Wi-Fi. In base al principio di assolutezza dell'art. 832 del c.c., il titolare del diritto di proprietà ha facoltà di fare della cosa ciò che più gli aggrada, compresa distruggerla, definendo il diritto di proprietà come *ius utendi et adutendi*. Pertanto, ciò basta a giustificare l'utilizzo del suddetto software destinato a testare la sicurezza della propria privacy. Per esemplificare, basti pensare ad un proprietario di appartamento che, nel pieno dei suoi diritti, decida di testare la sicurezza delle proprie porte o del proprio sistema di antifurto. Tuttavia, non mancano i casi in cui il BackTrack è stato utilizzando per crackare una rete altrui e impossessarsi di informazioni personali, violando le norme penali in materia. Le finalità sono, dunque, il solo strumento che permette di definire quando vi sia o meno violazione. Nel mondo dell'informatica, come in ogni aspetto della realtà, ogni fattispecie è diversa dalle altre e merita, di conseguenza, un'attenta analisi. Spetta all'autorità giudiziari, applicare correttamente la legge, tenendo

[106] Per *Live* si intende il processo di avvio e utilizzazione del software da un supporto rigido (Pen Drive o CD/DVD-Rom) senza necessità che venga installato sull'Hard Disk.

sempre conto di tutti i presupposti che hanno generato quel particolare evento.

§6.4 – *Degradamento del significato di Hacker*

Il diffondersi dei computer in ogni settore della vita moderna e l'esplosione della cultura informatica a partire dagli anni Ottanta, ha portato all'attenzione di tutti il problema delle possibili elusioni e violazioni della sicurezza, dando così notevole spazio alle penne dei giornalisti che hanno costruito quell'alone di mistero che esisterebbe, immaginariamente, dietro il mondo informatico, nonché ha fatto crescere nell'immaginario collettivo il timore che la minaccia da temere fosse la comunità hacker, maldestramente confusi con i reali responsabili, i crackers. L'assimilazione al ragazzetto che commette atti vandalici sul web o al cracker professionista che usa le sue conoscenze per commettere reati appare aberrante alla luce dell'etica prettamente democratica e libera della comunità. A cagionare ancora più timore nelle masse, nel 1983, fu il film *WarGames*, il cui protagonista adolescente viola la sicurezza di un super-computer del Pentagono fino a scatenare una guerra nucleare. Si è così assottigliata la differenza tra chi studia per passione la tecnologia e chi la usa per scopi illeciti. Sebbene negli ultimi anni i sistemi di sicurezza siano stati rafforzati, la parte debole resta comunque la negligenza e la superficialità dell'utente. Il maggior numero di truffe e clonazioni di carte di credito che avvengono online, accadono perché l'utente non usa la dovuta diligenza nel carpire l'inganno, mentre i mass-media usano questi casi per annunciare con clamore quanto accaduto, senza quasi mai mobilitarsi in una propaganda educativa ed istruttiva per sensibilizzare l'opinione pubblica. Un esempio calzante è il *phishing*, «un fenomeno illecito che si sviluppa attraverso le reti assumendo un carattere internazionale»[107], che consiste nel reindirizzare su un sito web il

[107] Autori vari, *Diritto penale dell'informatica, dai computer crimes alla digital forensic*, Experta Edizioni, Forlì, 2007, p. 51

malcapitato che abbia ricevuto una mail con una proposta allettante, in modo tale che inserisca i suoi dati personali e subisca la truffa. L'attività degli hackers è stata sempre utile, anche se talvolta non compresa a pieno, come accaduto nel Marzo 2002 all'hacker Guillaume Tena che, nonostante abbia mostrato al mondo come la pubblicità dell'antivirus *ViGuard*, prodotto dalla Tegam, fosse fallace, fu condannato dalla Corte d'Appello di Parigi per aver reso pubbliche tutte le vulnerabilità dell'antivirus. Tra gli anni '80 e '90, invece, si assistette negli USA e poi in Italia ad una persecuzione contro gli hackers, chiamato con il nome di Hacker Crackdown, che diede il via anche ad altre iniziative, poi riunite nell'operazione *Sundevil* (Sole del Diavolo), in realtà destinata a contrastare originariamente il phone phreaking, ma poi rivolta contro chiunque potesse essere sospettato di usi illeciti dei sistemi informatici, coinvolgendo così persone innocenti.

§6.5 – *Hacktivism*

L'Hacktivism (derivante dalle parole *Hacking* e *Activism*), ha una doppia valenza. Esso è usato sia per intendere sia l'uso pratico del computer per apportare miglioramenti al mondo come strumento politico, culturale e sociale, sia l'uso non violento del computer, quasi sempre illegale, per combattere ai fini politici le censure e i limiti posti alla libertà di informazione e rivelare sistemi capitalistici volti al controllo del mondo digitale. Le finalità perseguite, ovviamente, hanno portato ad assimilare gli hackers ai terroristi informatici, criminalizzando il loro agire. In realtà, l'Hacktivism si divincola in numerose azioni, quali: campagne di informazione aventi lo scopo la pubblicizzazione di casi di illegalità, malgoverno, censura, limitazione della libertà di parola, o creazione e sviluppo di comunità cibernetiche al fine di discutere e dibattere particolari tematiche, o sfociare in eclatanti azioni di dissenso o causare disservizi, come avvenuto il 9 Ottobre 2009, quando il sito delle Poste Italiane è stato

attaccato per dimostrarne l'inefficienza e la scarsa sicurezza. Uno degli aspetti dell'Hacktivism, che si contrappone alla società di massa, è l'esaltazione del singolo individuo, poiché è apparto abbastanza chiaro, per non dire inequivocabile, come l'azione di un singolo individuo possa creare gli stessi effetti generati invece da un'azione politica di gruppo, costituendo un nuovo tipo di contestazione dissimile da quella collettiva, ma di eguale intensità. L'attacco tramite Internet di siti pubblici o privati ha acquisito l'appellativo di *defacement* o *defacing* (letteralmente deturpamento, sfregio), ossia modifica o sostituzione illegale della pagine web principale, o anche di più pagine, al fine di manifestare un pensiero o un dissenso. Il Defacing è ovviamente sanzionato a norma del codice penale:

- Art. 615-*ter*: "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" - Chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la pena della reclusione fino a tre anni.

- Art. 635-*bis*: "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

- Art. 635-*quater*: "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Art. 635-*quinques*: “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”

1. Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

- Art. 595: “Diffamazione”

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065

3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

4. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

La veemenza degli attacchi, soprattutto se coinvolgono il settore pubblico, portano ad una difficile distinzione con il ciberterrorismo, giacché la modernizzazione ed il processo evolutivo informatico ha portato all'adozione di strumenti informatici in ogni settore della vita sociale. Si possono solo immaginare le conseguenze se venisse effettuato un attacco ciberterroristico ad mezzo di trasporto di ultimissima generazione, ad un macchinario ospedaliero o ad un ordigno bellico. Il problema della sicurezza resta comunque ancora aperto, come del resto appare evidente che il processo tecnologico apre sempre nuove vie per il proprio utilizzo ed è palese la crescente necessità di garantire una protezione ottimale che, tuttavia, resta di una completa efficacia ed efficienza utopica. A dimostrazione di ciò è l'attività del gruppo organizzato noto come Anonymous, che si definiscono come una comunità hacker. Il gruppo Anonymous è ben dislocato in tutto il globo, costituito da soggetti di diverse età, provenienza sociale, religiosa, culturale, e fortemente attivo dal 2006. Sebbene alcuni fini perseguiti dal gruppo possano anche essere reputati corretti, le modalità, talvolta esagerate o estreme, portano il gruppo da essere decisamente lontano dei principi fondamentali che reggono l'etica hacker. Tra gli eventi più clamorosi del 2012 compiuti sul territorio nazionale, si menzionano l'attacco al social network Facebook (7 Marzo 2012) ed al sito del Vaticano (12 Marzo 2012).

§6.6 – *Computer Crimes*

Sia l'Hacktivism, che il ciberterrorismo, come ogni altra elusione, danneggiamento o violazione attuata con mezzo informatico, rientrano nella categoria dei Computer Crimes. Il numero crescente di reati informatici, dovuti alla vulnerabilità dei sistemi informatici, portò negli anni Ottanta diversi Governi a fronteggiare il fenomeno, elaborando adeguate strategie di difesa per le persone, aziende ed enti. Il primo studio sui computer crimes fu commissionato dal Ministero di Grazia e Giustizia nel 1983, a cui seguirono nel 1984 l'indagine dalla Convenzione Interbancaria per i problemi di automazione, e nel 1991 la ricerca affidata dal Ministero di Grazia e Giustizia all'*Istituto Italiano per lo studio della vulnerabilità delle società tecnologicamente evoluto* (ISTEV). Il legislatore italiano ha curato il problema nel D.lgs. 518/1992 e dalla legge n. 547/1993, che «conclusero e resero pubblico il dibattito per la definizione legale del sistema dei diritti e dei divieti nella società informatica, giocato da tempo su una retorica volta a sollecitare l'attenzione per i problemi posti dalla vulnerabilità dei sistemi informatici, dai rischi della sicurezza e dal pericolo generato dagli hackers»[108]. L'obiettivo di queste leggi è diretto a tutelare i diritti patrimoniali, istituendo confini all'accesso dell'informazione, da un lato, e dall'altro ad individuare quei criteri che consentissero agli utenti una migliore sicurezza nell'utilizzo dei sistemi informatici. In particolar modo, la legge n. 547/1993 ha introdotto tredici nuovi articoli nel codice penale e di procedura penale, al fine di dare risposta alle esigenze emerse dal numero crescente in Italia di crimini informatici. Sarebbe comunque riduttivo attribuire la responsabilità dell'aumento di tali crimini ai soli hackers o crackers. Un crime informatico può essere compiuto anche da un dipendente d'azienda o di banca che, approfittando del ruolo ricoperto, possa effettuare transazioni di danaro dai conti d'azienda ad un proprio

---

[108] C. Blengino, *La devianza informatica tra crimini e diritti – Un'analisi socio-giuridica*, Carocci, Roma, 2009, p.67

conto, o ancora le stesse aziende che utilizzino i sistemi informatici per commettere qualsivoglia illecito, o ancora il semplice cittadino che violi la privacy della corrispondenza elettronica di un individuo con mero accesso dalla postazione altrui. Una legge ancora più recente è la Legge n. 48/2008 che ratifica e rende esecutiva la "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica" fatta a Budapest il 23 Ottobre 2001. La Convenzione di Budapest è il primo accordo internazionale attinente i crimini informatici, che amplia le categorie di reati informatici, accrescendo la sua portata a tutti gli illeciti compiuti tramite dispositivi informatici. La Convenzione è il risultato del lavoro svolto dal Comitato di esperti del Consiglio Europeo, al quale hanno contribuito anche Paesi non appartenenti all'UE, come gli USA, il Canada ed il Giappone. Nel Preambolo della Convenzione, si evince che gli Stati membri si propongono di combattere i crimini informatici coordinatamente, costituendo così un efficace strumento di portata internazionale. Gli obiettivi fondamentali che la Convenzione vuole raggiungere sono:

- Trovare un punto di unione per combattere le infrazioni informatiche, basandosi sia sui principi comuni, sia sulle norme nazionali.

- Rafforzare il diritto processuale nazionale, fornendo poteri adatti a reprimere le infrazioni rientranti nella categoria dei computer crimes, come pure ogni altro reato consumato ad opera di strumenti informatici.

- Realizzare un sistema internazionale di cooperazione efficace.

- Creare una normativa comune, sia Europea che mondiale, atta a velocizzare le procedure inerenti sequestri, intercettazioni e perquisizioni.

Gli scopi dichiarati sono così introdotti nel nostro ordinamento:

- Inserimento tra i delitti contro la fede pubblica, art. 495-*bis* c.p., della falsa dichiarazione o attestazione della propria identità, stato o altre qualità della propria o altrui persona ad un soggetto che fornisce pubblici servizi di certificazione della firma elettronica.

- Nuova disciplina per la diffusione dei virus informatici, art. 615-*quinquies* c.p., per i quali è richiesto il dolo specifico, e indirizzata a reprimere la condotta volta a danneggiare illecitamente un sistema informatico (danni ai dati, software e informazioni), interrompere totalmente, parzialmente o alternativamente il suo funzionamento. Inoltre, è stata data ampliata la definizione di virus informatico, che può consistere sia nel software, sia in dispositivi.

- È stato creato un apposito articolo per il danneggiamento di informazioni, programmi ed dati informatici (art. 635-*bis* c.p.), mentre il danneggiamento dei sistemi informatici è stato spostato sugli articoli 635-*quater* e 635-*quinques* c.p.

- Maggiore tutela per i casi di danneggiamento di informazioni, dati e programmi dello Stato, enti pubblici o pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

- Introduzione dell'art. 640-*quinques* del c.p. che prevede la frode informatica del soggetto che presta pubblico servizio di certificazione della firma elettronica.

- Inserimento nel D.lgs. 231/2001 dell'art. 24-*bis* al fine di sanzionare l'illecito trattamento dei dati ed ogni crimine informatico commesso dalla persona giuridica.

- L'autorità giudiziaria può disporre rilievi,perquisizioni e sequestri dei sistemi informatici e dei loro dati.

Riassumendo, l’ordinamento europeo e italiano si sono posti lo scopo di ridurre e sanzionare ogni illecito derivante dalle attività informatiche, affinché possano rafforzare la sicurezza dell’utente informatico sia nel settore pubblico che privato. Le norme testé citate, comunque, non tengono conto delle intenzionalità del soggetto che le attua, cercando di uniformare un fenomeno che, come detto, ha diverse sfumature. Ovviamente, l’Hacktivism, pur compiendo atti illeciti, ha come fine quello della dissidenza, senza mai arrecare un ingente danno al sistema e senza ricavarne utilità personale, mentre nelle forme di cracking o di meri crimini informatici, compiuti da dipendenti pubblici o da qualsiasi altro soggetto, il fine è quello del profitto personale o del semplice gusto di recare danno, pertanto nettamente diverso dal primo. In teoria, in sede procedimentale, spetterebbe all’autorità giudiziaria ricercare la verità dei fatti e vagliare ogni possibilità, in modo tale da tener conto delle finalità che il criminale informatico, nella sua accezione generica, abbia voluto raggiungere. Non va comunque dimenticato che l’evoluzione tecnologia non poteva portare che ad una differenziazione del luogo di lotta tra crimine e giustizia. In fondo, se un furto un tempo compiuto al mercato rimaneva comunque un furto, oggi il furto si consuma sulle vie telematiche. Dunque, resta aperto il dibattito, alla luce di una realtà fortemente sociale, che dovrebbe riflettere su problemi di diversa natura, non sempre assimilabili alla stessa fattispecie, sebbene in tale sede contino le modalità. La costituzione di una cultura più consapevole e libera, anziché qualunquista, aiuterebbe la lotta contro un fenomeno in crescita. La corsa al consumismo, il capitalismo estremizzato, la perdita di valori etici, i meccanismi societari che si inceppano, la lentezza delle diverse burocrazie, la crisi economia e l’innegabile senso di insoddisfazione, sono tutti fattori allarmanti di una situazione in degenerazione. Forse, sta proprio nella cultura libera, esente da esagerati ed insensati interessi economici, oramai troppo essenziale, la soluzione per il salto evolutivo che tanto sarebbe utile.

DOCUMENTAZIONE

La traduzione di questi documenti è opera di Letterio Bavastrelli. Tutte queste licenze tradotte non hanno alcun valore legale e non costituiscono versioni ufficiali tradotte dalla lingue originale. La traduzione è stata compiuta solo per facilitarne la comprensione

GNU General Public License

Versione 3, 29 giugno 2007

Preambolo

La GNU General Public License è una licenza libera per il software e può essere utilizzata anche per altri tipi di opere.

La maggior parte delle licenze per i programmi per elaboratore ed altre opere sono pensati appositamente per impedirti di condividerli e modificarli. Al contrario, la GNU General Public License intende garantire il tuo diritto di condividere e modificare tutte le successive
versioni di un programma per elaboratore, e di assicurare che esso rimanga libero per tutti gli utenti. Noi, Free Software Foundation, utilizziamo la GNU General Public License per la maggior parte del nostro software; essa si applica anche ad ogni altra opera cui gli autori decidano applicarla. Anche tu puoi applicarla ai tuoi programmi.

Quando parliamo di free software, ci stiamo riferendo al concetto di libertà e non al prezzo. Le nostre Licenze General Public sono pensate per fare in modo che tu abbia la libertà di distribuire copie di software libero (ed anche di ricevere in cambio qualcosa, se tu vuoi), che tu riceva il codice sorgente o, comunque, che tu possa ottenerlo, che tu possa modificare il software o parti di esso ottenendo così nuovi programmi, e che tu sappia che fare queste cose ti è consentito.

Per preservare i tuoi diritti dobbiamo impedire che altri possano negarti di esercitarli o possano obbligarti a rinunciarvi. Per questo tu hai determinate responsabilità nel caso in cui decida di distribuire copie del software, o nel caso in cui lo modifichi: la responsabilità di rispettare la libertà degli altri.

Ad esempio, se distribuisci copie di un programma, in modo gratuito o dietro corrispettivo, tu devi conferire ai destinatari le stesse libertà che hai ricevuto. Devi assicurarti che anch’essi ricevano o possano ottenere il codice sorgente. E devi, inoltre, renderli edotti dei termini di questa licenza, in modo che sappiano quali sono i loro diritti.

Gli sviluppatori che usano la GNU GPL proteggono i tuoi diritti in due fasi: (1) affermando il proprio diritto d'autore sul software, e (2) offrendoti, con questa Licenza, la possibilità di copiare, distribuire e/o modificare la loro opera.

Per la tutela degli sviluppatori e degli autori, la GPL afferma chiaramente che non esista garanzia per questo software libero. Nell'interesse di utenti ed autori, la GPL prevede che ogni modifica apportata all'opera originaria, sia, in essa, chiaramente indicata, in modo che eventuali difetti del programma non siano attribuiti erroneamente agli autori delle precedenti versioni.

Alcuni dispositivi vengono progettati per impedire agli utenti finali di installare od eseguire versioni di software differenti rispetto a quelle in essi contenute originariamente, benché il produttore conservi tale facoltà. Questo è, fondamentalmente, incompatibile con lo scopo di protezione della libertà degli utenti di modificare il software. Il modello sistematico di un abuso siffatto si verifica per quella categoria di prodotti per uso individuale, e ciò rende questo abuso maggiormente insopportabile. Per questo motivo, abbiamo plasmato questa versione della GPL in modo da impedire a questi prodotti di porre in essere questo tipo di abusi. Se problemi dello stesso tipo dovessero verificarsi anche in altri campi, staremo pronti ad estendere questa clausola anche a quei campi con le versioni future della GPL, nei limiti richiesti dalla tutela della libertà degli utenti.

Inoltre qualsiasi programma è costantemente messo in pericolo dai brevetti. Gli Stati non dovrebbero permettere ai brevetti di limitare lo sviluppo e l'uso del software per computer destinati al grande pubblico, ma con riferimento ai Paesi in cui ciò sia consentito, vogliamo evitare il pericolo che i brevetti applicati al software libero lo rendano, di fatto, proprietario. Per evitare questo, la GPL fa in modo che i brevetti non possano essere utilizzati per rendere il programma non-libero.

Seguono i precisi termini e condizioni per copiare, distribuire e modificare l'oggetto della presente licenza.

TERMINI E CONDIZIONI

0. Definizioni.

"Questa licenza" si riferisce alla versione 3 della GNU General Public License.

"Copyright" si riferisce alla legge relativa al diritto d'autore che si applica ad ogni tipo d'opera, fosse pure una maschera per semiconduttori.

“Il Programma” si riferisce ad ogni opera tutelabile dalle norme sul diritto d’autore per mezzo di questa Licenza. Per riferirsi al licenziatario si utilizza il termine “tu”. “Licenziatari” e “destinatari” possono essere singoli soggetti o persone giuridiche.

“Modificare” un’opera significa copiarla o adattarla in tutto o in parte di modo che per tale attività risulti necessario un permesso dell’autore, tranne il caso in cui si esegua una copia esatta dell’opera stessa. Il lavoro derivato da tale attività è chiamato “versione modificata” dell’opera originaria o “opera derivata” dall’opera originaria.

Per “opera tutelata” si intende sia il Programma che un’opera basata sul Programma.

“Propagare” un’opera significa fare ciò che, senza il permesso del titolare dei diritti, ti renderebbe perseguibile per violazione delle norme sul diritto d’autore applicabili, esclusa la mera esecuzione su un computer o la modifica di una copia ad uso strettamente personale. La propagazione include l’attività di copiatura, distribuzione (con o senza modifiche), la condivisione in pubblico e, in taluni Paesi, anche altre attività analoghe.

Con il termine “distribuire”, riferito ad un’opera, si intende qualsiasi tipo di propagazione che consenta a terzi di fare o ricevere copie. La mera interazione con un utente in rete, senza che vi sia un trasferimento di una copia, non può essere considerato distribuzione.

Vengono fornite “adeguate informazioni legali” quando un’interfaccia interattiva mostri tali informazioni in modo agevolmente leggibile e le stesse contengano esplicito riferimento a (1) un’appropriata nota d’autore e, (2) renda edotto l’utente sull’assenza di garanzia (esclusa quella fornita dalle garanzie appositamente pattuite), sul fatto che i licenziatari debbano ritrasmettere l’opera sotto questa Licenza e sul modo per visualizzare in modo integrale tale Licenza. Se l’interfaccia presenta una lista di comandi o di opzioni, come ad esempio un menù, uno degli elementi del menù deve essere dedicato al rispetto dei criteri appena indicati.

1. Il Codice Sorgente.

Per “codice sorgente” di un’opera si intende la forma preferenziale attraverso la quale si possano apportare modifiche all’opera stessa. Per “codice oggetto” si intende qualsiasi forma dell’opera diversa dal codice sorgente.

Per “Interfaccia Standard” si intende l’interfaccia che risponde ad uno standard ufficiale definito da un ente di standardizzazione riconosciuto o, nel caso di interfacce specifiche per un particolare linguaggio di programmazione, una

interfaccia che è largamente utilizzata dagli sviluppatori per operare in tale linguaggio.

Le “librerie di sistema” di un’opera eseguibile includono qualsiasi cosa, che non sia l’opera nella sua interezza, che (a) è incluso nel pacchetto del componente principale, ma che non è parte di esso; e (b) serve unicamente a rendere possibile l’uso dell’opera con tale Componente Principale, o per implementare un’Interfaccia Standard per la quale un’implementazione sia disponibile pubblicamente come codice sorgente. Un “Componente Principale”, in questo contesto, rappresenta il componente essenziale (kernel, window system e così via) dello specifico sistema operativo (se c’è ne) sul quale l’eseguibile dell’opera gira, o un compilatore ideato per realizzare l’opera, o un interprete del codice oggetto usato per eseguirlo. Il “Sorgente Corrispondente” di un’opera in forma di codice oggetto è l’intero codice sorgente utilizzato per generarlo, installarlo e (nel caso di un eseguibile) eseguire il codice oggetto e modificare l’opera, inclusi gli script per controllare tali attività. Tuttavia, esso non include le Librerie di Sistema o gli strumenti generici o il software liberamente usato per realizzare tali attività ma che non sono parte dell’opera. Ad esempio, il Sorgente Corrispondente include i file di definizione di interfaccia associati ai file sorgente dell’opera, e il codice sorgente delle librerie condivise e sottoprogrammi collegati dinamicamente specificatamente necessari per il programma, ad esempio a causa di stretta comunicazione dati o di controllo di flusso tra questi sottoprogrammi e altre parti del programma. Il Sorgente Corrispondente non deve includere niente che gli utenti possano ricreare automaticamente da altre parti del Sorgente Corrispondente.

Il Sorgente Corrispondente di un’opera, nella sua forma di codice sorgente, è l’opera medesima.

2. Permessi di Base.

Tutti i diritti concessi da questa Licenza sono accordati per l’intera durata del diritto d’autore sul Programma, e sono irrevocabili, a patto che le condizioni stabilite siano rispettate. Questa Licenza afferma esplicitamente che hai il diritto di eseguire il Programma in modo illimitato nella sua versione non modificata. L’output generato dall’opera è coperto da questa Licenza solamente se l’output stesso contiene, anche solo in parte, l’opera tutelata. Questa Licenza riconosce i diritti di “fair use” o altri equivalenti, come stabilito dalle norme sul diritto d’autore.

Puoi creare, eseguire e propagare opere che tu non distribuisci, senza condizioni finché la tua licenza abbia efficacia. Puoi distribuire opere ad altri, al solo fine di ottenere delle modifiche esclusive per te, o che ti forniscano dei servizi per l’esecuzione di queste opere, a patto che tu rispetti i termini di questa Licenza nel distribuire tutto il materiale per il quale tu non sia titolare del diritto d’autore. Essi, in questo modo, creando o eseguendo le opere per te devono farlo a tuo esclusivo beneficio, sotto la tua direzione e controllo, ed a patto che tu impedisca loro di creare delle copie del tuo materiale in casi non previsti dai vostri accordi.

Distribuire in tutti gli altri casi è permesso unicamente se si seguono le condizioni poste qui di seguito. Non è consentito sub-licenziare; l'articolo10 lo rende assolutamente inutile.

3. Tutela dei Diritti Legali degli Utenti dalla Legge Anticirconvenzione

L'opera non può essere considerata come parte di una efficace misura tecnologica in applicazione di qualunque legge che adempia alle statuizioni di cui all'art. 11 del trattato WIPO sul diritto d'autore, adottato il 20 dicembre 1996, o leggi similari che proibiscano o limitino l'elusione di queste misure.

Quando distribuisci un'opera tutelata da questa Licenza, rinunci ad ogni pretesa di proibire l'elusione di efficaci misure tecnologiche nel limite in cui l'elusione si realizzi a causa del mero esercizio dei diritti, previsti da questa Licenza, sull'opera; e rinunci ad ogni futura pretesa di porre dei limiti ad operazioni o modifiche dell'opera come attacchi all'efficace misura tecnologica, contro i diritti degli utenti, tuoi o di terzi che impediscano l'elusione delle efficaci misure tecnologiche.

4. Distribuzione delle Copie Letterali.

Puoi distribuire copie identiche del sorgente del Programma, su qualsiasi supporto, a patto che tu pubblichi su ciascuna copia, in modo cospicuo ed appropriato, una nota d'autore; ti impegni a lasciare intatte tutte le note che riguardino questa Licenza ed a stabilire che ogni termine non-permissivo aggiunto, secondo quanto disposto dalla Sezione 7, è valido per il codice nella sua interezza; lasci intatti tutti gli avvisi sull'assenza di garanzia; e fornisci a tutti i destinatari una copia di questa Licenza insieme al Programma.

Puoi chiedere o meno, in corrispettivo il pagamento di una somma di danaro per ciascuna copia che diffondi, e puoi offrire a pagamento un supporto o una garanzia aggiuntiva.

5. Distribuzione delle Versioni a Sorgente Modificato.

Puoi diffondere un'opera basata sul Programma, o le modifiche per riprodurla a partire dal Programma, nella forma di codice sorgente secondo i termini della Sezione 4, alla condizione che tu rispetti tutte le seguenti condizioni:

- a)L'opera deve riportare informazioni adeguate sul fatto che è stata da te modificata, ed in che data è stata fatta la modifica.

- b) L’opera deve recare informazioni adeguate che affermino che essa è rilasciata sotto questa Licenza e sotto le condizioni aggiuntive secondo quanto indicato dalla Sezione 7. Questa condizione sostituisce quella espressa alla Sezione 4 di “lasci intatti tutti gli avvisi”.

- c) Devi licenziare l’opera nella sua interezza sotto questa Licenza senza alcuna distinzione tra soggetti che ne ricevano una copia. Questa Licenza sarà pertanto applicata, assieme ad eventuali clausole aggiunte ai sensi della Sezione 7, all’opera nel suo complesso, ed a tutte le sue parti, indipendentemente dal modo in cui siano pacchettizzate. Questa Licenza non consente di licenziare l’opera in difformità da quanto stabilito, ma non invalida i patti contrari ammesso che tu lo abbia ricevuto in forma distinta da questa Licenza.

- d) Se l’opera ha delle interfacce utente interattive, ciascuna deve mostrare delle Adeguate Informazioni Legali; tuttavia, se il Programma ha delle interfacce interattive che non visualizzano normalmente delle Adeguate Informazioni Legali, allora nemmeno il tuo programma sarà obbligato a visualizzarle.

La riunione di un’opera coperta da questa Licenza assieme ad altre opere separate e indipendenti, che non siano per loro natura estensioni del Programma, e che non sono combinate con esso a formare un nuovo differente programma, in uno stesso supporto di memorizzazione o di distribuzione, è detto “aggregato” se la riunione delle opere ed il nuovo diritto d’autore derivante al soggetto che ha eseguito l’aggregazione, non sono utilizzati per limitare l’accesso o i diritti che agli utenti derivano delle licenze delle singole opere componenti l’aggregazione. L’inclusione di un programma coperto da questa Licenza in un’aggregazione di opere non comporta l’applicazione di questa Licenza alle altre opere raccolte insieme.

6. Distribuzione dei formati Non-Sorgente.

Puoi diffondere un programma coperto da questa Licenza in formato di codice oggetto secondo i termini delle Sezioni 4 e 5, ammesso che tu fornisca anche il Corrispondente Codice Sorgente in formato comprensibile da un computer secondo i termini di questa Licenza, in uno dei seguenti modi:

- Distribuendo il codice oggetto in, o contenuto in, un prodotto fisico (inclusi i mezzi fisici di distribuzione), unitamente al Corrispondente Codice Sorgente su un supporto fisico duraturo comunemente utilizzato per lo scambio di software;

- b) Distribuendo il codice oggetto in, o contenuto in, un prodotto fisico (inclusi i mezzi fisici di distribuzione), accompagnato da un’offerta scritta, valida per

almeno tre anni e valida per tutto il tempo in cui offri ricambi o assistenza di supporto per quel modello di prodotto, di fornire a chiunque possieda il codice oggetto o (1) una copia del Sorgente Corrispondente di tutto il software contenuto nel prodotto coperto da questa Licenza, su un supporto fisico duraturo comunemente utilizzato per lo scambio di software, ad un prezzo non superiore al costo ragionevole per effettuare fisicamente tale distribuzione del sorgente, oppure (2) accesso alla copia del Sorgente Corrispondente attraverso un server di rete senza alcun costo aggiuntivo;

- c) Distribuendo copie singole del codice oggetto assieme ad una copia dell'offerta scritta di fornire il Sorgente Corrispondente. Questa possibilità è permessa soltanto occasionalmente e per finalità non commerciali, e solo se tu hai ricevuto il codice oggetto assieme ad una tale offerta, in accordo alla Sezione 6 lett. b);

- d) Distribuendo il codice oggetto mediante accesso da un luogo predeterminato (gratis o dietro pagamento di un prezzo), e offrendo un accesso equivalente al Sorgente Corrispondente nello stesso luogo e senza costi aggiuntivi. Non devi pretendere che i destinatari prelevino necessariamente anche il Sorgente Corrispondente assieme al codice oggetto. Se il luogo dal quale copiare il codice oggetto è un server di rete, il Sorgente Corrispondente può trovarsi su un server differente (gestito da te o da terze parti) che fornisca funzionalità equivalenti per il prelevamento, a patto che tu fornisca delle indicazioni chiare accanto al codice oggetto che indichino dove trovare il Sorgente Corrispondente. Indipendentemente da quale server ospiti il Sorgente Corrispondente, tu rimani obbligato ad assicurare che esso rimanga disponibile per tutto il tempo necessario a soddisfare queste condizioni.

- e) Distribuendo il codice oggetto mediante trasmissione Peer-to-peer, a patto che tu informi gli altri Peer circa il luogo in cui il codice oggetto e il Sorgente Corrispondente sono gratuitamente offerti al pubblico secondo i termini della Sezione 6 lett. d).

Una porzione del codice oggetto autonoma rispetto all'opera, il cui sorgente non sia ricompreso nel Sorgente Corrispondente, come se si trattasse di una Libreria di Sistema, non deve essere obbligatoriamente distribuita unitamente al codice oggetto del programma.

Per "Prodotto Utente" si intende sia (1) un "Prodotto di consumo", cioè qualunque bene materiale normalmente utilizzato per scopi personali, familiari o domestici, sia (2) qualunque cosa progettata o commercializzata per essere utilizzata in ambiente domestico. Nelle ipotesi dubbie di classificazione di un prodotto come "prodotto di consumo", si dovrà aver riguardo, al fine della soluzione del dubbio, sull'effettivo ambito di applicazione del bene. "Normalmente utilizzato", con riferimento ad un

prodotto ricevuto da un utente, indica un uso tipico o comune di quella determinata specie di prodotto, indipendentemente dalla qualifica dell'utente o dal modo in cui l'utente specifico utilizza, o si aspetta o ci si aspetta che utilizzi, il prodotto. Un prodotto è un "prodotto di consumo" indipendentemente dal fatto che possa avere usi commerciali, industriali o diversi da quelli "di consumo", a meno che questi usi non rappresentino il solo modo utile di utilizzare il prodotto in questione.

Le "Informazioni di Installazione" di un Prodotto Utente comprendono metodi, procedure, chiavi di autorizzazioni o altre informazioni necessarie per installare ed eseguire versioni modificate di un programma coperto da questa Licenza all'interno di un Prodotto Utente, a partire da versioni modificate dei suoi Sorgenti Corrispondenti. Tali informazioni devono poter assicurare che il funzionamento del codice oggetto modificato non sia, in nessun caso, proibito o limitato per il solo fatto che siano state apportate delle modifiche.

Se distribuisci un codice oggetto secondo le condizioni di questa sezione in, o assieme, o specificatamente per l'uso in o con un Prodotto Utente, e la distribuzione avviene come parte di una transazione nella quale il diritto di proprietà e di uso del Prodotto Utente viene trasferito al destinatario per sempre o per un periodo prefissato (indipendentemente dal tipo di transazione), il Sorgente Corrispondente distribuito secondo le condizioni di questa sezione deve essere accompagnato dalle Informazioni di Installazione. Questa condizione non è richiesta se né tu né una terza parte ha la possibilità di installare versioni modificate del codice oggetto sul Prodotto Utente (ad esempio, se l'opera è inglobata su una ROM).

Il requisito di fornire delle Informazioni di Installazione non implica che venga fornito supporto, garanzia o aggiornamenti per un'opera che sia stata modificata o installata dal destinatario, o per il Prodotto Utente in cui esso è stato modificato o installato. L'accesso ad una rete può essere negato se le modifiche apportate impattano materialmente sull'operatività della rete o se violano le regole e i protocolli di comunicazione attraverso la rete.

Il Sorgente Corrispondente distribuito, e le Informazioni di Installazione fornite, in conformità a questa sezione, devono essere in un formato che sia pubblicamente documentato (e con una implementazione pubblicamente disponibile in formato di codice sorgente), e non devono richiedere speciali password o chiavi per essere aperte, lette o
copiate.

7. Termini aggiuntivi.

Le "Autorizzazioni Aggiuntive" sono condizioni che integrano le condizioni di questa Licenza derogando a una o più condizioni sopra elencate. Le condizioni aggiuntive applicabili all'intero Programma devono essere considerate come se fossero incluse in questa Licenza, a patto che esse siano valide secondo le normative

vigenti. Se alcune condizioni aggiuntive riguardano soltanto ad alcune parti del Programma, quelle parti possono essere utilizzate separatamente sotto le stesse condizioni, ma l'intero Programma rimane sottoposto a questa Licenza senza riferimento ad alcuna condizione aggiuntiva.

Quando distribuisci una copia di un'opera coperta da questa Licenza, puoi, a tua discrezione, eliminare qualunque condizione aggiuntiva dalla copia, o da parte di essa. (Le Condizioni Aggiuntive possono essere scritte in maniera tale da richiedere la loro rimozione in certi casi di modifica del Programma). Puoi aggiungere Condizioni Aggiuntive su materiale, aggiunto da te ad un'opera coperta da questa Licenza, per le quale hai, o puoi garantire, un'adeguata licenza di copyright.

Indipendentemente da qualunque altra condizione di questa Licenza, per il materiale che aggiungi ad un'opera coperta da questa Licenza, puoi (se autorizzato dai legittimi detentori del copyright per il suddetto materiale) integrare la Licenza con altre condizioni purché:

- a) Dichiarino l'inesistenza di garanzia o limitino la responsabilità del Programma in maniera differente rispetto a quanto riportato nelle sezioni 15 e 16 di questa Licenza; oppure

- b) Richiedano la conservazione di specifiche e adeguate note legali o note di attribuzione ad autori nel materiale o assieme alle Adeguate Informazioni Legali mostrate dal Programma che lo contiene; oppure

- c) Proibiscano di fornire informazioni errate o ingannevoli sull'origine e la provenienza del materiale in oggetto, o richiedano che versioni modificate di tale materiale riportino un marchio differente rispetto a quello della versione originale; oppure

- d) Limitino l'utilizzo per scopi pubblicitari del nome dei detentori del copyright o degli autori del materiale; oppure

- e) Dichiarino di rinunciare a quelle prerogative che le leggi sulla proprietà intellettuale offrono circa l'uso di nomi, marchi di fabbrica o similari; oppure

- f) Richiedano l'indennizzo dei licenziatari e degli autori delle opere da parte di chi distribuisce le opere (o versioni modificate delle stesse) con l'assunzione di obblighi di garanzia nei confronti del destinatario, per qualunque responsabilità che questi impegni contrattuali dovessero imporre direttamente ai suddetti licenziatari ed autori.

Tutte le altre condizioni aggiuntive che siano non-permissive sono considerate "ulteriori restrizioni", secondo il significato specificato alla Sezione 10. Se il Programma che hai ricevuto (o parte di esso) contiene degli avvisi che indichino che ad esso si applichi questa Licenza unitamente ad altra clausola che sia del tipo "ulteriore restrizione" allora puoi rimuovere quest'ultima clausola. Se una licenza contiene restrizioni ulteriori ma permette di rilicenziare o distribuire l'opera con questa Licenza, allora puoi unire all'opera originaria anche materiale coperto dalle condizioni di quella licenza, a patto che le ulteriori restrizioni non compaiano nelle versioni rilicenziate o ridistribuite.

Se aggiungi ad un'opera coperta da questa Licenza delle condizioni aggiuntive in conformità a questa sezione, devi aggiungere anche, nei file sorgenti corrispondenti, un avviso che riassuma le condizioni aggiuntive applicate a quei file, ovvero un avviso che specifichi dove è possibile trovare copia delle condizioni aggiuntive.

Tutte le Condizioni aggiuntive, permissive o non-permissive, devono essere espresse in una separata licenza scritta, o indicate nella licenza come eccezioni della stessa; in entrambi i casi valgono le condizioni succitate.

8. Rescissione.

Non puoi propagare o modificare l'opera in modo difforme da quanto espressamente consentito da questa Licenza. Qualunque tentativo di propagare o modificare altrimenti il Programma costituisce violazione di questa Licenza, e determina l'immediata cessazione dei diritti garantiti dalla medesima (comprese tutte le eventuali licenze di brevetto garantite ai sensi del terzo paragrafo della Sezione 11).

Comunque, se provochi la cessazione degli effetti della violazione di questa Licenza, allora la tua licenza sortisce nuovamente effetti in modo (a) sottoposto a condizione sospensiva che il titolare del diritto d'autore sull'opera non manifesti la volontà di ritenerti decaduto dalla licenza; oppure (b) in via permanente se il detentore del diritto d'autore non comunica entro 60 giorni dal momento in cui hai determinato la cessazione della violazione della Licenza, non ti comunica di voler far valere la clausola risolutiva di questa Licenza.

Inoltre, la tua licenza derivante da un singolo titolare del diritto d'autore, riassume efficacia in maniera incondizionata se: la notifica della violazione è eseguita in modo completo; si tratta di una prima notifica di violazione, in assoluto (con riferimento, quindi, ad ogni altra opera) da parte del medesimo titolare nei tuoi confronti; e se hai posto fine alla violazione entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di violazione.

La cessazione dei tuoi diritti come specificato in questa sezione non si estende ai terzi che abbiano ricevuto copie o diritti da te in base a questa Licenza. Se i tuoi

diritti cessano e non sono ristabiliti in via permanente, diventi incompatibile a ricevere nuove licenze per la stessa opera, secondo quanto stabilito nella sezione 10.

9. L'accettazione non richiesta per avere copie.

Non devi necessariamente accettare i termini di questa Licenza al solo fine di ottenere o eseguire una copia del Programma. Le propagazioni eventuali di un'opera come semplice conseguenza dell'utilizzo di comunicazioni peer-to-peer per la ricezione di una copia non richiedono l'accettazione della Licenza. In ogni caso, il diritto di propagare e modificare l'opera deriva unicamente da questa Licenza. Queste azioni, in assenza dell'accettazione della Licenza costituirebbero violazione del diritto d'autore. Pertanto l'atto di modificare o propagare l'opera costituisce una accettazione implicita di questa Licenza.

10. Licenza Automatica dei Destinatari a valle.

Ogni qual volta distribuisci un'opera coperta da questa Licenza, il destinatario riceve automaticamente l'autorizzazione – da parte del titolare del diritto d'autore – di eseguire, modificare e propagare l'opera soggetta a questa Licenza. Non sei ritenuto responsabile del rispetto di questa Licenza da parte di terze parti. Per "transazione sull'entità" intendiamo: quell'accordo teso a trasferire il controllo di un'organizzazione o, sostanzialmente tutto il suo patrimonio; o anche la scissione e la fusione societaria. Se la propagazione di un'opera coperta da questa Licenza è determinata dalla transazione sull'entità di un'organizzazione, allora qualsiasi soggetto che abbia preso parte alla transazione e che riceve una copia del programma riceve allo stesso tempo qualsiasi licenza sull'opera che il dante causa aveva o poteva, comunque, ridistribuire ai sensi della sezione precedente, oltre al diritto di ottenere il Sorgente Corrispondente dell'opera dal dante causa, se quest'ultimo lo aveva o può comunque procurarselo in modo agevole.

Non puoi imporre ulteriori restrizioni all'esercizio dei diritti assicurati o dichiarati in questa Licenza. Per esempio, non puoi imporre un prezzo, una royalty, o altri costi per l'esercizio dei diritti garantiti da questa Licenza, e non puoi intraprendere azioni legali (e nemmeno proporre controquerele) affermando che siano stati violati dei brevetti a causa della creazione, dell'uso, della vendita, della messa in vendita o dell'importazione del Programma o di ogni sua parte.

11. Brevetti.

Un "contribuente" è il detentore del diritto d'autore che autorizza l'uso, sotto questa Licenza, di un Programma o di un'opera sulla quale si basa il Programma. Il lavoro in tal modo licenziato viene chiamato "versione del contribuente".

I "diritti essenziali di brevetto" del contribuente comprende tutti i brevetti detenuti o controllati da lui, sia che li abbia già acquisiti sia che si appresti ad acquisirli; che

potrebbero essere violati attraverso una qualsivoglia attività (ricompresa tra quelle consentite da questa Licenza) di creazione, utilizzazione o alienazione della versione del contribuente, ma non ricomprendono i diritti che potrebbero essere violati unicamente in conseguenza di una modificazione ulteriore della versione del contribuente. In relazione a questa definizione, il termine “controllo” include il diritto di concedere sottolicenze di brevetto in maniera rispettosa delle condizioni di questa Licenza.

Ciascun contribuente ti conferisce una licenza di brevetto senza alcun diritto di esclusiva, senza limitazioni spaziali e senza richiedere il pagamento di royalty, al fine di creare, utilizzare, vendere, mettere in vendita, importare, modificare e propagare il contenuto della sua versione-contribuente.

Nei tre paragrafi successivi, per “licenza di brevetto” si intende qualunque accordo o contratto in cui una parte si impegna a non far valere i diritti derivanti dal brevetto (come ad esempio un permesso esplicito di utilizzare un brevetto o un negozio di rinuncia all’azione relativa alla violazione di un brevetto). “Conferire” siffatta licenza di brevetto a qualcuno significa perfezionare un negozio o un contratto di non rivendicazione di brevetto nei suoi confronti.

Se distribuisci un’opera coperta da questa Licenza, confidando consapevolmente su una licenza di brevetto, e il Sorgente Corrispondente dell’opera non è stato reso disponibile perché tutti possano copiarlo liberamente, senza dover pagare alcunché per tale copia e nei termini stabiliti da questa Licenza – attraverso un server di rete pubblicamente accessibile o tramite altri mezzi facilmente accessibili – allora devi (1) fare in modo che il Sorgente Corrispondente sia reso disponibile come indicato sopra; oppure (2) rinunciare ai benefici della licenza di brevetto per quella particolare opera; oppure (3) impegnarti, nel rispetto dei termini di questa Licenza, di estendere la licenza di brevetto ad ogni ulteriore destinatario. “Confidare consapevolmente” significa che tu sei a conoscenza del fatto che, se non fosse presente la licenza di brevetto, il tuo distribuire l’opera in un Paese, o il mero utilizzo dell’opera in un Paese, potrebbe violare uno o più brevetti che in quel Paese puoi ragionevolmente immaginare che siano validi.

Se, come conseguenza principale o accessoria di una transazione o accordo, distribuisci (o propaghi agevolando la distribuzione di) un’opera coperta da questa Licenza, e concedi una licenza di brevetto ad alcuni soggetti che ricevono l’opera autorizzandoli ad utilizzare, propagare, modificare o distribuire una specifica copia dell’opera, allora la licenza di brevetto che concedi deve intendersi automaticamente concessa a tutti i destinatari dell’opera e delle opere derivate.

Una licenza di brevetto è “discriminatoria” se non determina al suo interno l’ambito di efficacia; se proibisce l’esercizio di, o è condizionata al non esercizio di uno o più diritti specificamente concessi da questa Licenza. Non puoi distribuire un’opera tutelata da questa Licenza facendo parte di un accordo con terzi impegnati nell’attività di distribuzione commerciale di software, in cui paghi il terzo in

proporzione alla tua attività di distribuzione dell'opera, e in base al quale il terzo concede, ai soggetti che riceveranno da te le opere coperte da questa Licenza, una licenza di brevetto discriminatoria (a) unitamente alle copie delle opere da te distribuite (o copie create a partire da esse), ovvero (b) principalmente per – e unitamente a – prodotti specifici o aggregazioni di opere che contengano anche quella coperta da questa Licenza, a meno che tu abbia aderito all'accordo di cui sopra – o che la licenza di brevetto sia stata rilasciata – prima del 28 marzo 2007.

Nessuna parte di questa Licenza può essere interpretata nel senso di ritenere esclusa o limitata ogni licenza od altra eccezione opponibile alla violazione che possa altrimenti derivarti dalla normativa vigente in materia di brevetti.

12. Nessuna Cessione delle Libertà Altrui.

Se ti vengono imposte delle condizioni (dalla decisione di un'autorità giudiziaria, da un contratto od in altro modo) che si pongano in contrasto con le statuizioni di questa Licenza, queste non ti esonerano, comunque, dal rispetto delle condizioni di questa Licenza. Se non puoi distribuire un'opera coperta da questa licenza in modo da soddisfare contemporaneamente tutti gli obblighi derivanti da questa Licenza ed ogni obbligo conseguente, allora non dovresti distribuire affatto l'opera. Ad esempio, se accetti delle condizioni che ti obblighino a chiedere il pagamento di una royalty per l'ulteriore distribuzione da quelli a cui tu distribuisci il Programma, l'unico modo per soddisfare sia queste condizioni che questa Licenza sarebbe di evitare del tutto la distribuzione del Programma.

13. Uso con la GNU Affero General Public License.

Indipendentemente da qualunque altra condizione espressa da questa Licenza, hai la facoltà di collegare o combinare qualunque opera coperta da questa Licenza con un'opera rilasciata sotto la versione 3 della licenza GNU Affero General Public License, ottenendo così un'unica opera composta, e di distribuirne l'opera finale. Le condizioni di questa Licenza continuano a trovare efficacia per le parti relative all'opera che siano coperte da questa Licenza, mentre le condizioni speciali della GNU Affero General Public License, sezione 13, riguardanti l'interazione mediante rete, saranno applicate all'opera finale .

14. Versioni Rivedute con questa Licenza.

La Free Software Foundation può in ogni tempo pubblicare delle versioni rivedute e/o nuove della GNU General Public License. Tali versioni saranno simili nello spirito, alla presente versione, ma potrebbero differire nei dettagli al fine di affrontare problemi e difficoltà che si prospetteranno in futuro.

Ogni versione della Licenza si distingue dalle altre in base ad un numero identificativo. Se il Programma specifica che si applica a sé stesso una certa versione della GNU General Public License, "o qualunque altra versione successiva", hai la possibilità di seguire condizioni e
termini di quella specifica versione o di qualunque altra versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation. Se il Programma non specifica un numero di versione della GNU General Public License, puoi scegliere qualunque versione della GNU General Public License pubblicata dalla Free Software Foundation.

Se il Programma specifica che un soggetto delegato può decidere quali versioni future della GNU General Public License possano essere utilizzate, allora la scelta pubblica di una determinata versione fatta in modo indeterminato ti autorizza a scegliere quale versione della Licenza applicare al Programma.

Versioni successive della Licenza potranno conferirti ulteriori diritti o modificarli. Tuttavia non sarà imposto alcun obbligo ulteriore agli autori o ai titolari del diritto d'autore in conseguenza della tua scelta di adottare una piuttosto che un'altra versione della Licenza.

15. Esclusione di Garanzia.

NON C'E' NESSUNA GARANZIA PER IL PROGRAMMA, PER QUANTO CONSENTITO DALLA NORMATIVA VIGENTE. FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA ALTRIMENTI STABILITO PER ISCRITTO, I TITOLARI DEL DIRITTO D'AUTORE E/O ALTRE PARTI OFFRONO IL PROGRAMMA "COSI' COME È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, NE' ESPRESSA NE' IMPLICITA, INCLUSE – MA NON LIMITATE A – LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA' O DI UTILIZZABILITA' PER UN PARTICOLARE SCOPO. L'INTERO RISCHIO CONCERNENTE QUALITA' E PRESTAZIONI DEL PROGRAMMA E' A TUO CARICO. SE IL PROGRAMMA DOVESSE PRESENTARE DEI DIFETTI, I COSTI DI MANUTENZIONE SONO A TUO CARICO, COME ANCHE QUELLI DI RIPARAZIONE O CORREZIONE.

16. Limitazione della Responsabilità.

IN NESSUN CASO, A MENO CHE NON SIA RICHIESTO DALLA NORMATIVA VIGENTE O CONCORDATO PER ISCRITTO, I TITOLARI DEL DIRITTO D'AUTORE, O QUALUNQUE ALTRA PARTE CHE MODIFICA E/O DISTRIBUISCE IL PROGRAMMA SECONDO LE CONDIZIONI CHE PRECEDONO, POSSONO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI, NEI TUOI CONFRONTI, PER DANNI, INCLUSO QUALUNQUE DANNO GENERICO, SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEGUENTE DOVUTO ALL'USO O ALL'IMPOSSIBILITA' D'USO DEL PROGRAMMA (INCLUSO – MA NON LIMITATI A – IL DANNO DERIVANTE DA PERDITE DI DATI,

CORRUZIONE DI DATI, PERDITE SOSTENUTE DA TE O DA TERZI O L'IMPOSSIBILITA' DEL PROGRAMMA A FUNZIONARE ASSIEME AD ALTRI PROGRAMMI), ANCHE NEL CASO IN CUI IL DETENTORE O LE ALTRE PARTI SIANO STATI AVVISATI CIRCA LA POSSIBILITA' DI TALI EVENTUALITÀ DANNOSE.

17. Interpretazione delle sezioni 15 e 16.

Se l'esclusione della garanzia e la limitazione di responsabilità descritte sopra non hanno efficacia, in un Paese, a causa delle loro condizioni, le corti di giustizia devono applicare la norma locale che più si avvicini al rifiuto assoluto di qualsivoglia responsabilità civile relativa al Programma, a meno che una garanzia o una assunzione di responsabilità scritta non sia stata conferita per una copia del Programma in cambio di un corrispettivo.

FINE DEI TERMINI E CONDIZIONI

Come applicare questi termini a nuovi programmi

Se sviluppi un nuovo programma, e vuoi che esso sia della massima utilità, il modo migliore è renderlo software libero in modo che chiunque possa ridistribuirlo e modificarlo secondo i termini di questa Licenza.

Per fare ciò, allega le seguenti note informative al programma. Il modo migliore è inserirle all'inizio di ciascun file sorgente, al fine di rimarcare adeguatamente la mancanza di garanzia; ciascun file dovrebbe inoltre contenere la dichiarazione di copyright e un riferimento al posto in cui è possibile ottenere la versione completa delle note informative.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify

it under the terms of the GNU General Public License as published by

the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or

(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the

GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License

along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Inoltre, aggiungi le informazioni necessarie a contattarti via posta ordinaria o via posta elettronica.

Se il programma interagisce mediante terminale, fai in modo che visualizzi, quando viene avviato in modalità interattiva, un breve messaggio come quello che segue:

<program> Copyright (C) <year> <name of author>

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it

under certain conditions; type `show c' for details.

Gli ipotetici comandi show w e show c devono visualizzare le parti corrispondenti della GNU General Public License. Naturalmente i comandi del tuo programma potrebbero essere differenti; per una interfaccia di tipo GUI, dovresti usare un bottone “About” o “Info”.

Devi inoltre fare in modo che il tuo datore di lavoro (se lavori come programmatore presso terzi) o la tua scuola, eventualmente, firmino una “rinuncia al copyright” sul programma, se necessario. Per maggiori informazioni su questo punto, e su come applicare e rispettare la GNU GPL, consultare la pagina http://www.gnu.org/licenses/.

La GNU General Public License non consente di incorporare il programma all’interno di software proprietario. Se il tuo programma è una libreria di funzioni, potresti ritenere più opportuno consentire il collegamento tra software proprietario e la tua libreria. Se è questo ciò che vuoi, allora utilizza la GNU Lesser General Public License anziché questa Licenza, ma prima leggi http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Questa versione della Licenza GNU Lesser General Public incorpora i termini e le condizioni della versione 3 della GNU General Public License, integrate dalle autorizzazioni aggiuntive elencate di seguito.

0. Ulteriori *D*efinizioni.

Come usato qui, "questa Licenza" si riferisce alla versione 3 della licenza GNU Lesser General Public, e il "GNU GPL" si riferisce alla versione 3 della GNU General Public License.

"La Libreria" si riferisce ad un'opera coperta disciplinata dalla presente Licenza, diverso da un'Applicazione o un'Opera Combinata come definito di seguito.

Un "applicazione" è un lavoro che fa uso di un'interfaccia fornita dalla Libreria, ma che non è altrimenti basata sulla Libreria. Definire una sottoclasse di una classe definita dalla Libreria è considerato un modo di utilizzare un'interfaccia fornita dalla Libreria.

Un' "opera combinata" è un'opera prodotta dalla combinazione o il collegamento di un'applicazione con la Libreria. La particolare versione della Libreria con la quale è stata realizzata l'opera congiunto è anche chiamata la "Versione Connessa".

Il "Minimale Sorgente Corrispondente" per un'opera combinata si intende il Sorgente Corrispondente per l'opera combinata, ad esclusione di qualsiasi codice sorgente per porzioni di Opere Combinate che, considerate isolatamente, si basano sull'applicazione, e non sulla versione collegata.

Il "Codice applicazione corrispondente" per un'opera combinata si intende il codice oggetto e/o il codice sorgente dell'applicazione, compresi i dati ed i programmi di utilità necessari per riprodurre l'opera combinata dall'Applicazione, ma escludendo le librerie di sistema dell'opera combinata.

1. Eccezione alla sezione 3 della GNU GPL.

Puoi distribuire un programma coperto ai sensi delle sezioni 3 e 4 della presente Licenza senza essere vincolato dalla sezione 3 della GNU GPL.

2. Distribuzione versioni modificate.

Se si modifica una copia della Libreria e, nelle modifiche, una struttura si riferisce ad una funzione o dati che devono essere forniti da un'Applicazione che utilizza la struttura (diversa da un argomento passato quando la struttura viene richiamata), allora si può trasmettere una copia della versione modificata:

- a) ai sensi della presente Licenza, a condizione di fare uno sforzo in buona fede per assicurare che, nel caso in cui un applicazione non fornisca la funzione o dei dati, la struttura funzioni ancora, ed esegua qualsiasi parte del suo obiettivo che rimane significativo, o
- b) sotto la GNU GPL, con nessuno dei permessi aggiuntivi di questa licenza applicabili a tale copia.

3. Incorporazione Materiale Codice Oggetto da Libreria di file di intestazione.

La forma di codice oggetto di un'Applicazione può incorporare il materiale da un file di intestazione che fa parte della Libreria. Si può trasmettere tale codice oggetto in termini di propria scelta, a condizione che, se il materiale incorporato non è limitato da parametri numerici, dati di layout di strutture e accessori, o piccole macro, funzioni in linea e modelli (massimo dieci righe di lunghezza), è effettuare entrambe le operazioni seguenti:

- a) Dare avviso ben visibile con ogni copia del codice oggetto che la libreria viene utilizzata in esso e che la Libreria e il suo utilizzo sono coperti da questa Licenza.
- b) Accompagnare il codice oggetto con una copia della licenza GNU GPL e questo documento di licenza.

4. Opere Combinate.

Si può trasmettere un'opera combinata con termini di propria scelta che, presi insieme, in modo efficace non limitano la modifica delle porzioni della Libreria contenuta nell'opera combinata e di reverse engineering per il debug di tali modifiche, se fate anche voi ciascuna delle seguenti:

- a) Dare avviso ben visibile ad ogni copia dell'Opera combinata che la libreria viene utilizzata in esso e che la Libreria e il suo utilizzo sono coperti da questa Licenza.
- b) accompagnare l'opera combinata con una copia della licenza GNU GPL e questo documento di licenza.
- c) Per un'opera combinata che consente di visualizzare informazioni sul copyright durante l'esecuzione, includere l'avviso di copyright per la Libreria tra queste comunicazioni, nonché un riferimento all'utente verso le copie della licenza GNU GPL e questo documento di licenza.
- d) Effettuare una delle seguenti operazioni:
    - 0) Distribuendo il Sorgente Corrispondente Minimala sotto i termini della presente Licenza, e il codice corrispondente dell'applicazione in una forma idonea, secondo le modalità che permettonoall'utente di ricombinare o ricollegare l'applicazione con una versione modificata della versione connessa per produrre una modificata opera combinata, con le modalità indicate al punto 6 della GNU GPL per il trasporto di Sorgente Corrispondente.
    - Usare un'adeguata condivisa raccolta di meccanismi per il collegamento con la Libreria. Un meccanismo adatto è quella che (a) durante l'esecuzione utilizza una copia della libreria già presente sul computer dell'utente, e (b) funzionerà correttamente con una versione modificata della libreria che è interfaccia compatibile con la versione collegata.
- e) fornire informazioni di installazione, ma solo se si vorrebbe essere richiesto altrimenti di fornire tali informazioni ai sensi dell'articolo 6 della GNU GPL, e solo nella misura in cui tali informazioni siano necessarie per installare ed eseguire una versione modificata dell'opera combinata prodotta dall'applicazione ricombinata o ricollegata con una versione modificata della Versione Collegato.(Se si utilizza l'opzione 4d0, le informazioni di installazione deveno accompagnare il Sorgente Corrispondente Minimale e il codice dell'applicazione corrispondente. Se si utilizza l'opzione 4d1, è necessario fornire le informazioni di installazione nel modo specificato dalla

sezione 6 della GNU GPL per la distribuzione del Sorgente Corrispondente.)

5. Librerie combinate.

Puoi inserire le strutture di librerie che sono un’opera basata sulla Libreria a fianco a fianco in una singola libreria insieme ad altre funzionalità di libreria che non sono Applicazioni e non sono coperte da questa Licenza, e distribuite come una libreria combinata secondo i termini di propria scelta, se realizzare entrambe le operazioni seguenti:

- a) Accompagnare la libreria combinata con una copia della stessa opera basata sulla Libreria, non combinata con tutte le altre funzionalità di libreria, distribuita sotto i termini della presente Licenza.
- b) Dare avviso ben visibile con la libreria combinata che è parte di essa è un'opera basata sulla Libreria, e spiegare dove trovare la versione non combinata della stessa opera.

6. Rivedute versioni della GNU Lesser Public License generale.

La Free Software Foundation può pubblicare revisioni e / o nuove versioni della Licenza GNU Lesser General Public di volta in volta. Tali nuove versioni saranno simili nello spirito alla versione attuale, ma potranno differire in dettagli per affrontare nuovi problemi o preoccupazioni.

Ad ogni versione viene dato un numero identificativo. Se la libreria, come è stato ricevuta essa precisa che una certa versione della Licenza GNU Lesser General Public "o qualsiasi versione successiva" si applica ad esso, si ha la possibilità di seguire i termini e condizioni sia della versione pubblicata o di ogni versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation. Se la libreria, come è stata ricevuta non specifica un numero di versione della licenza GNU Lesser General Public, può scegliere una qualsiasi versione della GNU Lesser Public License generale tra quelle pubblicate dalla Free Software Foundation.

Se la libreria come ricevuta specifica che un proxy può decidere sia le future versioni della Licenza GNU Lesser General Public che si applicano, che la dichiarazione pubblica di accettazione del proxy di qualsiasi versione è un'autorizzazione permanente per voi di scegliere la versione per la Libreria.

MIT License

Copyright (c) <anno> <titolari copyright>

L'autorizzazione è concessa, a titolo gratuito, a chiunque ottenga una copia di questo software e relativi file di documentazione (il "Software"), per utilizzare il Software senza restrizioni, compreso senza limitazione i diritti di utilizzare, copiare, modificare, unire , pubblicare, distribuire, concedere in sub-licenza, e/o vendere copie del Software, e consentire alle persone a cui viene fornito il software per farlo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

L'avviso di copyright e l'avviso di autorizzazione devono essere inclusi in tutte le copie o parti sostanziali del Software.

IL SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. IN NESSUN CASO GLI AUTORI O I TITOLARI DEL COPYRIGHT POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER EVENTUALI RECLAMI, DANNI O ALTRE RESPONSABILITÀ,CHE DEVIVINO DALL’ ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO, DA ILLECITO O ALTRO, DA O IN CONNESSIONE CON IL SOFTWARE, O ALL'UTILIZZO O AD ALTRE ATTIVITÀ DEL SOFTWARE.

http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php

BSD License

Copyright (c) <anno>, <titolari copyright>

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono permessi a condizione che le seguenti condizioni siano seguite:

- La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, questo elenco di condizioni e il seguente disclaimer.
- La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, questo elenco di condizioni e il seguente disclaimer nella documentazione e/o altri materiali forniti con la distribuzione.
- Né il nome del <organizzazione> né i nomi dei suoi contributori possono essere usati per sostenere o promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA <titolari copyright> “COSÌ COM’È” E QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, MA NON LIMITATE, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO <titolari copyright > POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, O CONSEQUENZIALI (COMPRESE, MA NON SOLO, LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA DI UTILIZZO, DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ) COMUNQUE PROVOCATI E SU QUALSIASI IPOTESI DI RESPONSABILITÀ, PER CONTRATTO, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTI IN QUALSIASI MODO DALL'UTILIZZO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php

Mozilla Pubblic License
Versione 2.0

1. DEFINIZIONI

1.1“Collaboratore”
Si intende ogni persona fisica o giuridica che crea, contribuisce alla creazione di, o possiede il software coperto.

1.2“Versione del collaboratore”
si intende la combinazione dei contributi di altri (se presenti) usati da un collaboratore e quel particolare contributo del collaboratore.

1.3“Contributo”
si intende il Software Coperto di un particolare collaboratore

1.4“Software Coperto”
si intende il Formato Codice Sorgente a cui il collaboratore iniziale ha applicato l’avviso nell’Allegato A, il Form Eseguibile di tale Formato Codice Sorgente, Modifiche di tale Formato Codice Sorgente, incluse in ogni caso porzioni di questi.

1.5“Incompatibile Con Licenze Secondarie”
significa:

(a) che il collaboratore iniziale ha applicato l’avviso descritto nell’Allegato B al Software Coperto; o

(b) che il Software Coperto è stato reso disponibile sotto termini della versione 1.1 o precedenti a questa Licenza, ma non anche sotto i termini di una Licenza Secondaria.

1.6“Form Eseguibile”
si intende qualsiasi form del lavoro diverso da quello del Codice Sorgente.

1.7“Opera Maggiore”
si intende un’opera che combina Software Coperto con altre materiale, in un file separato o più file, che non costituisce Software Coperto.

1.8“Licenza”
si intende questo documento.

1.9“Licenziabile”
significa avere il diritto di concedere, nella misura massima possibile, sia al momento della concessione iniziale o successivamente, alcuni e tutti i diritti trasmessi da questa licenza.

1.10“Modifiche”
si intende una qualsiasi delle seguenti:

a. qualsiasi tipo di file in forma di Codice Sorgente che risulta da un'aggiunta, da cancellazione, o modifica dei contenuti del Software Coperto, o

b. qualsiasi nuovo file in forma di Codice Sorgente che contiene un Software Coperto

1.11 "Richiesta di brevetto" di un collaboratore
si intende qualsiasi richiesta di brevetto/i, comprese le richieste senza limitazione, metodo, procedimento, apparato, licenziabili in ogni brevetto dai collaboratori in modo tale che potrebbero essere violate, ma per concessione della licenza, dalla produzione, utilizzo, vendita, offerta di vendita, avendo fatto importare o trasferire sia i loro contributi o la sua Versione del collaboratore.

1.12"Licenza Secondaria"
si intende sia la GNU General Public License, Version 2.0, la GNU Lesser General Public License, Version 2.1, la GNU Affero General Public License, Version 3.0, or ogni altra versione posteriore di queste licenze.

1.13"Formato Codice Sorgente"
Si intende la forma dell'opera preferita per fare modifiche.

1.14"Te" (o "Il Tuo")
Si intende una persona fisica o giuridica che esercita i diritti previsti da questa licenza. Per le persone giuridiche, "Te" comprende qualsiasi entità che controlla, è controllata, oppure è sotto il controllo comune con Te. Ai fini della presente definizione, "controllo" significa: (a) il potere, diretto o indiretto, a causare la direzione o la gestione di tale entità, sia per contratto o altro, o (b) la proprietà di oltre il 50 per cento (50%) delle azioni in circolazione o la proprietà benefica di tale entità.

2. CONCESSIONI E CONDIZIONI DELLA LICENZA

2.1 Concessioni
Ogni Collaboratore concede a Te una licenza universale, libera da diritti d'autore, non esclusiva:

a. sotto diritti di proprietà intellettuale (diverse da brevetti e marchi) licenziabili da tale Collaboratore per usare, riprodurre, rendere disponibile, modificare, visualizzare, eseguire, distribuire, e comunque sfruttare i suoi Contributi, sia su base non modificata, con modifiche, o come parte di un'Opera Maggiore; e

b. sotto Richiesta di brevetto di tale Collaboratore per produrre, usare, vendere, offrire in vendita, dopo aver importato o comunque trasferito sia i propri Contributi or la sua Versione del Collaboratore.

2.2 Data effettiva
Le licenze concesse nella Sezione 2.1 con riferimento a qualsiasi Contributo entrano

in vigore per ogni Contributo dalla data in cui il Collaboratore per primo distribuisce tale contributo.

2.3 Limitazioni sul Campo di Concessone
Le licenze concesse in questa Sezione 2 sono le sole concesse di diritto sotto questa Licenza. Nessun diritto o licenze addizionali saranno implicate dalla distribuzione o licenziamento del Software Coperto sotto questa Licenza. Nonostante la Sezione 2.1(b) sopra, nessuna licenza è concessa da un Collaboratore:

a. per ogni codice che un Collaboratore ha rimosso dal Software Coperto; o

b. per infrazioni causate da: (i) ogni modificazione Tua o di altra parte terza del Software Coperto, o (ii) la combinazione del suo Contributo con altro software (eccetto come parte della propria Versione del Collaboratore); o

c. sotto Richieste di Brevetto violate da Software Coperto nella mancanza del suo Collaboratore.

Questa Licenza non concede dei diritti sui marchi, marchi di servizio o loghi di ogni Collaboratore (ad eccezione di quanto può essere necessario per rispettare i requisiti di preavviso di cui alla Sezione 3.4)

2.4 Licenze Successive
Nessun Collaboratore rende concessioni aggiuntive a seguito della Tua scelta di distribuire il software coperto da una versione successiva di questa Licenza (si veda la Sezione 10.2) o sotto i termini di una licenza secondaria (se consentito ai sensi della Sezione 3.3).

2.5 Rappresentazione
Ogni Collaboratore rappresenta che il Collaboratore ritiene che i suoi contributi siano la sua creazione originale o dispone di diritti sufficienti per concedere i diritti per i suoi contributi trasmessi da questa Licenza.

2.6 Fair Use
La presente Licenza non intende limitare i diritti concessi applicabili alla dottrina copyright di fair use, fair dealing, o altri equivalenti.

2.7 Condizioni
Le sezioni 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono condizioni delle licenze concesse nella Sezione 2.1.

3. RESPONSABILITÀ

3.1 Distribuzione del Formato Sorgente
Tutti distribuzione del software coperto in forma di codice sorgente, comprese le eventuali modifiche che Tu crei o a cui Tu contribuisci, deve essere sotto i termini

della presente Licenza. Devi informare i destinatari che il formato in codice sorgente del Software coperto è disciplinata dalle condizioni della presente Licenza, e come possono ottenere una copia di questa licenza. Tu non puoi tentare di modificare o limitare i diritti dei destinatari nel formato in codice sorgente.

3.2 Distribuzione del Form Eseguibile
Se tu distribuisci il Software Coperto nel Form Eseguibile, allora:

a. tale Software coperto deve essere reso disponibile anche in formato di codice sorgente, come descritto nella Sezione 3.1, e devi informare i destinatari della Form Eseguibile come possono ottenere una copia di tale forma di codice sorgente con mezzi ragionevoli in modo tempestivo, ad un costo non superiore al costo di distribuzione al destinatario, e

b. Puoi distribuire ciascun Form Eseguibile sotto i termini della presente Licenza, o in sublicenza sotto diversi termini, a condizione che la licenza per la Form Eseguibile non cerca di limitare o alterare i diritti dei destinatari nel formato in codice sorgente sotto questa licenza.

3.3 Distribuzione di un'Opera Maggiore
Puoi creare e distribuire un'Opera Maggiore sotto termini di Tua scelta, a patto che anche Ti conformi ai requisiti di questa licenza per il software coperto. Se l'opera maggiore è una combinazione di software coperto con un'opera disciplinata da una o più licenze secondarie, e il Software coperto non è incompatibile con licenze secondarie, la presente Licenza ti permette di distribuire ulteriormente tale software coperto sotto i termini di tale licenza secondaria, in modo che il destinatario del lavoro maggiore può, a propria discrezione, ulteriormente distribuire il software coperto sotto i termini della presente Licenza o tale licenza secondaria

3.4 Informazioni
Tu non puoi rimuovere o alterare la sostanza degli avvisi di licenza (comprese le note di copyright, brevetti, avvisi di garanzia, le esclusioni o limitazioni di responsabilità) contenuti nel formato di codice sorgente del Software coperto, eccetto che Tu possa alterare degli avvisi di licenza nella misura necessaria per rimediare a note inesattezze fattuali.

3.5 Applicazione dei Termini Aggiuntivi
Puoi scegliere di offrire, e di addebitare una tassa per, garanzia, l'assistenza, indennità o obblighi di responsabilità per uno o più destinatari del Software coperto. Tuttavia, puoi farlo solo in nome proprio, e non per conto di qualsiasi Collaboratore. Devi rendere assolutamente chiaro che qualsiasi garanzia, supporto, indennità o obbligo di responsabilità è offerto da Te solo, e Tu accetti di indennizzare tutti i Collaboratore per qualsiasi responsabilità incorsa da tale Collaboratore come un risultato di garanzia, l'assistenza, indennità o responsabilità termini che Tu offri. Tu puoi includere ulteriori esclusioni di garanzia e limitazioni di responsabilità specifici a qualsiasi giurisdizione.

4. INCAPACITÀ DI OTTEMPERARE A CAUSA DELLO STATUTO O DEL REGOLAMENTO

Se è impossibile per te rispettare uno qualsiasi dei termini della presente Licenza relativi ad alcuni o a tutti i Software coperti a causa della legge, l'ordine giudiziario, o regolamento, quindi è indispensabile: (a) rispettare i termini di questa licenza nella misura massima possibile, e (b) descrivere i limiti e il codice che vanno a colpire. Tale descrizione deve essere inserito in un file di testo incluso in tutte le distribuzioni del software coperto da questa Licenza. Eccetto per quanto espressamente vietato dalla legge o regolamento, tale designazione deve essere sufficientemente dettagliata per un destinatario di ordinaria esperienza per essere in grado di capirlo.

5. RISOLUZIONE

5.1 I diritti concessi ai sensi della presente Licenza cesseranno automaticamente in caso di mancato rispetto di una delle sue clausole. Tuttavia, se Tu ti conformi, allora i diritti garantiti sotto questa Licenza da un particolare collaboratore vengono ripristinati (a) in via provvisoria, salvo che e fino a che tale Collaboratore interrompe esplicitamente e finalmente i tuoi contributi, e (b) su base continuativa, se tale Collaboratore non riesce a notificarti del mancato rispetto di alcuni mezzi ragionevoli prima di 60 giorni dopo Tu ritorni in conformità. Inoltre i tuoi contributi provenienti da un particolare collaboratore vengono ripristinate su base continuativa, se tale collaboratore lo avvisa della non-conformità in qualche modo ragionevole, questa è la prima volta che Hai ricevuto avviso di mancato rispetto di questa Licenza da tale collaboratore , e si diventa compatibile prima di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

5.2 Se inizi azioni legali contro qualsiasi soggetto affermando una violazione di brevetto richiesto (escluse le azioni di sentenza dichiarativa, contro-reclami e reclami incrociati), sostenendo che una versione del collaboratore, direttamente o indirettamente comporti la violazione di brevetti, i diritti garantiti a Te da ogni e qualsiasi Collaboratori per il software coperto della Sezione 2.1 della presente licenza terminerà.

5.3 In caso di risoluzione ai sensi delle Sezioni 5.1 o 5.2 di cui sopra, tutti gli accordi di licenza con l'utente finale (esclusi i distributori e rivenditori) che sono stati validamente concessi da Te o Dai Tuoi distributori sotto questa licenza prima della cessazione della partecipazione anche dopo la cessazione.

6. DECLINAZIONE DI GARANZIA

Il software coperto è previsto da questa Licenza "così com'è", senza garanzie di alcun tipo, sia espressa, implicita o statutaria, compresi, senza limitazione, le garanzie che il Software coperto è esente da difetti, commerciabile, adatto per un particolare scopo o non violazione. L'intero rischio per quanto riguarda la qualità e le prestazioni del software coperto è Tuo. Nel caso in cui il software coperto dovesse risultare difettoso in qualsiasi modo, Tu (non un collaboratore) ti assumi il costo di ogni necessaria manutenzione, riparazione o correzione. Questa esclusione di garanzia costituisce una parte essenziale della presente Licenza. Nessun uso di

qualsiasi software coperto è autorizzato ai sensi della presente Licenza, salvo ai sensi del presente disclaimer.

7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

In nessun caso e sotto nessuna teoria giuridica, anche con torto (inclusa negligenza), contratto, o altro, ogni collaboratore, o chi distribuisce software coperto da quanto consentito in precedenza, deve essere responsabile per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o danni conseguenti di qualunque carattere compreso, senza limitazione, i danni per lucro cessante, perdita di avviamento, arresto di lavoro, guasto o cattivo funzionamento del computer, o di ogni e qualsiasi altro danno o perdita commerciale, anche se tale parte deve essere stata informata della possibilità di tale danni. Questa limitazione di responsabilità non si applica alle responsabilità per morte o lesioni personali derivanti da negligenza di tale parte le norme di legge applicabile vieti tale limitazione. Alcune giurisdizioni non ammettono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, quindi questa esclusione e limitazione potrebbe non essere applicabili a te.

8. LITE

Qualsiasi controversia relativa alla presente Licenza può essere proposta solo davanti ai giudici di una giurisdizione in cui il convenuto mantiene la sua sede principale di affari e tali controversie saranno disciplinate da leggi di tale giurisdizione, senza alcun riferimento ai conflitti di norme di diritto. Nessuna disposizione della presente Sezione impedisce la capacità di una parte di portare reclami incrociati o contro-denunce.

9. VARIE

La presente Licenza costituisce l'accordo completo relativo all'argomento in oggetto. Se una qualsiasi clausola di questa licenza è ritenuta inapplicabile, tale disposizione sarà modificata solo nella misura necessaria a renderla applicabile. Ogni legge o regolamento che preveda che la lingua di un contratto deve essere interpretata contro il redattore non deve essere usata per interpretare questa licenza contro un collaboratore.

10. VERSIONI DI QUESTA LICENZA

10.1 Nuove Versioni

Mozilla Foundation è il gestore della licenza. Salvo quanto previsto nella Sezione 10.3, nessun diverso dal gestore della licenza ha il diritto di modificare o pubblicare nuove versioni di questa Licenza. Ad ogni versione sarà dato un numero identificativo.

10.2 Effetto delle Nuove Versioni

Puoi distribuire il Software coperto in base ai termini della versione della licenza sotto cui tu originariamente ha ricevuto il Software coperto, o sotto i termini di qualsiasi versione successiva pubblicata dal gestore della licenza.

10.3 Versioni Modificate
Se crei software non disciplinato dalla presente Licenza, e si desidera creare una nuova licenza per il software, puoi creare e utilizzare una versione modificata di questa licenza se rinomini la licenza e rimuovi tutti i riferimenti al nome del gestore della licenza (se non per notare che tale licenza modificata differisce dalla presente Licenza).

10.4 Distribuzione del codice in forma sorgente che è incompatibile con licenze secondarie
Se tu scegli di distribuire codice in forma sorgente che è incompatibile con licenze secondarie secondo i termini di questa versione della licenza, l'avviso descritto in Exhibit B di questa licenza deve essere allegata.

Allegato A - Informativa della Licenza in forma di Codice sorgente

Questa forma di codice sorgente è soggetto alle condizioni della Mozilla Public License, v 2.0. Se una copia del MPL non è stata distribuita con questo file, è possibile ottenerne una a
http://mozilla.org/MPL/2.0/.

Se non è possibile o auspicabile mettere la comunicazione in un file particolare, allora Tu puoi includere l'avviso in un luogo (ad esempio un file LICENZA in una directory rilevante) in cui il beneficiario potrebbe probabilmente cercare tale avviso.

Puoi aggiungere ulteriori accurate comunicazioni di proprietà di copyright.

Allegato B - Avviso "Incompatibile con licenze secondarie"

Questo Codice in formato Sorgente è “incompatibile con le licenze secondarie”, come definito dalla Mozilla Public License, v. 2.0.

http://www.mozilla.org/MPL/2.0/

CeCILL FREE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
La versione 2.0 datata 2006/09/05

Avviso

Questo Contratto è un libero contratto di licenza del software che è il risultato delle discussioni tra i suoi autori al fine di garantire il rispetto dei due principi fondamentali che orientano la sua redazione:

- in primo luogo, il rispetto dei principi che disciplinano la distribuzione del software libero: accesso al codice sorgente, ampi diritti concessi agli utenti,

- in secondo luogo, l'elezione di una legge che disciplina, il diritto francese, con la quale è conforme, sia per quanto riguarda la legge di illeciti civili e del diritto di proprietà intellettuale, e la protezione che offre ad entrambi gli autori e titolari dei diritti economici rispetto al software.

Gli autori del CeCILL* licenza sono:

Commissariat à l'Energie Atomique - CEA, una ricerca pubblica istituzione scientifica, tecnica ed industriale, con sede principale in 25 rue Leblanc, immeuble Le Ponant D, 75015 Paris, Francia.

Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS, un ente pubblico scientifico e tecnologico, con sede principale in 3 rue Michel-Ange, 75794 Paris Cedex 16, Francia.

Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - INRIA, un ente pubblico scientifico e tecnologico, con sede principale a Domaine de Voluceau, Rocquencourt, BP 105, 78153 Le Chesnay Cedex, Francia.

Preambolo

Lo scopo di questo accordo di licenza Free Software è quello di concedere agli utenti il diritto di modificare e ridistribuire il software regolato da questa licenza nel quadro di un modello di distribuzione del codice sorgente aperto.

L'esercizio di questi diritti è subordinato a taluni obblighi per gli utenti in modo da preservare questo stato per tutte le ridistribuzioni successive.

In considerazione dell'accesso al codice sorgente e il diritto di copiare, modificare e ridistribuire concesso dalla licenza, gli utenti vengono muniti solo con una garanzia limitata e l'autore del software, il titolare dei diritti economici, ed i licenziatari successivi hanno solo responsabilità limitata .

A questo proposito, i rischi associati a caricamento, utilizzo, modifica e /o lo sviluppo o la riproduzione del software da parte dell'utente sono portati all'attenzione dell'utente, dato il suo status di Free Software, che possono rendere complicato da utilizzare, con il risultato che il suo uso sia riservato agli sviluppatori e professionisti esperti che hanno una conoscenza approfondita del computer. Gli

utenti sono incoraggiati a caricare e verificare l'idoneità del software per quanto riguarda le loro esigenze in condizioni che consentono la sicurezza dei loro sistemi e/o dati per essere garantita e, più in generale, per usare e funzionare nelle stesse condizioni di sicurezza. Il presente accordo può essere liberamente riprodotto e pubblicato, a condizione che non venga alterato, e che nessuna disposizione o sia aggiunta o rimossa dal presente atto.

Il presente accordo si può applicare ad uno o tutti i software di cui il detentore dei diritti economici decide di sottoscrivere il loro utilizzo alle sue disposizioni.

Articolo 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo, quando le seguenti espressioni iniziano con una lettera maiuscola, avranno il seguente significato:

Contratto : significa che questo contratto di licenza, e le sue possibili versioni successive e gli allegati.

Software : significa il software nel suo codice oggetto e /o codice in forma sorgente e, dove applicabile, la documentazione, "così come è" quando il licenziatario accetta l'accordo.

Software Iniziale : significa il software nel suo codice sorgente e, eventualmente, la sua forma codice oggetto e, dove applicabile, la documentazione, "così come è" quando è distribuito prima ai termini e alle condizioni del contratto.

Software modificato : significa il Software modificato da almeno un contributo.

Codice sorgente : significa tutte le istruzioni del software e linee di programma per il cui accesso è richiesta in modo da modificare il Software.

Codice Oggetto : significa i file binari provenienti dalla compilazione del codice sorgente.

Titolare : il titolare dei diritti economici sul Software iniziale.

Licenziatario : significa che l'utente Software che ha accettato l'accordo.

Collaboratore : significa un Licenziatario che ha prodotto almeno un contributo.

Licenziante : significa il Titolare, o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, che distribuisce il software ai sensi dell'accordo.

Contributo : significa che tutte le modifiche o correzioni, traduzioni, adattamenti e/o nuove funzioni integrate nel software da uno qualsiasi o tutti i Collaboratori, nonché moduli di alcune o tutte interne.

Modulo : si intende un insieme di file sorgenti, inclusa la documentazione abiliti funzioni supplementari o servizi in aggiunta a quelli offerti dal Software.

Modulo esterno : significa uno o tutti i Moduli, non derivatidal Software, in modo che questo modulo e il software installato in spazi di indirizzamento separati, con uno che chiama l'altro quando vengono eseguiti.

Modulo Interno : si intende uno o tutti i moduli, collegati al software in modo che sia eseguito nello stesso spazio di indirizzamento.

GNU GPL : indica la versione GNU General Public License 2 o qualsiasi versione successiva, come pubblicato dalla Free Software Foundation Inc.

Parti : significa sia il licenziatario e il licenziante.

Queste espressioni possono essere utilizzate sia in forma singolare e plurale.

Articolo 2 – OGGETTO

Lo scopo dell'accordo è la concessione da parte del Licenziante al Licenziatario di una licenza non esclusiva, trasferibile e universale per il Software come stabilito all'articolo 5 in seguito per tutta la durata della protezione accordata dai diritti su detto Software.

Articolo 3 – ACCETTAZIONE

3.1 Si considera che il Licenziatario abbia accettato i termini e le condizioni del presente Contratto al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- (i) il caricamento del software mediante uno o tutti i mezzi, in particolare, scaricando da un server remoto, o caricando da un supporto fisico;

- (ii) la prima volta che il Licenziatario esercita uno qualsiasi dei diritti qui concessi.

3.2 Una copia del contratto, contenente un avviso relative alle caratteristiche del Software, alla garanzia limitata, e al fatto che il suo utilizzo è limitato agli utenti più esperti è stata fornita al Licenziatario prima della sua accettazione come previsto all'articolo 3.1 in precedenza, e il Licenziatario prende atto che ha letto e capito.

Articolo 4 – DATA DI ENTRATA IN VIGORE E TERMINE

4.1 ENTRATA IN VIGORE

L'accordo entra in vigore alla data in cui viene accettata dal Licenziatario, come stabilito all'articolo 3.1 .

4.2 DURATA

L'accordo rimarrà in vigore per l'intera durata legale di protezione dei diritti economici sul Software.

Articolo 5 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI CONCESSI

Il Licenziante concede al Licenziatario, che accetta, i seguenti diritti sul software per qualunque o tutti gli usi, e per la durata del Contratto, sulla base dei termini e delle condizioni stabiliti qui di seguito.

Inoltre, se il licenziante possiede o venga a detenere uno o più brevetti che proteggono tutto o in parte le funzioni del Software o dei suoi componenti, il licenziante si impegna a non far valere i diritti concessi da tali brevetti contro i licenziatari successivi usando, sfruttando e modificando il Software. Se questi brevetti sono trasferiti, il licenziante si impegna affinché i cessionari sottoscrivano gli obblighi di cui al presente paragrafo.

5.1 DIRITTO DI UTILIZZO

Il Licenziatario è autorizzato a utilizzare il Software, senza alcuna limitazione per i suoi campi di applicazione, con esso è specificato di seguito che questo comprenda:

1. riproduzione permanente o temporanea di tutto o parte del software mediante qualsiasi o tutte e in forma qualsiasi o tutti.

2. caricare, visualizzare, eseguire, o memorizzare il Software su uno o tutti i mezzi.

3. il diritto di osservare, studiare o sperimentare il suo funzionamento in modo da determinare le idee ed i principi che stanno dietro ad alcuni o tutti gli elementi costitutivi dei suddetti programmi. Tale disposizione si applica quando il licenziatario effettua una o tutte le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o funzionamento per quanto riguarda il Software, che ha diritto di effettuare qui di seguito.

5.2 DIRITTO DI EFFETTUARE CONTRIBUTI

Il diritto di dare un contributo comprende il diritto di tradurre, adattare, arrangiare, o fare qualsiasi o tutte le modifiche al software, e il diritto di riprodurre il software risultante.

Il Licenziatario è autorizzato ad apportare qualunque o tutti i contributi al Software, a condizione che esso includa un avviso esplicito che è l'autore di detto contributo e indica la data di creazione della stessa.

5.3 DIRITTO DI DISTRIBUZIONE

In particolare, il diritto di distribuzione comprende il diritto di pubblicare, trasmettere e comunicare il Software per il grande pubblico su uno o più strumenti e attraverso uno o tutti i mezzi, e il diritto al mercato, sia in considerazione di una tassa, o libero di spese, una o più copie del Software con qualsiasi mezzo.

Il Licenziatario è inoltre autorizzato a distribuire copie del Software modificati o non modificati a terzi secondo i termini e le condizioni indicate qui di seguito.

5.3.1 DISTRIBUZIONE DEL SOFTWARE SENZA MODIFICA

Il Licenziatario è autorizzato a distribuire copie del Software in codice sorgente o codice oggetto, a condizione che detta distribuzione sia conforme a tutte le disposizioni dell'accordo ed è accompagnata da:

1. una copia dell'accordo,
2. una comunicazione relativa alla limitazione sia della garanzia del Licenziante e della responsabilità come stabilito negli articoli 8 e 9,

e che, nel caso in cui solo il codice oggetto del software venga ridistribuita, il licenziatario consente ai futuri licenziatari libero accesso al codice sorgente completo del software indicando come accedervi, fermo restando che il costo aggiuntivo di acquisizione della Codice Sorgente non deve superare il costo del trasferimento dei dati.

5.3.2 DISTRIBUZIONE DEL SOFTWARE MODIFICATO

Quando il titolare apporta un contributo al Software, i termini e le condizioni per la distribuzione del software risultante modificati diventano soggetti a tutte le disposizioni del presente accordo.

Il Licenziatario è autorizzato a distribuire copie del Software in codice sorgente o codice oggetto, a condizione che detta distribuzione sia conforme a tutte le disposizioni dell'accordo ed è accompagnata da:

1. una copia dell'accordo,
2. una comunicazione relativa alla limitazione sia della garanzia del Licenziante e della responsabilità come stabilito negli articoli 8 e 9,

e che, nel caso in cui solo il codice oggetto del software modificato è ridistribuito, il licenziatario consente ai futuri licenziatari libero accesso al codice sorgente completo del software indicando come accedervi, fermo restando che il costo aggiuntivo di acquisizione della Codice Sorgente non deve superare il costo del trasferimento dei dati.

5.3.3 DISTRIBUZIONE DEI MODULI ESTERNI

Quando il titolare ha sviluppato un modulo esterno, i termini e le condizioni del presente Contratto non si applicano a tale modulo esterno, che può essere distribuito sotto una licenza separata.

5.3.4 COMPATIBILITÀ CON IL GPL GNU

Il licenziatario può includere un codice che è soggetta alle disposizioni di una delle versioni del GNU GPL nel Software modificati o non modificati, e distribuire il codice intero sotto i termini della stessa versione della GNU GPL.

Il licenziatario può includere il software modificato o non modificato in un codice che è soggetto alle disposizioni di una delle versioni della licenza GNU GPL, e distribuire il codice intero sotto i termini della stessa versione della GNU GPL.

Articolo 6 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

6.1 SUL SOFTWARE INIZIALE

Il titolare possiede i diritti patrimoniali sul software iniziale. Uno o più usi del Software iniziale è subordinato al rispetto dei termini e delle condizioni alle quali il titolare ha scelto di distribuire il suo lavoro e nessuno ha il diritto di modificare i termini e le condizioni per la distribuzione di tali software iniziale.

Il titolare si impegna a che il Software iniziale rimarrà regolato dal presente accordo, per la durata di cui all'art 4.2 .

6.2 SUI CONTRIBUTI

Il Licenziatario che sviluppa un contributo è il titolare dei diritti di proprietà intellettuale su questo contributo, come definiti dalla legge applicabile.

6.3 SUI MODULI ESTERNI

Il Licenziatario che sviluppa un modulo esterno è il proprietario dei diritti di proprietà intellettuale su questo modulo esterno, quale definito dalla legge applicabile ed è libero di scegliere il tipo di accordo che disciplina la sua distribuzione.

6.4 DISPOSIZIONI COMUNI

Il Licenziatario si impegna espressamente:

1. non rimuovere o modificare, in qualsiasi modo, gli avvisi di proprietà intellettuale collegati al Software;

2. di riprodurre detti avvisi, in modo identico, nelle copie del Software modificato o meno.

Il Licenziatario si impegna a non violare direttamente o indirettamente, i diritti di proprietà intellettuale del Titolare e /o Collaboratori sul Software e di adottare, quando applicabile, nei confronti del suo staff, ogni misura necessaria per garantire il rispetto di detti diritti di proprietà intellettuale del titolare e/o collaboratori.

Articolo 7 - SERVIZI RELATIVI

7.1 In nessun caso il Contratto obbliga il Licenziante a fornire assistenza tecnica o servizi di manutenzione per il Software.

Tuttavia, il Licenziante ha il diritto di offrire questo tipo di servizi. I termini e le condizioni di tale assistenza tecnica, e/o manutenzione in questione, sono stabilite in un atto separato. Solo il Licenziante offrendo suddetti servizi di assistenza e/o di manutenzione tecnica pertanto incorrerà in responsabilità.

7.2 Allo stesso modo, qualsiasi Licenziante ha il diritto di offrire ai suoi licenziatari, sotto la propria responsabilità, una garanzia, che è vincolante solo su se stesso, per la redistribuzione del Software e /o il software modificato, a termini e condizioni che è libero di decidere. Detta garanzia e le condizioni finanziarie e le condizioni della sua applicazione, devono essere oggetto di uno strumento separato stipulato tra il licenziante e il licenziatario.

Articolo 8 – RESPONSABILITÀ

8.1 Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8.2, il Licenziatario avrà il diritto di chiedere un risarcimento per tutti i danni diretti che può aver subito dal software a causa di un guasto rilevante da parte del Licenziante, soggetto a fornire prove della stessa.

8.2 La responsabilità del Licenziante è limitata agli impegni assunti ai sensi del presente Contratto e non possono essere sostenute come risultato in particolare: (i) perdita a causa dell'inadempimento totale o parziale del Licenziatario di adempiere ai propri obblighi, (ii) danni diretti o indiretti che sono subiti dal Licenziatario a causa dell'uso o alle prestazioni del Software, e (iii) più in generale, qualsiasi perdita. In particolare, le Parti convengono espressamente che qualsiasi o tutte le perdite economiche o di lavoro (ovvero la perdita di dati, perdita di profitti, perdita di esercizio, perdita di clienti o gli ordini, costo opportunità, qualsiasi disturbo alle attività commerciali) o qualsiasi o tutte le azioni giudiziarie proposte nei confronti Licenziatario da un terzo, non devono maturare il diritto a uno o più risarcimenti da parte Licenziante.

Articolo 9 – GARANZIA

9.1 Il Licenziatario riconosce che lo state-of-the-art tecnico e scientifico in cui il software è stato distribuito non permettere tutti i possibili utilizzi per essere testato e verificato, né la presenza di eventuali difetti da rilevare. A questo proposito, l'attenzione del Licenziatario è stata inoltre rivolta ai rischi associati con il caricamento, di utilizzarlo, modificarlo e/o lo sviluppo e la riproduzione del Software, che sono riservati agli utenti esperti.

Il Licenziatario è responsabile per la verifica, mediante uno o più mezzi dell'idoneità del prodotto per le sue esigenze, il suo buon assetto di lavoro, e per assicurare che non provochi danni né alle persone o proprietà.

9.2 Il Licenziante dichiara, in buona fede, che è autorizzato a concedere tutti i diritti sul software (in particolare i diritti di cui all'articolo 5).

9.3 Il Licenziatario riconosce che il software viene fornito "as is" dal concedente, senza alcun altra garanzia espressa o tacita, diverso da quello di cui all'articolo 9,2 e, in particolare, senza alcuna garanzia quanto al suo valore commerciale, la sua protezione, sicurezza, carattere innovativo o pertinenti.

9.4 Il Licenziante non garantisce espressamente o tacitamente che il software non violi alcuna proprietà intellettuale di terze parti, relativa ad un brevetto software, o qualsiasi altro diritto di proprietà. Pertanto, il Licenziante declina ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti del licenziatario derivanti da uno o più procedimenti in violazione che possono essere avviati a seguito della modifica, uso e ridistribuzione del Software. Tuttavia, qualora tali procedimenti devono essere proposti contro il Licenziatario, il Licenziante gli fornisce assistenza tecnica e giuridica per la sua difesa. Tale assistenza tecnica e legale viene decisa caso per caso, tra il licenziante e il licenziatario in virtù di un protocollo d'intesa. Il Licenziante declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto riguarda l'uso del Licenziatario del nome del software. Nessuna garanzia viene data per quanto riguarda l'esistenza di diritti preesistenti sul nome del software o per quanto riguarda l'esistenza di un marchio di fabbrica.

Articolo 10 – RISOLUZIONE

10.1 In caso di violazione da parte del Licenziatario dei suoi obblighi, il Licenziante può automaticamente risolvere il presente Contratto trenta (30) giorni dopo l'avviso che è stato inviato al Licenziatario e questo è rimasto inattivo.

10.2 Un licenziatario il cui Contratto è terminato non sarà più autorizzato ad utilizzare, modificare o distribuire il Software. Tuttavia, le licenze che potrebbe essere concesse prima della risoluzione del Contratto restano valide a condizione che queste fossero state concesse in conformità con i termini e le condizioni del presente Contratto.

Articolo 11 – VARIE

11.1 EVENTI SCUSABILI

Nessuna delle Parti sarà responsabile per qualsiasi ritardo o mancata esecuzione del Contratto, che può essere attribuibile a un evento di forza maggiore, un atto di Dio o di una causa esterna, come difettoso funzionamento o interruzioni dell'energia elettrica o delle reti di telecomunicazioni , paralisi della rete a seguito di un attacco di un virus, l'intervento delle autorità governative, le catastrofi naturali, danni d'acqua, terremoti, incendi, esplosioni, scioperi e agitazioni sindacali, guerre, ecc.

11.2 Il mancato richiamo da una delle parti, in una o più volte, di una o più delle disposizioni del presente documento, in nessun caso deve essere interpretato come una rinuncia da parte dell'interessato del suo diritto di invocare tale disposizione successivamente.

11.3 L'accordo annulla e sostituisce qualunque accordo precedenti, sia scritti sia orali, tra le Parti e aventi lo stesso scopo, e costituisce la totalità dell'accordo tra dette Parti in materia di tale finalità. Nessun supplemento o modifica ai termini e alle condizioni del presente Contratto saranno efficaci tra le parti meno che non sia fatta per iscritto e firmati dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

11.4 Nel caso in cui una o più delle disposizioni del presente documento fossero in conflitto con un atto o testo legislativo applicabile ora o in futuro, tale atto o testo legislativo prevarrà, e le parti apporteranno le necessarie modifiche in modo da rispettare detto atto o testo legislativo. Tutte le altre disposizioni rimarranno in vigore. Allo stesso modo, l'invalidità di una disposizione del presente accordo, per qualsiasi motivo, non deve considerare l'accordo nel suo complesso come non valido.

11.5 LINGUA

Il Contratto è redatto in francese e inglese ed entrambe le versioni sono considerate autentiche.

Articolo 12 - NUOVE VERSIONI DEL CONTRATTO

12.1 Qualsiasi persona è autorizzata a duplicare e distribuire copie del presente Contratto.

12.2 Al fine di garantire la coerenza, la formulazione del presente Contratto è protetta e può essere modificata solo dagli autori della licenza, che si riservano il diritto di pubblicare periodicamente aggiornamenti o nuove versioni del Contratto, ciascuna con un numero separato. Queste versioni successive possono affrontare nuove problematiche incontrate dal Free Software.

12.3 Qualsiasi software distribuito sotto una certa versione del Contratto potrà essere successivamente distribuito sotto la stessa versione del Contratto o una versione successiva, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5.3.4 .

Articolo 13 - LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

13.1 L'accordo è regolato dalla legge francese. Le parti convengono di adoperarsi per cercare una soluzione amichevole per le eventuali controversie o dispute che possono sorgere durante l'esecuzione dell'accordo.

13.2 In mancanza di una soluzione amichevole entro due (2) mesi dal momento della loro comparsa, e se non sono necessarie procedure d'emergenza, i disaccordi o controversie sono deferite al giudice competente di Parigi, dalla parte più diligente

* CeCILL: Ce (a) C (NRS) I (nria) L (ogiciel) L (ibre)

http://www.cecill.info/licences/Licence_CeCILL_V2-en.html

GNU Free Documentation License

Versione 1.3, 3 novembre 2008

0. PREAMBOLO

Lo scopo di questa licenza è di rendere un manuale, un testo o altro documento utile e funzionale "free" nel senso di libertà: assicurare a tutti la libertà effettiva di copiarli e ridistribuirli, con o senza modifiche, sia a fini di lucro che non. In secondo luogo questa licenza prevede per autori ed editori il modo per ottenere merito per il loro lavoro, preservandoli dall'essere considerati responsabili per modifiche apportate da altri.

Questa licenza è una sorta di "copyleft", il che significa che i lavori derivati dal documento originale devono essere liberi nello stesso senso. Essa completa la GNU General Public License, che è una licenza copyleft pensata per il software libero.

Abbiamo progettato questa licenza al fine di applicarla alla documentazione del software libero, perché il software libero ha bisogno di documentazione libera: un programma libero dovrebbe essere disponibile con manuali che forniscano la stessa libertà del software. Ma questa licenza non è limitata alla documentazione del software, può essere utilizzata per ogni testo, indipendentemente dalla materia o se è pubblicato come un libro stampato. Raccomandiamo principalmente questa licenza per opere che abbiano fini didattici o di riferimento.

1. APPLICABILITÀ E DEFINIZIONI

Questa licenza si applica a qualsiasi manuale o altra opera, su qualsiasi supporto, che contenga una nota messa dal detentore del copyright che dica che può essere distribuita sotto i termini della presente Licenza. Tale avviso concede a livello mondiale, licenza libera da diritti d’autore, senza limiti di durata, di utilizzare il lavoro alle condizioni previste nel presente documento. Il "Documento", in seguito, si riferisce a qualsiasi manuale o opera. Ogni membro del pubblico è un licenziatario e viene indicato con "tu". Si accetta la licenza se si copia, modifica o distribuisce l’opera in un modo che richiede il permesso dalla legge sul copyright.

Per "Versione Modificata" del documento si intende ogni opera contenente il documento stesso o parte di esso, sia riprodotto alla lettera, o con modifiche e/o tradotto in un'altra lingua.

Una "sezione secondaria" è un'appendice cui si fa riferimento o un avantesto del documento che riguarda esclusivamente il rapporto dell'editore o dell'autore del documento con l'argomento generale del documento stesso (o argomenti affini) e non contiene nulla che possa essere compreso nell'argomento principale. (Così, se il documento è in parte un manuale di matematica, una sezione secondaria non può contenere spiegazioni di matematica). La relazione con l'argomento può essere un tema collegato storicamente con il soggetto o con soggetti affini, o questioi legali, commerciali, filosofiche, etiche o politiche pertinenti.

Le "sezioni non modificabili" sono alcune sezioni secondarie i cui titoli sono esplicitamente dichiarati essere sezioni non modificabili, nella nota che indica che il documento è rilasciato sotto questa licenza. Se una sezione non rientra nella precedente definizione di sezione secondaria, allora non può essere definita come non modificabile. Il documento può contenere sezioni non modificabili. Se nel documento non si identificano sezioni non modificabili, allora non ce ne sono.

I "testi di copertina" sono dei brevi brani di testo che sono elencati, come Testo di Fronte Copertina e Testo di Retro Copertina, nella nota che indica che il documento è rilasciato sotto questa licenza. Un Testo di Fronte Copertina può essere al massimo 5 parole, e un Testo di Retro Copertina può essere al massimo 25 parole.

Una copia "trasparente" del documento indica una copia leggibile da un calcolatore, riprodotto in un formato le cui specifiche sono disponibili pubblicamente, i cui contenuti possono essere visti e modificati direttamente con generici editor di testi o (per immagini composte da pixel) con generici editor di immagini o (per i disegni) con qualche editor di disegni ampiamente diffuso, e la copia deve essere adatta al trattamento per la formattazione o per la conversione in una varietà di formati atti alla successiva formattazione. Una copia prodotta in un formato di file trasparente il cui markup, o l'assenza di markup, è stato organizzato per intralciare o scoraggiare modifiche future da parte dei lettori non è trasparente. Un formato immagine è non trasparente quando utilizzato per una quantità significativa di testo. Una copia che non è trasparente è "opaca".

Esempi di formati adatti per copie trasparenti sono l'ASCII puro senza markup, il formato di input per Texinfo, il formato di input per LaTex, SGML o XML accoppiati a una DTD pubblica e disponibile, e semplice HTML, PostScript o PDF conforme agli standard e progettato per essere modificato manualmente. Esempi di formati immagine trasparenti sono PNG, XCF e JPG. Formati opachi sono formati proprietari che possono essere letti e modificati solo con word processor proprietari, SGML o XML per cui non è in genere disponibile la DTD o gli strumenti per il trattamento, e HTML, PostScript o PDF generati automaticamente da qualche word processor per il solo output.

La "pagina del titolo" di un libro stampato indica la pagina del titolo stessa, più qualche pagina seguente per quanto necessario a contenere in modo leggibile, il materiale che la licenza prevede che compaia nella pagina del titolo. Per opere in formati in cui non sia presente alcuna pagina del titolo, con "pagina del titolo" si intende il testo prossimo al titolo dell'opera, precedente l'inizio del corpo del testo.

Per “editore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che distribuisce copie del documento al pubblico.

Una sezione "intitolata XYZ" indica una subunità dotata di nome, del documento, il cui titolo è esattamente XYZ o contiene tra parentesi XYZ seguito dal testo che lo traduce in un'altra lingua. (In questo caso XYZ si riferisce a sezioni specifiche menzionate più avanti, quali "Ringraziamenti", "Dediche", "Riconoscimenti" e "Storia"). "Conservare il titolo" di tali sezioni quando si modifica il documento significa che deve rimanere una sezione "intitolata XYZ" secondo questa definizione.

Il documento può includere limiti alla garanzia accanto alla nota che afferma che questa licenza si applica al documento. Questi limiti alla garanzia sono considerati essere inclusi per riferimento in questa licenza, ma solo per quanto riguarda le limitazioni alla garanzia: qualsiasi altra implicazione di tale esclusione di garanzia è da ritenersi nulla e non ha alcun effetto sul significato di questa licenza.

2. COPIE LETTERALI

Si può copiare e distribuire il documento con qualsiasi mezzo, a fini di lucro o non, a condizione che questa licenza, le note sul copyright e l'avviso che questa licenza si applica al documento siano riprodotti in tutte le copie, e che non si aggiungono altre condizioni a quelli della presente Licenza. L'utente non può usare misure tecniche per impedire o controllare la lettura o di copie successive alle copie che producete o distribuite. Tuttavia, si possono ricavare compensi in cambio di copie. Se si distribuiscono un numero sufficiente di copie si devono seguire anche le condizioni nella sezione 3.

Si possono anche prestare copie e con le stesse condizioni di cui sopra, e si può visualizzare pubblicamente copie.

3. COPIARE IN QUANTITA '

Se si pubblicano copie stampate (o in altri modi copie che comunemente sono stampate con le copertine) del documento, oltre il numero di 100, e dalla nota della licenza del documento si evincono più testi di copertina, si devono includere nelle copie, in modo chiaro e leggibile, tutti i testi di copertina indicati: il Testo di Fronte Copertina sulla copertina e Testo di Retro Copertina sul retro di copertina. Ambedue devono in modo chiaro e leggibile identificare l'editore che pubblica queste copie. Il

fronte di copertina deve presentare il titolo completo con tutte le parole del titolo egualmente visibili ed evidenti. È possibile aggiungere altro materiale alle copertine. Il copiare con modifiche limitate alle sole copertine, purché si preservino il titolo del documento e le altre condizioni, possono essere trattati come copiare alla lettera gli altri aspetti.

Se il testo richiesto per le copertine è troppo voluminoso per essere riprodotto in modo leggibile, se ne può mettere una prima parte (per quanto ragionevolmente può stare) in copertina, e continuare nelle pagine immediatamente seguenti.

Se si pubblicano o distribuiscono copie opache del documento in numero superiore a 100, è necessario includere una copia trasparente leggibile da un calcolatore insieme ad ogni copia opaca, o menzionare per ogni copia opaca un indirizzo di rete dal quale, usando una rete pubblicamente accessibile, scaricare, utilizzando un protocollo di rete standard, una copia trasparente del documento, libera da materiale aggiunto. Se si utilizza la seconda opzione, è necessario prestare la giusta attenzione, quando si inizia la distribuzione di copie opache in quantità, per assicurarsi che la copia trasparente rimanga accessibile all'indirizzo stabilito fino ad almeno un anno dopo l'ultima volta che si distribuisce uno copia opaca (direttamente o attraverso distributori o rivenditori) di quell'edizione al pubblico.

È caldamente consigliato, ma non obbligatorio, contattare l'autore del documento prima di distribuirne un numero considerevole di copie, per dare loro la possibilità di fornire una versione aggiornata del documento.

4. MODIFICHE

Si può copiare e distribuire versioni modificate del documento rispettando le condizioni delle precedenti sezioni 2 e 3 di cui sopra, a condizione che la versione modificata sia realizzata seguendo scrupolosamente questa stessa licenza, con la versione modificata che svolga il ruolo del documento, così estendendo alle distribuzioni e alle modificazione della versione modificata a chiunque ne possieda una copia. Inoltre, è necessario fare queste cose nella versione modificata:

A. Usare nella pagina del titolo (e nelle copertine se ce ne sono) un titolo diverso da quello del documento, e da quelli di versioni precedenti (che devono, se ce ne fosse, essere elencati nella sezione storia del documento) . Si può usare lo stesso titolo di una versione precedente se l'editore di quella versione originale dà il permesso.

B. Elencare nella pagina del titolo, come autori, una o più persone o gruppi responsabili in qualità di autori delle modifiche nella versione modificata, insieme ad almeno cinque fra i principali autori del documento (tutti gli autori principali, se ha meno di cinque), a meno che non si rilascia da questi l’obbligo.

C. Dichiarare nella pagina del titolo il nome dell'editore della versione modificata in qualità di editore.

D. Conservare tutte le note sul copyright del documento.

E. Aggiungere un'appropriata licenza per le modifiche di seguito alle altre licenze sui copyright.

F. Includere immediatamente dopo la nota di copyright, un avviso di licenza che dia pubblicamente il permesso di usare la versione modificata nei termini di questa licenza, nella forma mostrata nella Addendum qui sotto.

G. Preservare in questo avviso di licenza l'intera lista di sezioni non modificabili ed i testi di copertina richiesti come previsto dalla licenza del documento.

H. Includere una copia non modificata di questa licenza.

I. Conservare la sezione intitolata "Storia", e il suo titolo, e aggiungere a questa un elemento che riporti almeno il titolo, anno, nuovi autori e gli editori della versione modificata come figurano nella pagina del titolo. Se non c'è la sezione intitolata "Storia" nel documento, createne una che riporti il titolo, gli autori, gli editori del documento come figurano nella pagina del titolo, quindi aggiungere un elemento che descriva la versione modificata come detto nella frase precedente.

J. Conservare l'indirizzo in rete riportato nel documento, se c'è, al fine del pubblico accesso ad una copia trasparente, e possibilmente l'indirizzo in rete per le precedenti versioni su cui ci si è basati. Questi possono essere collocati nella sezione "Storia". Si può omettere un indirizzo di rete per un'opera pubblicata almeno quattro anni prima del documento stesso, o se l'editore originale della versione cui ci si riferisce ne dà il permesso.

K. Per ogni sezione intitolata "Ringraziamenti" o "Dediche", preservare il titolo della sezione, e conservare nella sezione tutta la sostanza e il tono di ciascuno dei riconoscimenti collaboratore e/o dediche ivi utilizzati.

L. Conservare tutte le sezioni non modificabili del documento, inalterate nei loro testi e nei propri titoli. Numeri della sezione o equivalenti non sono considerati parte del titolo della sezione.

M. Cancellare ogni sezione intitolata "Riconoscimenti". Tale sezione può non essere inclusa nella versione modificata.

N. Non si modifichi il titolo di sezioni esistenti con il titolo di "Ringraziamenti" o per non creare confusione con i titoli di sezioni non modificabili.

O.	Conservare tutti i limiti di garanzia.

Se la versione modificata comprende nuove sezioni di primaria importanza o appendici che ricadono in sezioni secondarie, e non contengono materiale copiato dal documento, si ha facoltà di rendere invariate alcune o tutte queste sezioni. Per fare questo si aggiunga il loro titolo alla lista delle sezioni immutabili nella nota di copyright della versione modificata. Questi titoli devono essere diversi dai titoli di ogni altra sezione.

Si può aggiungere una sezione intitolata "Riconoscimenti", a patto che non contenga altro che le approvazioni alla versione modificata prodotte da vari soggetti, per esempio, affermazioni di revisione o che il testo è stato approvato da una organizzazione come la definizione normativa di uno standard.

Si può aggiungere un brano fino a cinque parole come testo di copertina, e un brano fino a 25 parole come testo di retro copertina, alla fine dell'elenco dei testi di copertina nella versione modificata. Solamente un brano del testo di copertina e uno del testo di retro copertina possono essere aggiunti (anche con adattamenti) da ciascuna persona o organizzazione. Se il documento include già un testo di copertina per la stessa copertina, precedentemente aggiunto o adattato da voi o dalla stessa organizzazione nel nome della quale si agisce, non se ne può aggiungere un altro, ma si può sostituire il vecchio ottenendo l'esplicita autorizzazione dall'editore precedente che aveva aggiunto il testo copertina.

L'autore(i) ed editore(i) del documento non ottengono da questa licenza il permesso di usare i propri nomi per pubblicizzare o rivendicare l'approvazione di ogni versione modificata.

5. UNIONE DI DOCUMENTI

Si può unire il documento con altri realizzati sotto questa licenza, seguendo i termini definiti nella precedente sezione 4 per le versioni modificate, a patto che si includa l'insieme di tutte le sezioni non modificabili di tutti i documenti originali, senza modifiche, e si elenchino tutte come sezioni non modificabili dell'opera composita nella licenza della stessa, e che si conservino tutte le avvertenze di non garanzia.

Nella sintesi è necessaria una sola copia di questa licenza, e multiple sezioni non modificabili possono essere rimpiazzate da una singola copia. Se ci sono più sezioni non modificabili con lo stesso titolo ma contenuti differenti, si renda unico il titolo di ciascuna sezione aggiungendovi alla fine e fra parentesi, il nome dell'autore o editore della sezione, se noti, o altrimenti un numero univoco. Si facciano gli stessi aggiustamenti ai titoli delle sezioni nell'elenco delle Sezioni non modificabili nella nota di copyright della sintesi.

Nella sintesi si devono unire le varie sezioni intitolate "Storia" nei vari documenti originali, formare una unica sezione intitolata "Storia", allo stesso modo si unisca ogni sezione intitolata "Ringraziamenti", e ogni sezione intitolata "Dediche". Si devono eliminare tutte le sezioni intitolate "Riconoscimenti".

6. RACCOLTE DI DOCUMENTI

Si può produrre una raccolta che consista del documento e di altri realizzati sotto questa licenza, e sostituire le singole copie di questa licenza nei vari documenti con una singola copia che è inclusa nella raccolta, solamente se si seguono le regole di questa licenza per copie alla lettera di ciascuno dei documenti in tutti gli altri aspetti.

Si può estrarre un singolo documento da una raccolta e distribuirlo individualmente sotto questa licenza, se si inserisce una copia di questa licenza nel documento estratto e seguire questa Licenza in tutti gli altri aspetti considerando le copie alla lettera del documento.

7. RACCOGLIERE INSIEME A OPERE INDIPENDENTI

Una raccolta del documento o sue derivazioni con altri documenti o opere separati e indipendenti, in o su un volume di un supporto di memorizzazione o di distribuzione, viene chiamato un "aggregato" se il copyright risultante dalla compilazione non viene utilizzato per limitare i diritti legali degli utenti della raccolta oltre a ciò che le singole opere lo consentano. Quando il documento è incluso in un aggregato, questa licenza non si applica alle altre opere nell'aggregato che non sono essi stessi lavori derivati dal documento.

Se le esigenze del testo di copertina della sezione 3 sono applicabili a queste copie del documento allora, se il documento è inferiore a metà dell'intero aggregato i testi di copertina del documento possono essere posizionati in copertine che delimitano solo il documento all'interno dell'aggregato, o l'equivalente elettronico di pagine di copertina qualora il documento fosse in formato elettronico. Altrimenti devono apparire nella copertina stampata che raggruppa l'intero aggregato.

8. TRADUZIONE

La traduzione è considerata un tipo di modifica, e di conseguenza si possono distribuire traduzioni del documento seguendo i termini della sezione 4. Sostituire le sezioni non modificabili con traduzioni richiede un permesso speciale da parte dei detentori del diritto d'autore, ma si possono includere traduzioni di una o più sezioni non modificabili in aggiunta alle versioni originali di queste sezioni non modificabili. Si può fornire una traduzione della presente licenza a patto che si includa anche l'originale versione inglese di questa licenza, comprese le note di licenza e le avvertenze di non garanzia. In caso di discordanza fra la traduzione e

l'originale inglese di questa licenza, o con le note di licenza o le avvertenze di non garanzia, la versione originale inglese prevale sempre.

Se il documento contiene una sezione intitolata "Ringraziamenti", "Dedica" o "Storia", l'obbligo (sezione 4) a conservarne il titolo (sezione 1) comporterà generalmente una modifica del titolo stesso.

9. CESSAZIONE

Non si può applicare un'altra licenza al documento, copiarlo, modificarlo, sub licenziare o distribuirlo al di fuori dei termini espressamente previsti da questa licenza. Ogni tentativo di copiare, modificare, sublicenziare o distribuire il documento è nullo e porrà fine automaticamente ai diritti previsti da questa Licenza.

Tuttavia, se cessano tutte le violazioni di questa Licenza, allora la tua licenza viene ripristinata da un detentore del copyright (a) in via provvisoria, a meno che e fino a quando il detentore del copyright in modo esplicito e finalmente termina la licenza, e (b) in modo permanente, se il detentore del copyright non riesce a notificare la violazione con alcuni mezzi ragionevoli prima dei 60 giorni dopo la cessazione.

Inoltre, la licenza da una detentore del copyright viene ripristinata in maniera permanente se il detentore del copyright ti notifica la violazione in qualche modo ragionevole, questa è la prima volta che avete ricevuto notizia di violazione di questa Licenza (per ogni opera) dallo stesso detentore di copyright, e se rimedi alla violazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

La cessazione dei tuoi diritti ai sensi della presente sezione non terminano le licenze di terze parti che hanno ricevuto copie o diritti sotto questa licenza. Se i diritti cessano e non sono ristabiliti in via permanente, il ricevimento di una copia di parte o tutto il materiale stesso non vi dà alcun diritto di usarlo.

10. REVISIONI FUTURE DI QUESTA LICENZA

La Free Software Foundation può pubblicare nuove, rivedute versioni della GNU Free Documentation License di volta in volta. Tali nuove versioni saranno simili nello spirito alla versione attuale, ma potranno differire in dettagli per affrontare nuovi problemi o preoccupazioni. Vedi http://www.gnu.org/copyleft/ .

Ad ogni versione della licenza viene dato un numero che distingue la versione stessa. Se il documento specifica che si riferisce ad una versione particolare della licenza contraddistinta dal numero o "ogni versione successiva", si ha la possibilità di seguire termini e condizioni sia della versione specificata che di ogni versione successiva pubblicata (non come bozza) dalla Free Software Foundation. Se il documento non specifica un numero di versione particolare di questa licenza, si può

scegliere ogni versione pubblicata (non come bozza) dalla Free Software Foundation.

11. MODIFICA DELLA LICENZA

Per " Massive Multiauthor Collaboration Site" (o "Sito MMC") si intende qualsiasi server del World Wide Web che pubblica opere sul copyright e fornisce anche servizi importanti per chiunque di modificare tali opere. Un wiki pubblico che chiunque può modificare è un esempio di una tale server. Per un " Massive Multiauthor Collaboration Site" (o "MMC") contenuto nel sito, si intende un gruppo di opere sul copyright quindi pubblicate sul sito MMC.

"CC-BY-SA" si intende la Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 pubblicato da Creative Commons Corporation, un'organizzazione senza fini di lucro con sede principale a San Francisco, in California, così come le future versioni di licenza copyleft, pubblicate dalla stessa organizzazione.

"Incorporare" significa pubblicare o ripubblicare un documento, in tutto o in parte, come parte di un altro documento.

Una MMC è "beneficiare per il re-licenziamento" se è rilasciato sotto questa licenza, e se tutte le opere che sono state pubblicate sotto questa licenza da qualche parte all'infuori di questo MMC, e successivamente incorporata in tutto o in parte nella MMC, (1) non ha avuto testi di copertina o sezioni non modificabili, e (2) sono stati così inseriti prima al 1 ° novembre 2008.

L'operatore di un sito MMC può ripubblicare un MMC contenuto nel sito sotto CC-BY-SA sullo stesso sito, in qualsiasi momento prima del 1 agosto 2009, a condizione che il MMC è beneficiario per il re-licenziamento.

ADDENDUM: Come usare questa licenza per i vostri documenti

Per applicare questa licenza ad un documento che si è scritto, si includa una copia della licenza nel documento e si inserisca il seguente avviso di copyright appena dopo la pagina del titolo:

Copyright (C) YEAR YOUR NAME.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document

under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3

or any later version published by the Free Software Foundation;

with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license is included in the section entitled "GNU

Free Documentation License".

Se si dispone di sezioni non modificabili e testo di copertina e quarta di copertina, sostituire "with... Texts" con questa linea:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the

Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

Se ci sono sezioni non modificabili ma non testi di copertina, o qualunque altra combinazione dei tre elementi, si usi una versione composta delle due alternative per rispecchiare la situazione.

Se il vostro documento contiene esempi non banali di programma in codice sorgente si raccomanda di realizzare gli esempi contemporaneamente applicandovi anche una licenza di software libero di vostra scelta, come ad esempio la GNU General Public License, al fine di permetterne l'uso come software libero

Apache License, Versione 2.0

Apache License Versione 2.0, gennaio 2004 **http://www.apache.org/licenses/**

TERMINI E CONDIZIONI PER L'USO, RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

1. Definizioni .

"Licenza" si intende i termini e le condizioni per l'uso, la riproduzione e la distribuzione, come le definizioni delle sezioni da 1 a 9 del presente documento.

"Licenziante", si intende il titolare del copyright o ente autorizzato dal proprietario del copyright, che sta concedendo della licenza.

"Soggetto giuridico" si intende l'unione del soggetto che agisce e tutte le altre entità che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con tale entità. Ai fini della presente definizione, "controllo": (i) il potere, diretto o indiretto, per provocare la direzione o la gestione di tale entità, sia per contratto o in altro modo, o (ii) la proprietà del cinquanta per cento (50%) o più delle azioni in circolazione, o (iii) la proprietà effettiva di tale ente.

"Tu" (o "vostro") si intende una persona fisica o giuridica che esercita le autorizzazioni concesse da questa Licenza.

Forma "Sorgente" si intende la forma preferenziale usata per modificare, compreso ma non limitato al codice sorgente del software, fonte di documentazione e file di configurazione.

Forma "oggetto" si intende qualsiasi forma risultante dalla trasformazione meccanica o la traduzione di una forma sorgente, incluso ma non limitato al codice oggetto compilato, documentazione prodotta, e le conversioni ad altri tipi di media.

"Opera" si intende il lavoro di autore, sia nella forma Sorgente o Oggetto, reso disponibile sotto la licenza, come indicato da una nota di copyright che è incluso o collegato a lavoro (un esempio è fornito in appendice sotto).

"Opere Derivate" si intendno qualsiasi lavoro, sia nella forma Sorgente o Oggetto, che si basa su (o derivato da) il lavoro per le quali le revisioni editoriali, le annotazioni, le elaborazioni, o altre modifiche rappresentano, nel loro insieme, un lavoro originale di paternità. Ai fini della presente Licenza, le Opere derivate non

comprendono opere che restano separabili da, anche solo con il link (o associato al nome) alla interfacce, l'Opera e le stesse Opere Derivate.
"Contributo" si intende qualsiasi opera d'autore, tra cui la versione originale del Lavoro e le eventuali modifiche o integrazioni a quell'opera o al suo stesso derivato, che è volutamente sottoposto al Licenziante per l'inclusione nell'opera dal proprietario del copyright o da un individuo o Personalità giuridica autorizzato a sottoposti a nome del proprietario del copyright. Ai fini della presente definizione, "sottoposto" si intende qualsiasi forma di comunicazione elettronica, verbale o scritta inviata al Licenziante o dei suoi rappresentanti, incluso ma non limitato alla comunicazione sulla mailing list elettroniche, sistemi di controllo del codice sorgente, e sistemi di gestione dei problemi che sono gestiti da, o per conto di, il Licenziante al fine di discutere e migliorare il lavoro, ad esclusione di una comunicazione che è evidentemente contrassegnata o altrimenti designata per iscritto dal titolare del copyright come "Non è un contributo."
"Esperto" si intende Licenziante e qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale un contributo è stato ricevuto dal Licenziante e successivamente inseriti all'interno del lavoro.

2. Concessione di licenza di copyright. In base ai termini e alle condizioni della presente Licenza, ciascun Collaboratore concede all'Utente una licenza perpetua, a livello mondiale, non esclusiva, senza alcun costo, esente da royalty, irrevocabile licenza copyright per riprodurre, preparare opere derivate, visualizzare pubblicamente, eseguire pubblicamente, concedere in licenza, e distribuire il lavoro come lavori derivati in origine o forma oggetto.

3. Concessione di licenza di brevetto. In base ai termini e alle condizioni della presente Licenza, ciascun Collaboratore concede all'Utente una licenza di brevetto perpetua, a livello mondiale, non esclusiva, senza alcun costo, esente da royalty, irrevocabile (salvo quanto stabilito in questa sezione) per fare, produrre, utilizzare, offrire in vendita, vendere, importare e altrimenti trasferire l'Opera, in cui tale licenza si applica solo a quelle richieste di brevetto licenziabile per ogni Collaboratore che sono necessariamente violato dal loro contributo(i) da solo o in combinazione con il proprio contributo(i) con l'Opera al quale tale contributo(i) è stato sottoposto. Se il contenzioso brevettuale istituto contro qualsiasi entità (tra cui una domanda riconvenzionale o la difesa in cause legali) affermando che l'Opera o un Contributo incorporato all'interno dell'Opera costituisce una violazione diretta o contributiva del brevetto, allora eventuali licenze di brevetto, concesse all'utente ai

sensi della presente Licenza per quell’Opera, cessa a decorrere dalla data di tale contenzioso che è archiviato.

4. Ridistribuzione . È possibile riprodurre e distribuire copie dell'Opera o di opere derivate della stessa con qualsiasi mezzo, con o senza modifiche, e in forma sorgente o oggetto, a condizione che soddisfino le seguenti condizioni:

1. È necessario assegnare a ogni altro destinatario del Lavoro o opere derivate una copia di questa licenza, e
2. Bisogna inserire tutti i file modificati per indicare chiaramente che si è cambiato il file, e
3. Si deve conservare, in forma Sorgente di qualsiasi Opera Derivata da distribuire, i diritti d'autore, brevetti, marchi, e le comunicazioni di attribuzione nel modulo sorgente del lavoro, escluse le comunicazioni che non riguardano alcuna parte delle Opere derivate e
4. Se il lavoro include un file di testo "AVVISO" come parte della sua distribuzione, quindi qualsiasi Opera Derivata da distribuire deve includere una copia leggibile degli avvisi di attribuzione contenuti all'interno del file di tale notifica, escluse le comunicazioni che non riguardano alcuna parte del Opere derivate, in almeno uno dei seguenti posti: all'interno di un file di testo AVVISO distribuito come parte delle Opere derivate, nella forma Sorgente o documentazione, se fornito insieme alle Opere derivate, o, all'interno di una visualizzazione generata dalle Opere derivate , se e laddove tali terzi avvisi normalmente appaiono. Il contenuto del file di AVVISO è solo a scopo informativo e non modifica la Licenza. Puoi aggiungere tue notifiche di attribuzione autonome nelle Opere derivate da distribuire, a fianco o come appendice al testo AVVISO dell’Opera, a condizione che tali avvisi di attribuzione aggiuntive non possano essere interpretato come la modifica della licenza. È possibile aggiungere la vostra dichiarazione di copyright alle vostre modifiche e possono prevedere termini di licenza aggiuntive o diverse e condizioni per l'uso, la riproduzione o la distribuzione dei suoi modifiche, o per le Opere di tali derivati nel suo insieme, a condizione che il tuo uso, la

riproduzione e la distribuzione di il lavoro comunque conforme alle condizioni di cui alla presente Licenza.

5. Sottoposizione dei contributi. A meno che non si prevedano espressamente altrimenti, qualsiasi Contributo intenzionalmente presentato per l'inserimento nel lavoro da Voi al Licenziante sarà sotto i termini e le condizioni della presente Licenza, senza ulteriori termini o condizioni. Fermo restando quanto sopra, qui non si sostituiscono o modifican9 i termini di un contratto di licenza separato che si può aver eseguito con Licenziante per quanto riguarda tali contributi.

6. Marchi. La presente Licenza non concede il permesso di utilizzare i nomi commerciali, i marchi commerciali, marchi di servizio o nomi di prodotti del Licenziante, ad eccezione di quanto richiesto per un uso ragionevole e di uso comune nel descrivere l'origine dell'Opera e riprodurre il contenuto del file di AVVISO.

7. Esclusione di garanzia. Se non richiesto dalla legge applicabile o concordato per iscritto, il Licenziante offre l'Opera (e ciascun Collaboratore fornisce ai suoi contributi) "COSÌ COM'È", SENZA GARANZIE O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO, espressa o implicita, incluse, senza limitazione, qualsiasi garanzia o condizioni di TITOLO, NON VIOLAZIONE, COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Sei l'unico responsabile per determinare l'opportunità di utilizzare o ridistribuire il lavoro e ne assume tutti i rischi connessi con l'esercizio di autorizzazioni ai sensi della presente Licenza.

8. Limitazione di responsabilità. In nessun caso e sotto nessuna teoria legale, sia nel caso di torto (inclusa la negligenza), contratto, o in altro modo, se non richiesto dalla legge in vigore (ad esempio atti deliberati e colpa grave) o concordato per iscritto, ogni Collaboratore sarà responsabile nei confronti dell'Utente per danni, inclusi i danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali di qualsiasi carattere che, a seguito della presente Licenza o dall'uso o dall'impossibilità di

utilizzare l'Opera (compresi ma non limitati ai danni per la perdita di avviamento, arresto di lavoro , computer guasto o malfunzionamento, o qualsiasi altro danno o perdita commerciale), anche se tale Collaboratore sia stato avvertito della possibilità di tali danni.

9. Accettare garanzia o responsabilità aggiuntive. Mentre la ridistribuzione delle Opere o suo derivato, Si può scegliere di offrire e richiedere un pagamento per l'accettazione di supporto, garanzia, indennità o altri obblighi di responsabilità e/o diritti compatibili con la presente Licenza. Tuttavia, nell'accettare tali obblighi, si può agire solo sul tuo conto e sulla vostra esclusiva responsabilità, non per conto di qualsiasi altro esperto, e solo se si accetta di indennizzare, difendere e tenere indenne ciascun Collaboratore per qualsiasi passività sostenuta da, o pretesa fatta valere contro, tale Collaboratore a seguito del tuo accettare qualsiasi garanzia o responsabilità aggiuntiva.
FINE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI

APPENDICE: Come applicare la Licenza Apache per la vostra Opera

Per applicare la Licenza Apache alla vostra Opera, collegare il seguente avviso prestampato, con i campi racchiusi tra parentesi quadre "[]" sostituite con le proprie informazioni di identificazione. (Non includere le parentesi!) Il testo deve essere racchiuso tra la sintassi di commento appropriato per il formato di file. Si consiglia inoltre un file o un nome di categoria e la descrizione dello scopo da inserire sulla stessa "pagina stampata", come l'avviso di copyright per una più facile identificazione all'interno archivi di terze parti.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR

BIBLIOGRAFIA

Software Libero, Pensiero Libero Vol.1 – Richard Stallman, Stampa Alternativa, Viterbo, 2003

Software Libero, Pensiero Libero Vol.2 – Richard Stallman, Stampa Alternativa, Viterbo, 2004

Copyleft & Opencontent: l'altra faccia del copyright – Simone Aliprandi, Primaora, Lodi, 2005

Etica Hacker: L'imperativo è hands-on – Luca Carettoni e David Laniado, GNU Free Documentation License v.1.2, 2005

Teoria Pratica del Copyleft, guida all'uso delle licenze Opencontent – Simone Aliprandi, NdA Press, 2006

Creative Commons: Manuale operativo. Guida all'uso delle licenze e degli altri strumenti CC – Simone Aliprandi, Stampa Alternativa, 2008

Hackers – Gianluigi Fioriglio , Nuova Cultura, Roma, 2010

I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, Edizione X – Autori Vari, UTET, Torino, 2004

La devianza informatica tra crimini e diritti. Un'analisi socio giuridica – Cecilia Blengino, Carocci, 2009

I contratti di internet, sottoscrizione, nuovi contratti, tutela del consumatore, privacy e mezzi di pagamento – Andrea Lisi, UTET, 2006

The Jargon File, v4.4.8 – Raphael Finkel e Eric S. Raymond, www.catb.org/jargon

Apache Software Foundation Licenses – www.apache.org/licenses/

GNU General Public License, v.3 – www.gnu.org/licenses/gpl.html

A Quick Guide for GPLv3 – Brett Smith, www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.html

Possiamo mettere fine agli allegati Word – Richard Stallman, http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.it.html

Perché "Software Libero" è meglio di "Open Source" - http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.it.html

CeCILL Free Software License Agreement, v.2 – www.cecill.info/licences/Licence_CeCILL_V2-en.html

Decreto Ministeriale del 31 ottobre 2002, Istituzione della Commissione per il software a codice sorgente aperto - "open source" - nella Pubblica Amministrazione – Ministro delle Innovazioni e le tecnologie, www.cnipa.gov.it, Roma ottobre 2002

Indagine conoscitiva sul software a codice aperto nella Pubblica Amministrazione, Rapporto della Commisione – Ministro delle Innovazioni e le tecnologie, www.italia.gov.it, Roma maggio 2003

Direttiva 19 dicembre 2003, Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni – www.cnipa.gov.it

Decreto 16 maggio 2007, Istituzione della Commissione per il software a codice sorgente aperto – "open source" nella Pubblica Amministrazione – www.cnipa.gov.it

Verso il Sistema nazionale di e-government - Linee strategiche – www.innivazionepa.it

ADUC - Rimborso windows - Comunicato - ADUC VERSUS HP. SENTENZA: SI' AL RIMBORSO DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PRE-INSTALLATO SUL PC - http://avvertenze.aduc.it/rimborsowindows/comunicato/aduc+versus+hp+sentenza+si+al+rimborso+sistema_12651.php

Contenuti Digitali nell'era di Internet, Commissione Interministeriale – www.innovazione.gov.it

Sentenza 122/10 della Corte Costituzionale - http://www.cortecostituzionale.it

Direttiva 2004/48/CE Del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm

Hackers. Gli eroi della rivoluzione informatica – Steven Levy, Shake edizioni, Milano, 1994

Hackers. Heroes of the Computer Revolution – Steven Levy, Delta Book, New York, 1984

European Union Public Licence - http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7774.html

La fine del Copyright: Come creare un mercato culturale aperto a tutti – J. Smiers e M. van Schijndel, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, Viterbo, 2009

Compendio di libertà informatica e cultura open – a cura di Simone Aliprandi , Primaora, Lodi, 2006

Capire il Copyright: percorso guidato nel diritto d'autore – Simone Aliprandi, Primaora, Lodi, 2007

Ubuntu, guida ufficiale – B. Mako Hill, M. Helmke e C. Burger, Mondadori Informatica, Cles (TN), 2012

Le licenze free e open source – Giuseppe Sanseverino, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007

Il Software Libero in Italia – a cura di Andrea Glorioso , Shake Edizioni, Città di Castello (PG), 2009

Diritto penale dell'informatica, dai computer crimes alla digital forensic – Autori Vari, Experta Edizioni, Forlì, 2007

La Cattedrale e il Bazaar – Eric S. Raymond, Apogeonline, 1998

Introduzione al mondo del Software Libero e Open Source – Elena Grandi, GNU Free Documentation License v.1.2, 2003

Questa novella non restringe le libere utilizzazioni – Pietro Folena, http://www.interlex.it/copyright/folena2.htm